



lamiaLibreria

www.giappichelli.it/lamiallibreria

Gli "Atti della difesa nel processo penale" sono pensati per offrire un solido strumento operativo in vista dell'esperienza giudiziaria, terreno sempre più scivoloso – tra l'altro – a causa dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale. L'Opera non costituisce un semplice formulario, ma torna utile in tre diverse prospettive.

In linea di fondo, essa presenta un insieme aggiornato di norme (Codice di procedura penale – con le disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie – la disciplina sul processo minorile e quella dinanzi al giudice di pace) dove ogni articolo reca in calce eventuali pronunce d'illegittimità costituzionale; fungono da premessa la Costituzione, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale dei diritti civili e politici, con i relativi Protocolli, i Trattati dell'UE.

In secondo luogo, l'Opera contiene l'analisi delle norme (secondo gli orientamenti della giurisprudenza) raggruppata per "Quadri essenziali", settori in cui si concentra la disamina delle disposizioni utili a formulare gli "Atti difensivi".

Infine, gli Atti – oltre 400 – a loro volta corredati da note esplicative che spiegano l'articolazione degli schemi e delle possibili alternative.

(Due Tomi indivisibili)



G. Giappichelli




G. Giappichelli

**ATTI
DELLA DIFESA
NEL PROCESSO
PENALE**

Tomo I

a cura di
A. SCALFATI



**ATTI DELLA DIFESA
NEL PROCESSO
PENALE**

Tomo I

Seconda edizione riveduta ed aggiornata

a cura di
ADOLFO SCALFATI

coordinamento generale

Orietta Bruno, Alessandro Diddi, Roberto Puglisi



G. Giappichelli Editore



lamiaLibreria

**ATTI DELLA DIFESA
NEL PROCESSO PENALE**

Tomo I



Adolfo Scalfati (*a cura di*)

PROFESSORE ORDINARIO DI PROCEDURA PENALE
Università di Roma "Tor Vergata"

ATTI DELLA DIFESA NEL PROCESSO PENALE

*Formulario e analisi della materia
attraverso la giurisprudenza*

Tomo I

Seconda edizione riveduta ed aggiornata

coordinamento generale

Orietta Bruno

Ricercatore - Università di Roma "Tor Vergata"

Alessandro Diddi

Ricercatore - Università di Roma "Tor Vergata"

Roberto Puglisi

Dottore di Ricerca - Università di Roma "Tor Vergata"



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2016 - LINEA PROFESSIONALE - TORINO

© Copyright 2016 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-7524-338-8 (*Due Tomi indivisibili*)

Stampa: Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. - Trofarello (TO)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/ fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE GENERALE

	<i>pag.</i>
Presentazione alla seconda edizione	VII
Indice per autori	IX
Indice delle abbreviazioni	XIII
Indice-Sommario (Norme, Quadro essenziale, Atti)	1909

INDICE PER AUTORI

Teresa Alesci

Dottore di ricerca – Seconda Università degli Studi di Napoli; Avvocato

Simona Arasi

Dottoranda di ricerca – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Giuseppe Biscardi

Ricercatore – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Antonio Bitonti

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Perugia

Carlo Bonzano

Ricercatore – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Orietta Bruno

Ricercatore – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Andrea Chelo

Dottorando di ricerca – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Avvocato

Nicola Chinappi

Avvocato

Marilena Colamussi

Professore associato – Università degli Studi di Bari

Francesca Maria Cortesi

Professore associato – Università degli Studi di Cagliari; Avvocato

Marco D’Agnolo

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Urbino; Avvocato

Marcello D’Aiuto

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Francesca Del Vecchio

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Foggia; Avvocato

Alessandro Diddi

Ricercatore – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Filippo Raffaele Dinacci

Professore ordinario – Università degli Studi di Bergamo; Avvocato

Elisa Esposito

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Urbino; Avvocato

Alessandro Fabbri

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Urbino; Avvocato

Ada Famiglietti

Ricercatore – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Alessandra Gualazzi

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Urbino; Avvocato

Luigi Levita

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Napoli - Magistrato

Armando Macrillò

Avvocato

Giuseppe Magliocca

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Perugia

Enrico Maria Mancuso

Ricercatore – Università degli Studi di Milano “Cattolica”; Avvocato

Eva Mariucci

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Mariangela Mastrodicasa

Avvocato

Francesca Mittica

Dottoranda di ricerca – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Aldo Natalini

Dottorando di ricerca – Università degli Studi di Teramo; Magistrato

Francesco Nevoli

Avvocato

Stefano Pesci

Magistrato

Maria Princi

Avvocato

Federica Pugliese

Avvocato

Roberto Puglisi

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Lorenzo Pulito

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Maria Ivana Romano

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Urbino; Avvocato

Matteo Rubera

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Piergerardo Santoro

Avvocato

Diletta Servi

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Guido Sola

Avvocato

Marcello Stellan

Avvocato

Giuseppe Tabasco

Ricercatore – Università degli Studi di Napoli Federico II; Avvocato

Francesco Trapella

Assegnista di ricerca – Università degli Studi di Ferrara; Avvocato

Marco Trogu

Avvocato

Pasquale Ventura

Avvocato

LIBRO SECONDO | ATTI

TITOLO I | DISPOSIZIONI GENERALI

109. Lingua degli atti. – 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

110. Sottoscrizione degli atti. – 1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.

111. Data degli atti. – 1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente descritta.

2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

112. Surrogazione di copie agli originali mancanti. – 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.

2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.

113. Ricostituzione di atti. – 1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.

2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.

3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini. – 1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (1).

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazio-

ne cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

(1) *La Corte costituzionale con la sentenza 20 febbraio 1995, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli".*

115. Violazione del divieto di pubblicazione.

– 1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

116. Copie, estratti e certificati. – 1. Durante

il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.

3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

117. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero. – 1.

Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

118. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno. – 1.

Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in de-

roga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.

118-bis. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del presidente del consiglio dei ministri. – 1. Il presidente del consiglio dei ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.

3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata.

119. Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento (1). – 1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente

nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

(1) *La Corte costituzionale con la sentenza 14b luglio 1999, n. 341, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.*

120. Testimoni ad atti del procedimento. – 1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

121. Memorie e richieste delle parti. – 1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.

2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.

122. Procura speciale per determinati atti. – 1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.

2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.

123. Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate. – 1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impu-

gnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

124. Obbligo di osservanza delle norme processuali. – 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

Quadro essenziale

I. Lingua degli atti. – II. Sottoscrizione e data. – III. Surrogazione di copie agli originali mancanti. – IV. Ricostituzione e rinnovazione degli atti. – V. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini del procedimento penale. – VI. Richiesta di copie, estratti e certificati. – VII. Memorie e richieste delle parti. – VIII. Procura speciale.

I. Lingua degli atti.

1. L'art. 109, comma 1, c.p.p. afferma la regola, già prevista nell'art. 137 c.p.p. 1930, dell'obbligatorietà della lingua italiana per gli atti del procedimento penale. Per giurisprudenza consolidata, si ritiene che tale principio vada applicato ai soli atti da compiere nel procedimento, e non a quelli già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare e illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto, nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa (Cass., **sez. un.**, 18 settembre 2014, *Espenhahn e altri*, *CED Cass.*, 2611111; Cass., **sez. VI**, 28 novembre 2008, *Tolio*, *CED Cass.*, 241657; Cass., **sez. III**, 13 maggio 2003, *Cronk*, *Cass. pen.*, 2004, 2048; Cass., **sez. V**, 20 febbraio 2001, *Rainer*, *CED Cass.*, 219457; Cass., **sez. VI**, 26 aprile 1995, *Ascione*, *Dir. pen. proc.*, 1996, 844). In applicazione della regola in esame, è stata ritenuta inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall'art. 581 c.p.p., proposta da soggetto legittimato (nella specie estradando) che non conosca la lingua italiana, atteso che questi, esercitando una facoltà personale e discrezionale, può valersi dell'assistenza di un proprio interprete di fiducia, a spese dello Stato in caso di indi-

genza (Cass., sez. un., 24 settembre 2008, Akimenko, *CED Cass.*, 240506).

2. Innovando rispetto al passato, l'art. 109, comma 2, c.p.p. contiene una garanzia volta «a preservare l'effettività del diritto di difesa dell'alloglotto» (C. cost. n. 271 del 1994). In tale disposizione si stabilisce, infatti, che davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello in un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano appartenente a tale minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua ed il relativo verbale è redatto anche in tale lingua; nella stessa vanno tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla richiesta. Restano salvi tutti gli altri diritti stabiliti da convenzioni internazionali e da leggi speciali.

È stato, però, precisato che nei procedimenti a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute, l'utilizzo della lingua madre è consentito, ai sensi del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, esclusivamente nei rapporti con gli organi giudiziari situati nella provincia di Bolzano, sicché sono inammissibili i motivi di ricorso svolti nel giudizio in cassazione, redatti in parte in lingua tedesca e senza traduzione in lingua italiana (Cass., sez. V, 12 febbraio 2014, Gatterer, *CED Cass.*, 258469).

Per quanto concerne, invece, gli imputati appartenenti alla minoranza linguistica slovena, il diritto alla traduzione degli atti processuali, previsto in linea generale dall'art. 109 c.p.p. e, nello specifico, dalle leggi 15 dicembre 1999, n. 482 e 23 febbraio 2001, n. 38, è subordinato alla richiesta dell'interessato o, quantomeno, alla segnalazione da parte dello stesso di appartenere al suddetto gruppo etnico-linguistico, non essendo imposta da alcuna norma di legge una verifica ufficiosa da parte del giudice in tal senso (Cass., sez. I, 19 marzo 2014, p.o. in proc. De Marchi, *CED Cass.*, 259027). La scelta della lingua impiegata nel processo, infatti, è atto personale della parte; conseguentemente, la richiesta può essere presentata dal difensore, solo se munito di procura speciale (Cass., sez. IV, 3 novembre 2005, Kofler, *CED Cass.*, 233178).

3. L'osservanza della lingua italiana per gli atti del procedimento penale è prevista a pena di nullità, come stabilito dall'art. 109, comma 3, c.p.p. Secondo parte della giurisprudenza tale nullità, nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di traduzione degli atti indirizzati a soggetto appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, è di carattere intermedio ed è, pertanto, sanabile, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., quando sia proposta un'impugnazione nella quale, censurandosi il contenuto dei suddetti atti, si dimostri di averne ben compreso il contenuto (Cass., sez. VI, 15 febbraio 2006, Primoz e altro, *CED Cass.*, 233490). Viceversa, la violazione delle norme sull'uso della lingua tedesca nel Trentino-Alto Adige produce una nullità assoluta ed insanabile, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche nella vigenza dell'attuale c.p.p. (Cass., sez. III, 30 settembre 2005, Pichler, *CED Cass.*, 233265; Cass., sez. IV, 16 giugno 1994, Mahlnecht, *Cass. pen.*, 1995, 2579).

4. In materia di tutela delle minoranze linguistiche nella Regione Trentino-

Alto Adige, è intervenuto il d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, che ha profondamente mutato il regime delle invalidità processuali, stabilendo la nullità assoluta per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16, 17, 17 *bis*, 17 *ter*, 17 *quater*, 18 e 18 *ter*, d.p.r. n. 574 del 1988. Nel contempo, l'errata individuazione, ad opera della autorità procedente, della lingua presunta nei casi previsti dagli artt. 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullità. A tal fine, si è precisato che «non sussiste la nullità del decreto di citazione a giudizio (e degli atti conseguenti) redatto in lingua tedesca – anziché nella lingua italiana scelta dall'imputato, in sede di verbale dinanzi ai carabinieri – qualora l'imputato si sia rifiutato di sottoscrivere il detto verbale, considerato che tale rifiuto, alla luce delle disposizioni che tutelano l'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato, deve essere interpretato come rifiuto di rispondere all'interpello sulla lingua materna (ex artt. 14 e 15, d.p.r. n. 574 del 1988), con la conseguenza che legittimamente il giudizio si è svolto nella lingua minoritaria presunta e cioè in lingua tedesca» (Cass., sez. V, 6 aprile 2006, Zonin, *CED Cass.*, 234554).

II. Sottoscrizione e data.

1. La sottoscrizione rappresenta uno degli elementi essenziali dell'atto processuale penale, attraverso il quale se ne attribuisce la paternità ad un determinato autore, e la cui mancanza – quando richiesta – ne impedisce il perfezionamento. Estremamente semplice la formalità; stabilisce, infatti, l'art. 110 c.p.p. che, quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine all'atto, del nome e del cognome di chi deve firmare. È invalida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura; alla firma equivalgono le iniziali o la sigla, purché idonee, anche attraverso altri elementi desumibili dall'atto, ad identificare il soggetto tenuto a firmare. È stata, così, riconosciuta la nullità relativa di una sentenza non sottoscritta da parte del presidente del collegio (Cass., sez. IV, 10 settembre 2007, M.F., *Dir. pen. proc.*, 2008, 186); in tale pronuncia la giurisprudenza ha aderito all'orientamento più restrittivo, contrapposto ad un diverso indirizzo secondo il quale trattasi di mera irregolarità, suscettibile di correzione attraverso la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. (Cass., sez. III, 13 dicembre 2001, Ferrara, *CED Cass.*, 220445).

2. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui è stato compiuto; l'indicazione dell'ora, invece, è necessaria solo se espressamente stabilita. La mancanza della data è causa di invalidità, solo se prevista a pena di nullità; è il caso dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, ai sensi dell'art. 292, comma 1, lett. e), c.p.p. In tal caso, però, la nullità sussiste soltanto se la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

Limitatamente agli atti dell'autorità giudiziaria, per giurisprudenza consolidata si ritiene che per data dell'atto, dalla quale decorrono i suoi effetti giuridici,

s'intende il momento del deposito nella segreteria o cancelleria da parte del magistrato; è proprio il deposito, infatti, a costituire estrinsecazione dell'atto e ad attribuirne valore giuridico, fissando il momento di inizio della sua rilevanza esterna ed intersoggettiva (Cass., sez. II, 4 luglio 2003, P.L., *Guida dir.*, 2004, 10, 97; Cass., sez. III, 24 ottobre 2002, Curigliano, *Cass. pen.*, 2003, 3854). Si è, però, precisato che il provvedimento emesso fuori dall'udienza, se privo della data di deposito, non è nullo o addirittura inesistente, potendo anche sopperire «altre formalità, del pari fidefacienti, contenute anche in atti connessi, e che vi è pertanto difetto essenziale solo se la data certa non possa desumersi *aliunde*» (Cass., sez. II, 18 ottobre 2005, Prati, *CED Cass.*, 232679).

III. Surrogazione di copie agli originali mancanti.

1. Si tratta di un particolare rimedio attraverso cui, quando l'originale di una sentenza o di un atto del procedimento, del quale occorre far uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto, e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi. Presupposto per il ricorso alla surrogazione è che vi sia un interesse attuale e concreto all'utilizzo di tale atto; a tal fine, qualora la copia autentica non sia consegnata spontaneamente da chi la detiene, il presidente della Corte o del tribunale può esperire l'*actio ad exhibendum* con decreto, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica. Nell'ipotesi di regolare consegna di copia dell'atto o della sentenza, la cancelleria del giudice che ha disposto la surrogazione deve attestare, ai sensi dell'art. 40 norme att. c.p.p., che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale smarrito, distrutto o sottratto.

IV. Ricostituzione e rinnovazione degli atti.

1. Nel caso in cui non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, alla surrogazione degli atti (ad esempio, nell'ipotesi in cui il detentore della copia autentica non abbia adempiuto all'ordine di esibizione ex art. 112 c.p.p., oppure qualora non esista una copia autentica dell'atto o se ne ignori l'esistenza), il giudice, anche d'ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se ed in quale tenore esso debba essere ricostituito. La ricostituzione può essere disposta anche su richiesta di parte e il giudice, nello stabilirla, può utilizzare anche elementi probatori, desunti sia da prove precostituite, sia da prove costituite, purché assunti ed acquisiti senza violazione di specifici divieti. Tale accertamento, tuttavia, non è obbligatorio, potendo risultare di fatto impossibile; in tal caso, non si procederà alla ricostituzione, ma, in via gradata, alla rinnovazione dell'atto nullo, se necessaria e possibile.

2. È peculiare il procedimento di ricostituzione, qualora esista una minuta dell'atto mancante, rappresentata dalla prima stesura dello stesso. In tal caso, riguardante le sole sentenze, il cui procedimento formativo attraverso la stesura di

una minuta è regolato dall'art. 154 norme att. c.p.p., l'atto mancante sarà ricostituito secondo il tenore di questa, laddove uno dei giudici che l'hanno sottoscritta ne riconosca la conformità. Rispetto all'art. 163, comma 2, c.p.p. 1930, il vigente art. 113, comma 2, c.p.p. non richiede che per il riconoscimento della conformità alla minuta sia sentito il presidente del collegio. È sufficiente, infatti, che sia interpellato il giudice estensore, il cui riconoscimento ha pari efficacia giuridica rispetto a quello effettuato dal presidente. Ai sensi dell'art. 41 norme att. c.p.p., quando si procede alla ricostituzione, sull'atto sono indicati gli estremi dell'ordinanza che l'ha disposta.

3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile effettuare né la surrogazione, né la ricostituzione dell'atto, il giudice dispone, in via residuale, con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante (ovvero il compimento *ex novo*), se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed indicando eventualmente anche gli altri atti da rinnovare. Come tale, la rinnovazione rappresenta una *extrema ratio*, alla quale si giunge solo nell'ipotesi di surrogazione o ricostituzione impossibile, producendo di fatto un documento di contenuto diverso. Da ciò deriva che, mentre la surrogazione e la ricostituzione operano con effetto *ex tunc* – essendo il nuovo documento equipollente all'originale mancante – la rinnovazione, producendo un atto nuovo, ha effetti giuridici *ex nunc*, rendendo, ad esempio, possibile la nuova decorrenza dei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza.

V. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini del procedimento penale.

1. L'art. 114 c.p.p. fissa l'articolata disciplina del divieto di pubblicazione di atti e di immagini del procedimento penale, fondata, per volontà degli stessi relatori del codice, sulla distinzione fra “contenuto” e “atto”. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti coperti dal segreto investigativo, ai sensi dell'art. 329, comma 1, c.p.p. o anche solo del loro contenuto. In tal caso, la garanzia del segreto pone una preclusione “all'uscita” di informazioni relative al procedimento. Come tale, la disciplina dell'art. 114 c.p.p. va necessariamente correlata all'art. 329 c.p.p., secondo cui il pubblico ministero può disporre con decreto motivato la segretazione di singoli atti, anche quando non sono più coperti dal segreto, nel caso in cui sia necessario per la prosecuzione delle indagini, oppure il divieto di pubblicazione di singoli atti o notizie specifiche, relative a determinate operazioni. Pertanto, «nel caso in cui non vi sia alcuna prescrizione o segretazione da parte del pubblico ministero al momento della restituzione dei beni in sequestro, la consegna dei *files* (contenuti nei *notebooks* oggetto del sequestro originario) non può essere equiparata ad una rivelazione di “notizie concernenti un procedimento penale”» (Cass., sez. VI, 20 maggio 2011, n. 20105, www.processopenaleegiustizia.it).

Inoltre, è stato recentemente stabilito che fatta salva la possibilità di pubblicare il contenuto di atti non coperti dal segreto, non può derogarsi al divieto di

pubblicazione di tali atti (mediante riproduzione integrale o parziale o estrapolazione di frasi), nei casi previsti dall'art. 114 c.p.p., in dipendenza del dato quantitativo della limitatezza della riproduzione, trattandosi di deroga non prevista dalla norma e non compatibile con le esigenze sottese alla disciplina relativa alla pubblicazione di atti di un procedimento penale. A tal fine, «va escluso che una qualunque deroga possa essere giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca e dalla necessità di assicurare la massima informazione, giacché tali esigenze sono state considerate e soddisfatte dalla previsione della libera pubblicazione del contenuto degli atti non più coperti dal segreto» (Cass., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 838). Diversamente, i documenti di origine extraprocessuale (nella specie, liste di nomi, qualità e possidenze di cittadini italiani presso banche estere) acquisiti ad un procedimento e non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto *ex art.* 329 c.p.p.; per essi, quindi, non vi è il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p., la cui violazione può costituire reato ai sensi dell'art. 684 c.p. (Cass., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, www.processopenaleegiustizia.it).

2. A ciò si aggiunge il complesso reticolato normativo di cui all'art. 114, commi 2-5, c.p.p. concernente gli atti non più coperti dal segreto e gli atti del dibattimento. Per i primi, ne è vietata la pubblicazione fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare; nell'ipotesi, invece, di corretta formazione del convincimento del giudice, il codice impone un limite "all'entrata" di notizie riguardanti il procedimento. È necessario evidenziare come la *ratio* del divieto di pubblicazione testuale dell'atto valga solo per l'art. 114, commi 1-3, c.p.p., mentre le regole disciplinate nei commi successivi hanno una valenza di natura extraprocessuale. Vi si stabilisce, infatti, il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 c.p.p., e – anche quando non si procede al dibattimento – il divieto di pubblicazione di quegli atti che possono offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato, ovvero causare pregiudizio alla riservatezza di testimoni o di altre parti private. Infine, l'art. 114, comma 6, c.p.p. vieta la pubblicazione delle immagini e delle generalità dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, fino a quando non siano divenuti maggiorenni; ciò per un'evidente esigenza di protezione del minore, quale soggetto ancora in formazione.

VI. Richiesta di copie, estratti e certificati.

1. L'art. 116 c.p.p. stabilisce che, durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie, estratti o certificati di singoli atti. Legittimati a presentare richiesta di copie sono non soltanto le parti e i loro difensori, ma tutti coloro i quali abbiano un interesse. La disposizione in esame, infatti, mira a realizzare la conoscenza pubblica degli atti dei procedimenti penali che omettono il dibattimento o che si svol-

gono in assenza del pubblico. Tuttavia, l'autorità giudiziaria non ha un obbligo all'autorizzazione al rilascio delle copie; ciò si desume anche dalla lettera della norma, che riconosce una mera facoltà, e non un diritto, al soggetto interessato ad ottenere a proprie spese copie, estratti (ossia la riproduzione integrale o parziale dell'atto), o certificati (vale a dire l'attestazione dell'esistenza dell'atto e del suo contenuto in sintesi). Conseguentemente, la richiesta deve essere corredata dai motivi, da cui ricavare la sussistenza all'interesse alla conoscenza dell'atto, e dovrà indicare specificamente gli atti oggetto di copia, che possono essere anche tutti gli atti del procedimento, contenuti nel fascicolo del p.m. o del dibattimento.

2. L'istanza di copie deve essere presentata all'autorità giudiziaria; stabilisce, infatti, l'art. 116, comma 2, c.p.p. che sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda, ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. La giurisprudenza ha chiarito che la disposizione va interpretata nel senso che la competenza del pubblico ministero e quella del giudice procedente vanno correlate, rispettivamente, alla fase delle indagini preliminari e a quella aperta dalla richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio (Cass., sez. I, 10 novembre 1995, p.m. in proc. Vitelli, *CED Cass.*, 203172). Nella fase del riesame delle misure cautelari, l'istanza di copie, estratti o certificati va presentata al tribunale del riesame, e non al pubblico ministero.

3. L'autorizzazione al rilascio di copie è data con decreto non motivato ed inoppugnabile (Cass., sez. VI, 17 gennaio 2006, P., *CED Cass.*, 233120; Cass., sez. I, 30 marzo 2000, Castrese, *Cass. pen.*, 2001, 1510). In ogni caso, tale autorizzazione non fa venir meno il divieto di pubblicazione di atti, previsto dall'art. 114 c.p.p. La l. 7 dicembre 2000, n. 397 sulle investigazioni difensive ha introdotto nell'art. 116 c.p.p. il comma 3-bis, a norma del quale il difensore, anche a mezzo di sostituti, qualora presenti all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di avvenuto deposito dell'atto, anche in calce ad una copia.

4. La richiesta di copie di atti e di informazioni può essere presentata dal pubblico ministero, anche in deroga all'obbligo di segreto previsto dall'art. 329 c.p.p., quando sia necessaria per il compimento di proprie indagini. Ovviamente, oggetto dell'istanza di copie ed informazioni scritte sono atti relativi ad altri procedimenti penali, la cui valenza è esclusivamente investigativa. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa; in ogni caso, sulla richiesta si provvede senza ritardo, e può essere rigettata con decreto motivato. Nell'ambito dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata, realizzata nei primi anni '90, con d.l. 8 giugno 1992, n. 306 si è inserito il comma 2-bis nell'art. 117 c.p.p., che prevede la possibilità per il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle sue funzioni di impulso e coordinamento, di accedere al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando, se necessario, collegamenti reciproci.

5. L'art. 118 c.p.p. prevede che il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo

di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, possa ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga all'obbligo di segreto imposto per gli atti d'indagine dall'art. 329 c.p.p., copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può provvedere alla trasmissione delle copie degli atti e delle informazioni anche di propria iniziativa, così come può autorizzare il Ministro ed i soggetti appositamente delegati ad accedere direttamente al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Sull'istanza del Ministro l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato; qualora la richiesta sia accolta, le copie e le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d'ufficio.

6. L'art. 14, l. 3 agosto 2007, n. 124 («Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», *G.U.*, serie gen., 13 agosto 2007, n. 187) ha introdotto l'art. 118-*bis* c.p.p., a norma del quale il presidente del consiglio dei ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 c.p.p., direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Si tratta di una norma che, ispirata alla medesima logica dell'art. 118 c.p.p., richiama pedissequamente le disposizioni dei suoi commi 2 e 3. L'autorità giudiziaria, ancora una volta, può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa e, ai medesimi fini, può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata.

VII. Memorie e richieste delle parti.

1. L'art. 121 c.p.p. riconosce il c.d. *ius postulandi*, garantendo alle parti e ai difensori il diritto di presentare in ogni stato e grado del procedimento memorie e richieste scritte. Con tale disposizione, è affermata la piena partecipazione della difesa allo svolgimento delle attività d'indagine e procedimentali, cui segue la facoltà delle parti private e dei difensori di intraprendere le iniziative più opportune. A tal fine, mentre la richiesta mira a sollecitare un'iniziativa o un provvedimento dell'autorità giudiziaria a tutela di un determinato diritto, la memoria è finalizzata a dimostrare le ragioni della parte circa questioni di fatto o di diritto. Così, la mancata valutazione, da parte del giudice del riesame, delle memorie difensive presentate dalle parti o dai difensori si traduce in una carenza di motivazione della decisione e determina la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Secondo la Corte, «il giudice al quale viene presentata una memoria deve (...) prendere in considerazione il contenuto della stessa e assumerlo a tema dell'indagine, facendolo (direttamente o indirettamente) oggetto della formula-

zione del proprio giudizio» (Cass., sez. fer., 9 settembre 2010, Lombardi, *Dir. pen. proc.*, 2010, 1426).

2. È stato precisato, altresì, che non sono ammissibili le comunicazioni (istanze e memorie) a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice penale. La Corte di cassazione, infatti, ha affermato l'equiparabilità della p.e.c. al telefax, estendendo al primo mezzo di comunicazione i limiti già fissati in merito al secondo. Infatti, con riferimento al fax la Corte ha già negato la possibilità per le parti private di avvalersi degli stessi mezzi tecnici utilizzati dal cancelliere per le notificazioni ai difensori (Cass., sez. VI, 28 giugno 2013, n. 28244, *CED Cass.*, 256894). A tale ultimo proposito, si rileva come «l'art. 121 c.p.p. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 c.p.p.» (Cass., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 7058, *www.processopenaleegiustizia.it*).

È, però, doveroso ricordare come in tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, le Sezioni unite hanno affermato che la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell'art. 3, comma 2, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo cui l'atto contenente la dichiarazione può essere "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero". La Suprema Corte ha in motivazione precisato che tale soluzione appare imposta non solo da un'interpretazione letterale della norma, che non richiede l'adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da un'interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo (Cass., sez. un., 29 settembre 2014, Lattanzio, *CED Cass.*, 259928).

VIII. Procura speciale.

1. Il vigente codice di procedura penale fissa nell'art. 122 i requisiti di forma e contenuto della procura speciale; la norma rinvia il suo precedente normativo nell'art. 136 c.p.p. 1930, rispetto al quale, in luogo del termine "mandato", utilizza il più preciso termine "procura", inteso come manifestazione di volontà attraverso cui il procuratore – al quale è conferito un potere rappresentativo – si obbliga a compiere, per conto di un'altra persona e nell'interesse di questa, specifici atti, espressamente stabiliti dalla procura *ad acta*. Limitatamente ai requisiti di contenuto, la procura speciale deve contenere, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.

2. Svariato il raggio di operatività dell'istituto; attraverso la procura speciale, infatti, può essere chiesta – in nome e per conto dell'imputato – la ricusazione del giudice, la rimessione del processo, il giudizio immediato, il giudizio abbre-

viato, nonché l'applicazione della pena su richiesta delle parti. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che la richiesta di patteggiamento può essere presentata dal difensore, soltanto se è abilitato a mezzo di procura speciale (art. 446, comma 3, c.p.p.). Al procuratore speciale, peraltro, non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non sia stata conferita espressamente dall'imputato con le forme previste per la procura speciale. Da ciò deriva che, in difetto di attribuzione di tale facoltà, il sostituto del difensore nominato ex art. 102 c.p.p., pur esercitando i diritti e assumendo i doveri del difensore, non è legittimato a presentare la richiesta di patteggiamento, perché questa in tale evenienza non è in alcun modo riferibile all'imputato (Cass., sez. IV, 14 febbraio 2007, C., *Guida dir.*, 2007, 18, 95).

Diversamente, in materia di giudizio abbreviato, le Sezioni unite, risolvendo un contrasto interpretativo, hanno affermato che è legittima l'instaurazione di tale rito a seguito di richiesta del difensore fiduciario, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca. Secondo i giudici di legittimità, se è innegabile che esistono ragioni per cui la legittimazione a proporre la richiesta di giudizio abbreviato, salva l'ipotesi di delega ad un procuratore speciale, debba essere riservata al solo imputato, non può tuttavia sottacersi che l'accesso al rito si sostanzia in una scelta di carattere tecnico che comporta la necessità per l'imputato di consultarsi con il difensore. «Alla luce delle esposte considerazioni, la locuzione "è espressa", contenuta nell'art. 438, comma 3, c.p.p. equivale a "è manifestata", sicché deve ritenersi che l'imputato possa esternare di persona il proprio consenso, anche con un comportamento concludente, versandosi in uno di quei casi in cui il silenzio (di per sé neutro) è suscettibile di assumere una determinata significatività» (Cass., sez. un., 5 marzo 2008, M.C., *CED Cass.*, 238680).

3. La procura speciale può essere conferita dall'imputato per esporre richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento, ex art. 141 c.p.p., per proporre ogni tipo di impugnazione, anche prima dell'emissione del provvedimento, ai sensi dell'art. 571, comma 1, c.p.p., per rinunciare all'impugnazione ex art. 589 c.p.p., nonché per redigere e presentare l'istanza di riparazione dell'errore giudiziario, e può essere rilasciata in ogni stato e grado del procedimento, compreso quello davanti agli organi di sorveglianza. In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la Cassazione ha stabilito che la domanda, costituendo atto personale della parte che abbia indebitamente sofferto la detenzione, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito di procura speciale di cui all'art. 122 c.p.p., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio. Nel caso di specie, è stata esclusa la legittimazione del difensore, nominato con un mandato a margine del ricorso che non conteneva l'indicazione specifica della volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria in questione (Cass., sez. IV, 14 gennaio 2014, Guida, *CED Cass.*, 259319).

In tema di patrocinio dei non abbienti, si è stabilito che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p., è legittimato a proporre in

via autonoma il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del beneficio adottato su richiesta dell'ufficio finanziario competente (Cass., sez. IV, 9 novembre 2005, Parisi, *Cass. pen.*, 2007, 221).

4. Il danneggiato dal reato può conferire procura speciale ai fini della costituzione di parte civile, ovvero per revocare la costituzione già presentata; al riguardo, è stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile effettuata mediante deposito in udienza dell'atto da parte del sostituto (*ex art.* 102 c.p.p.) del difensore-procuratore speciale (Trib. Milano, sez. II, 26 gennaio 2006, *Foro ambrosiano*, 2006, 15), in quanto il soggetto al quale il danneggiato dal reato abbia conferito procura speciale per la costituzione di parte civile può delegare tale attività, a condizione che la procura preveda espressamente una simile facoltà (Cass., sez. V, 8 febbraio 2005, M. e altro, *CED Cass.*, 231713). Come il danneggiato dal reato, anche il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono costituirsi nel procedimento a mezzo di procuratore speciale. La procura speciale, inoltre, può essere conferita dalla persona offesa dal reato ad un soggetto terzo, che può essere lo stesso difensore, al fine di presentare denuncia o querela (artt. 333, comma 2 e 336, c.p.p.) o per rinunciare alla querela già sporta (art. 339, comma 1, c.p.p.).

5. Dalla procura speciale di cui all'art. 122 c.p.p. va necessariamente distinta la procura *ad litem*, attraverso la quale le parti private diverse dall'imputato, cui non è accordata la facoltà di auto-difesa, stanno in giudizio col ministero di un difensore, nominato secondo le modalità previste dall'art. 100 c.p.p. Pertanto, mentre la procura alle liti costituisce espressione di un potere di rappresentanza necessaria, essendo destinata a conferire un valido mandato che attribuisce al difensore lo *jus postulandi* nell'interesse del rappresentato, la procura speciale di cui all'art. 122 c.p.p. costituisce una manifestazione di volontà in virtù della quale la rappresentanza processuale viene affidata ad un soggetto diverso dalla parte, che può anche nominare un difensore in nome e per conto della stessa (Cass., sez. un., 26 novembre 1997, Gallaro, *Cass. pen.*, 1998, 1338). In materia, le Sezioni unite, risolvendo un contrasto interpretativo, hanno stabilito che il ricorso per cassazione nell'interesse della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto dal difensore, iscritto nell'apposito albo, che sia stato nominato secondo le formalità previste dagli artt. 101, comma 1 e 96, comma 2, c.p.p. (ossia mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero trasmessa con raccomandata), senza la necessità che questi sia munito di procura speciale *ad hoc*, ai sensi dell'art. 122 c.p.p. (Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, Lo Mauro, *Arch. pen.*, 2008, 111; nello stesso senso, in precedenza, Cass., sez. II, 27 aprile 2006, p.o. in proc. Iacono, *CED Cass.*, 234656).

6. Quanto alle modalità di conferimento, la procura speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Prima dell'entrata in vigore della l. 16 dicembre 1999, n. 479, il potere di autentica della sottoscrizione della procura speciale era sottratto al difensore, che

poteva certificare il solo mandato *ad litem*, ai sensi dell'art. 100 c.p.p., attinente alla rappresentanza tecnica delle parti private diverse dall'imputato (Cass., **sez. un.**, 18 giugno 1993, De Paoli, *Cass. pen.*, 1995, 273; conf. Cass., **sez. un.**, 19 maggio 1999, Pediconi, *Guida dir.*, 1999, 30, 92). Successivamente, con la modifica dell'art. 122 c.p.p. ad opera dell'art. 13, comma 3, l. n. 479 del 1999, vi è stata una sostanziale equiparazione delle modalità di autentica; la sottoscrizione della procura speciale rilasciata al difensore, infatti, può essere anche autenticata dal medesimo. In ogni caso, la procura è unita agli atti.

In tema di procura speciale al difensore della parte civile, si è ritenuto che l'autenticazione del difensore riguardante la sottoscrizione dell'atto dichiarativo della costituzione, in calce al quale sia apposta la procura speciale con sottoscrizione della sola persona costituita parte civile, si estenda anche a tale ultima sottoscrizione (Cass., sez. V, 24 novembre 2005, Mandarà e altri, *CED Cass.*, 233755).

7. Ai sensi dell'art. 37 norme att. c.p.p. la procura speciale può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verificano i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce. Circa il raggio di operatività dell'istituto, la Corte di cassazione ha ritenuto l'art. 37 norme att. c.p.p. applicabile alla procura finalizzata alla proposizione della querela, stabilendo che «deve ritenersi validamente rilasciata la procura a tal fine, quando il testo di essa consenta di enucleare i presupposti al cui verificarsi è orientata la previsione del mandante nel conferire i poteri al mandatario» (Cass., sez. V, 16 maggio 2007, p.m. in c. M.G. e altri, *Dir. pen. proc.*, 2007, 1289). Nella specie, la procura è stata ritenuta sufficientemente determinata nell'oggetto e nei fatti ai quali si riferiva, essendo stata conferita per la proposizione di querela avverso i reati contro il patrimonio.

Richiesta di ricostituzione di atti
--

Tribunale di¹

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome)², difensore di (nome e cognome), imputato³ nel procedimento penale n.

considerato che

- che l'originale dell'atto (es. verbale, ordinanza, ecc.) è stato distrutto/smarrito/sottratto e che non è possibile recuperarlo;
- che non sono state rilasciate copie autentiche dell'atto di cui sopra e che non è possibile provvedere alla surrogazione, ai sensi dell'art. 112 c.p.p.;

atteso che

dell'atto esiste una minuta che il Giudice estensore,, ha riconosciuto come conforme all'originale⁴;

*chiede*⁵

ex art. 113, comma 2, c.p.p. la ricostituzione dell'atto, secondo il tenore dell'originale.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

¹ Oppure: "Corte di assise di"; "Giudice dell'udienza preliminare di"; "Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di"; "Giudice di pace di"; "Corte di appello di"; "Corte di assise di appello di"; "Corte di cassazione".

² La richiesta può essere presentata anche dalla parte personalmente.

³ Ovvero: "persona sottoposta alle indagini".

⁴ L'ipotesi è puramente semplificativa e costituisce solo un'eventualità concreta. V. art. 113, commi 1 e 3, c.p.p.

⁵ La ricostituzione di atti può essere disposta anche d'ufficio.

Richiesta di copie (estratti o certificati)
--

Tribunale di⁶

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome), imputato⁷ nel processo penale n.⁸

*chiede il rilascio*⁹

con urgenza¹⁰ di n. copia(e) in forma autentica¹¹ dei seguenti atti processuali¹²

... ..

... ..

al fine di¹³.

Luogo e data¹⁴

Sottoscrizione del difensore

⁶ Oppure: “Corte di assise di”; “Corte di assise d’appello”; “Corte di appello di”; “Corte di cassazione”; “Giudice dell’udienza preliminare di”; “Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di”; “Giudice di pace di”; “Procura della Repubblica presso il Tribunale di”.

⁷ Oppure: “indagato”, qualora la richiesta di copie, estratti o certificati sia presentata durante le indagini preliminari e prima dell’esercizio dell’azione penale. Resta salva la possibilità di presentare tale richiesta anche dalla persona offesa dal reato o dal suo difensore, dalla parte civile, dal responsabile civile o dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria, e dai loro rispettivi difensori. La richiesta di copie, infatti, secondo la dizione dell’art. 116 c.p.p., può essere presentata da «chiunque vi abbia interesse».

⁸ Oppure: “procedimento”.

⁹ Ai sensi dell’art. 43 norme att. c.p.p. l’autorizzazione del pubblico ministero o del Giudice procedente al rilascio delle copie, estratti o certificati è necessaria, salvi i casi in cui all’interessato non sia espressamente riconosciuto il diritto ad estrarre copia.

¹⁰ Oppure: “senza urgenza”.

¹¹ Oppure: “uso studio”, o “in forma autentica esecutiva”.

¹² Es.: sentenza n. del .../.../...; ordinanza n. del .../.../...; fascicolo r.g. n./anno; verbale di udienza del .../.../... .

¹³ Spiegare l’interesse al rilascio di copie. Non incombendo sull’autorità giudiziaria un obbligo al rilascio delle copie, la richiesta deve essere corredata dai motivi, da cui ricavare la sussistenza all’interesse alla conoscenza dell’atto.

¹⁴ Il difensore, anche a mezzo di sostituti, qualora presenti all’autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito in cancelleria, anche in calce ad una copia.

Procura speciale rilasciata al difensore

Tribunale di¹⁵

Il sottoscritto(nome, cognome, data di nascita e residenza o domicilio),
imputato¹⁶ nel processo penale n.¹⁷

conferisce

procura speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 c.p.p. all'Avv.
(nome e cognome, Foro di iscrizione), con studio in , Via
n. , difensore del sottoscritto al fine di¹⁸.

Luogo e data

Firma

È autentica

Sottoscrizione del difensore¹⁹

¹⁵ Oppure: "Giudice per l'udienza preliminare di"; "Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di"; "Corte di assise di"; "Corte di appello di"; "Corte di assise di appello di"; "Corte di cassazione"; "Tribunale di sorveglianza di".

¹⁶ Ovvero: "indagato". La procura speciale può essere anche conferita dalle parti private diverse dall'imputato/indagato al fine di costituirsi o intervenire nel procedimento, ovvero dal danneggiato dal reato per revocare la costituzione di parte civile già presentata (artt. 76, comma 1, 82, comma 1, 84, comma 1, 85, comma 1, 89, comma 2, c.p.p.).

¹⁷ Ovvero: "procedimento".

¹⁸ Ad esempio: per chiedere la ricsuzione del Giudice, costituirsi parte civile, formulare richiesta di patteggiamento, ecc. Occorre, dunque, determinare l'oggetto per cui è conferita ed i fatti ai quali si riferisce.

¹⁹ Con la modifica dell'art. 122 c.p.p., ad opera dell'art. 13, comma 3, l. 16 dicembre 1999, n. 479, se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo.

TITOLO II | **ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE****125. Forme dei provvedimenti del giudice.** –

1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.

2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.

5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.

6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

126. Assistenza al giudice. – 1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.

127. Procedimento in camera di consiglio. –

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2 (1).

(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 1990, n. 529 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 127, comma 10, nella parte in cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «di regola».

128. Deposito dei provvedimenti del giudice.

– 1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

129. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. – 1.

In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il

fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

130. Correzione di errori materiali. – 1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.

2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.

131. Poteri coercitivi del giudice. – 1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

132. Accompagnamento coattivo dell'imputato. – 1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.

2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli consequenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattata oltre le ventiquattro ore.

133. Accompagnamento coattivo di altre persone. – 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

Quadro essenziale

I. Atti e provvedimenti del giudice. – II. Procedimento in camera di consiglio. – III. (Segue): memorie ed impugnazione del provvedimento conclusivo del rito camerale. – IV. Obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. – V. Non punibilità per particolare tenuità del fatto e sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. – VI. Correzione di errori materiali.

I. Atti e provvedimenti del giudice.

1. Il titolo II del libro II c.p.p. è dedicato agli "Atti e provvedimenti del giudice", la cui articolata disciplina viene inaugurata dall'art. 125 c.p.p., che fissa il principio di tipicità, a norma del quale è la legge a stabilire i casi nei quali i provvedimenti del giudice assumono la forma di sentenza, ordinanza o decreto. Tale disposizione va necessariamente correlata al principio dell'obbligo di motivazione, contenuto nell'art. 111, comma 7, Cost., che si traduce, a livello positivo, nell'enunciato dell'art. 125, comma 3, c.p.p., a norma del quale le sentenze e le ordinanze sono motivate a pena di nullità.

2. Il criterio generale distintivo fissa nella sentenza il tipico provvedimento di natura decisoria, che esaurisce il rapporto giuridico processuale, concludendo una fase o grado di esso, i cui requisiti di forma e contenuto sono descritti dall'art. 546 c.p.p. Da essa si distinguono l'ordinanza, provvedimento giurisdizionale a forma libera, ma sempre motivato, che non provvede in merito alla pretesa punitiva né esaurisce il rapporto processuale in corso, e il decreto, le cui caratteristiche principali sono la possibilità di essere emanato non solo dal giudice, ma anche dal pubblico ministero, e la non necessaria motivazione "a pena di nullità", salvo che tale requisito sia espressamente prescritto dalla legge. Alla scelta formalistica dell'*incipit* dell'art. 125 c.p.p., segue la previsione del comma 6, a norma del quale, in via residuale, tutti gli "altri" provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non sia stabilito diversamente, anche oralmente; scelta ispirata alla massima semplificazione delle attività processuali.

II. Procedimento in camera di consiglio.

1. I requisiti essenziali del procedimento in camera di consiglio, rito caratterizzato da forme semplificate, alternative a quelle dibattimentali, sono contenuti nell'art. 127 c.p.p., norma generale richiamata dal codice tutte le volte in cui è necessario emettere un provvedimento in tempi rapidi, nel rispetto del contraddittorio.

Sono due le fondamentali peculiarità del procedimento camerale: l'assenza della pubblicità dell'udienza e la non necessaria partecipazione delle parti, delle persone interessate e dei loro difensori. Al modello in esame si contrappone il rito *de plano*, ovvero senza alcuna formalità di procedura, disciplinato, ad esempio, dall'art. 36, comma 3, c.p.p. per la dichiarazione di astensione del giudice, dall'art. 47, comma 1, c.p.p. in materia sospensione del processo di merito per richiesta di rimessione (Cass., **sez. un.**, 27 marzo 2003, Previti, *Cass. pen.*, 2003, 2265), o dallo stesso art. 127, comma 9, c.p.p. nell'ipotesi di pronuncia d'inammissibilità dell'atto introduttivo della procedura camerale. Al riguardo, i giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi a Sezioni unite, hanno stabilito che «qualora il codice non preveda che si proceda in camera di consiglio, né faccia espresso riferimento alle forme di cui all'art. 127 c.p.p., è legittimo che su di esse si provveda *de plano*, a meno che il relativo procedimento incidentale si inserisca in un procedimento principale in corso di svolgimento con rito camerale, a contraddittorio orale o cartolare, nel qual caso mutua le forme del procedimento principale» (Cass., **sez. un.**, 11 aprile 2006, De Pascalis, *Cass. pen.*, 2006, 2369; sulla stessa linea, per l'orientamento favorevole alla decisione assunta *de plano*, Cass., sez. I, 30 novembre 2005, Ascione, *CED Cass.*, 232716; Cass., sez. I, 30 gennaio 2004, Hiebeler, *CED Cass.*, 226898; Cass., sez. I, 22 ottobre 1993, Carli, *CED Cass.*, 226759; *contra*, Cass., sez. II, 11 novembre 2005, Albuquerque, *CED Cass.*, 232587; Cass., sez. VI, 21 ottobre 2005, De Curtis, *CED Cass.*, 230204).

2. Il raggio di operatività dell'art. 127 c.p.p. è molto ampio; in alcuni casi si

ricorre al modello descrittivo pedissequamente. Si tratta delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 1, c.p.p. (conflitti di competenza), art. 41, comma 3, c.p.p. (ricusazione), art. 48, comma 1, c.p.p. (rimessione del processo), art. 130, comma 2, c.p.p. (correzione di errori materiali), art. 263, comma 2, c.p.p. (audizione del terzo presso il quale si trovano le cose sequestrate), art. 269, comma 2, c.p.p. (distruzione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate). Altre ipotesi di procedimento in camera di consiglio sono quelle di cui all'art. 409, comma 2, c.p.p. (non accoglimento della richiesta di archiviazione), art. 410, comma 3, c.p.p. (opposizione alla richiesta di archiviazione), art. 428, comma 2, c.p.p. (appello della sentenza di non luogo a procedere), art. 435, comma 3, c.p.p. (revoca della sentenza di non luogo a procedere), art. 443, comma 4, c.p.p. (giudizio di appello contro le sentenze pronunciate a seguito di rito abbreviato), art. 547 c.p.p. (correzione della sentenza), art. 599 c.p.p. (decisioni in camera di consiglio in appello), art. 646, comma 1, c.p.p. (riparazione dell'errore giudiziario), art. 734 c.p.p. (riconoscimento delle sentenze penali straniere), art. 741, comma 2, c.p.p. (riconoscimento delle disposizioni civili delle sentenze penali straniere), art. 743, comma 1, c.p.p. (esecuzione all'estero di sentenze penali di condanna a pena restrittiva della libertà personale). Si applica, inoltre, il procedimento camerale nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. nelle impugnazioni avverso i provvedimenti applicativi di misure cautelari, pur con le modifiche apportate dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, (*Gazz. Uff.*, serie gen., 23 aprile 2015, n. 94) recante le "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla l. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazioni di gravità" (v. *infra*, § 6).

Infine, il modello in esame opera anche nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di patteggiamento, disposto dalla Corte di cassazione in relazione al calcolo riguardante l'ammontare del prezzo oggetto di confisca per equivalente (Cass., sez. II, 9 febbraio 2012, Barone, *CED Cass.*, 251810).

Nei casi, invece, di procedimenti camerati "a contraddittorio necessario", si fa semplicemente rinvio al modello generale dell'art. 127 c.p.p., rispetto al quale sono introdotte alcune integrazioni; si tratta delle ipotesi disciplinate dall'art. 391, comma 1, c.p.p. (udienza di convalida delle misure pre-cautelari), art. 401, comma 1, c.p.p. (incidente probatorio), art. 420, comma 1, c.p.p. (udienza preliminare, celebrata in camera di consiglio, ma alla presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato), art. 441 c.p.p. (giudizio abbreviato), art. 469 c.p.p. (proscioglimento prima del dibattimento), art. 599, comma 3, c.p.p. (rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello), art. 666, comma 3, c.p.p. (procedimento di esecuzione), art. 678, comma 1, c.p.p. (procedimento di sorveglianza) e art. 704, comma 2, c.p.p. (procedimento di estradizione davanti alla Corte di appello).

A queste ipotesi, si contrappongono i casi in cui alle parti non è riconosciuto alcun potere di intervento, pur essendo garantita la conoscenza del procedimento e la possibilità di presentare memorie; ad esempio, la decisione sulla richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero.

3. L'art. 127, comma 1, c.p.p. stabilisce che il giudice o il presidente del col-

legio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai loro difensori. Pur in assenza di specifica prescrizione, l'avviso deve contenere l'oggetto del procedimento; trattandosi dello strumento necessario per la sua instaurazione, l'omessa notifica dell'avviso all'indagato, imputato o condannato (a seconda della fase procedimentale in cui viene celebrata l'udienza camerale) determina la nullità del procedimento, di carattere generale e assoluto. Allo stesso modo, l'omesso avviso alle altre parti interessate è causa di nullità, in virtù di quanto disposto dall'art. 178, lett. b) e c), c.p.p. limitatamente alla partecipazione del pubblico ministero in udienza e all'omessa citazione della persona offesa dal reato e del querelante.

In particolare, riguardo all'avviso dell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, si è stabilito che il giudice deve procedere all'audizione dell'opponente, qualora questi ne abbia fatto domanda, e l'eventuale omissione di tale adempimento determina – in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 127, commi 3 e 5, e 409, comma 2, c.p.p. – una nullità intermedia, da eccepire immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto (Cass., sez. VI, 11 aprile 2014, n. 16169, *CED Cass.*, 259343).

Si è discusso in giurisprudenza sulla necessità di notificare l'avviso dell'udienza camerale anche alla parte civile; soluzione prevalentemente positiva, in virtù sia della generica espressione di "parte" utilizzata dall'art. 127, comma 1, c.p.p., sia del concreto interesse di cui è portatore il danneggiato dal reato (Cass., sez. II, 31 gennaio 1996, Antonelli, *Giust. pen.*, 1997, III, 241). L'avviso di fissazione dell'udienza, inoltre, va notificato alle altre persone interessate al procedimento camerale, ossia a tutti coloro i quali, pur non essendo formalmente "parti" del procedimento, siano titolari di un interesse giuridico, attuale e concreto, coinvolto nel rito in camera di consiglio; emblematica è l'ipotesi del terzo proprietario dei beni assoggettati a sequestro nel procedimento di riesame, ai sensi degli artt. 257, 318 e 322 c.p.p.

Decisamente controverso, invece, è il ruolo della parte civile nel procedimento di riesame ex art. 318 c.p.p.; a tal fine, con una recente decisione, le Sezioni unite, hanno escluso la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento che abbia annullato o revocato in sede di riesame l'ordinanza di sequestro conservativo disposto in favore della parte civile. Nella stessa decisione, è stato affermato che la parte civile «non dovrebbe essere neppure legittimata ad essere avvisata di tale procedimento, stando al regime derogatorio (rispetto a quello contemplato dall'art. 127) previsto dall'art. 324, comma 6, c.p.p., che indica quali destinatari degli avvisi di udienza il pubblico ministero, il difensore e chi ha proposto la richiesta, senza che il richiamo alle "forme previste dall'art. 127" possa indicare un modello diverso ed ulteriore rispetto alla forma del procedimento camerale partecipato» (Cass., sez. un., 20 novembre 2014, Gulletta, *Dir. pen. proc.*, 2015, 14).

4. Destinatario dell'avviso è ovviamente il difensore; qualora l'imputato abbia nominato due difensori di fiducia, si ritiene, per giurisprudenza consolidata, che la mancata notifica dell'avviso ad uno dei due produca una nullità a regime

intermedio (Cass., sez. II, 21 novembre 1997, Accardo, *CED Cass.*, 210594), sanata solo qualora in udienza sia presente uno dei due difensori, senza eccepire nulla al riguardo (Cass., sez. un., 25 giugno 1997, Gattellaro, *Dir. pen. proc.*, 1997, 1074). Qualora, invece, l'imputato sia privo del difensore di fiducia, la mancata citazione del difensore d'ufficio all'udienza camerale, salvi i casi di mancato reperimento o mancata comparizione o abbandono della difesa, è causa di nullità assoluta del procedimento, ai sensi dell'art. 179 c.p.p. (Cass., sez. V, 18 dicembre 1995, Derbari Mounir Ben Zaier, *Cass. pen.*, 1996, 3406).

Nei procedimenti camerale partecipati, l'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., con conseguente sanatoria in difetto di mancata tempestiva eccezione ad opera della parte privata assistita o del difensore designato d'ufficio (Cass., sez. un., 20 settembre 1997, Procopio, *CED Cass.*, 208269).

Diversamente, in materia di revoca e sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estraddando che abbia chiesto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trovi detenuto, qualora tale incombente abbia avuto luogo in assenza dei difensori di fiducia non preventivamente avvisati, non sussiste la nullità di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., considerato che l'invito "ad audiendum" ex art. 127 c.p.p. non è assimilabile all'interrogatorio o all'esame, e «si concreta in una mera richiesta di rilasciare spontanee dichiarazioni nell'ambito della procedura camerale, che non prevede il diritto del difensore di essere presente, con la conseguenza che l'omesso avviso a quest'ultimo non comporta alcuna nullità» (Cass., sez. VI, 4 aprile 2006, Cura, *CED Cass.*, 234731).

5. La disciplina di genere, contemplata dall'art. 127, comma 3, c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso, nonché i difensori sono sentiti se compaiono; pertanto, non incombe sul giudice un obbligo di disporre l'audizione, che deve avvenire sempre a richiesta, anche della persona offesa (Cass., sez. VI, 11 febbraio 1999, Bellasai, *CED Cass.*, 212702). Pertanto, qualora la parte non eserciti autonomamente tale diritto, né manifesti l'intenzione di esercitarlo, nessuna violazione procedurale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga all'atto decisionale senza alcuna audizione della stessa (Cass., sez. VI, 15 ottobre 1999, De Sanctis, *Riv. pen.*, 2000, 397).

Diversa, invece, la posizione dell'imputato, assistita da maggiori garanzie, e la cui richiesta di partecipazione all'udienza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza di cui all'art. 127, comma 2, c.p.p. (Cass., sez. VI, 3 maggio 2011, Musicò, *CED Cass.*, 250057).

A tal fine, l'art. 127, comma 4 c.p.p., prevede che l'udienza è rinviata nell'ipotesi di legittimo impedimento dell'imputato o condannato, che abbia chiesto di essere sentito personalmente, e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. Conseguentemente, qualora nel giudizio di appello, celebrato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 c.p.p., venga presentato un certificato medico che attesti l'assoluto impedimento a comparire dell'imputato,

l'udienza deve essere rinviata, dovendosi equiparare la documentazione prodotta ad una manifestazione univoca della volontà di partecipare (Cass., sez. VI, 18 dicembre 2006, R.D., *Arch. n. proc. pen.*, 2007, 494).

6. Un significativo contrasto giurisprudenziale ha interessato l'audizione del detenuto nel procedimento di riesame dei provvedimenti applicativi di misure coercitive. Com'è noto, infatti, la disciplina dell'art. 309, comma 8, c.p.p. opera un mero rinvio all'art. 127 c.p.p., che delinea un modello generale di procedimento camerale a partecipazione non necessaria, secondo cui l'interessato (espressione ampia che intende tanto l'imputato cui è applicata una misura cautelare, quanto il condannato definitivo) ha diritto ad essere sentito se compare; qualora sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, ha diritto di essere sentito prima dell'udienza camerale dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui è ristretto (art. 127, comma 3, c.p.p.).

Secondo un primo orientamento, in base ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 31 gennaio 1991 n. 45, il diritto del detenuto o internato a essere sentito personalmente vincola il giudice, a pena di nullità assoluta e insanabile, a disporre la traduzione davanti a sé, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale (Cass., sez. VI, 12 marzo 2007, C., *Guida dir.*, 2007, 29, 97), e senza che da ciò scaturisca l'inefficacia della misura già adottata (Cass., sez. VI, 31 ottobre 2013, Blam, *Dir. pen. proc.*, 2014, 706).

A questo orientamento maggioritario se ne è contrapposto un altro, secondo cui, data la natura tipicamente camerale del procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 127, comma 3, c.p.p., il diritto ad interloquire del detenuto fuori circoscrizione sarebbe pienamente garantito dall'audizione dello stesso presso il magistrato di sorveglianza, prima del giorno dell'udienza; conseguentemente, solo l'eventuale omissione di tale audizione può produrre una nullità assoluta ed insanabile dell'udienza camerale e del suo provvedimento conclusivo (Cass., sez. IV, 29 maggio 2013, n. 26993, *CED Cass.*, 255461; Cass., sez. IV, 12 luglio 2007, Cammarata, *CED Cass.*, 237886; Cass., sez. II, 27 giugno 2006, Scarcia, *CED Cass.*, 235313).

In tale panorama interpretativo, è intervenuto l'art. 1 della l. n. 47 del 2015, con la modifica dell'art. 309, comma 6, c.p.p., secondo cui con la richiesta di riesame, oltre a poter essere enunciati anche i motivi di gravame, «l'imputato può chiedere di comparire personalmente». Inoltre, l'art. 11 della novella, entrata in vigore l'8 maggio 2015, ha aggiunto al comma 8-bis dell'art. 309 c.p.p. (dedicato alla legittimazione del p.m. richiedente la misura a partecipare all'udienza camerale) il seguente ulteriore periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».

La nuova legge, peraltro, non ha modificato l'art. 309, comma 8, c.p.p. che continua a rinviare alle disposizioni generali del procedimento in camera di consiglio contenute nell'art. 127 c.p.p., lasciando immutata la possibilità, per il ricorrente detenuto fuori distretto, di intervenire nel procedimento camerale chiedendo di essere sentito, prima dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione (Rel. n. III/03/2015, 6 maggio 2015, www.cortedicassazione.it). Cfr., anche, *infra*, Quadro essenziale *sub* artt. 309-311 c.p.p.

III. (Segue): memorie ed impugnazione del provvedimento conclusivo del rito camerale.

1. Nel modello camerale tipico, opera il contraddittorio cartolare prescritto dall'art. 127, comma 2, c.p.p., che prevede la possibilità di presentare memorie in cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza. Secondo la prevalente opinione, si tratta di termini liberi, sulla base di quanto stabilito dall'art. 172, comma 5, c.p.p., a norma del quale: «Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere».

La memoria rappresenta il tipico atto di parte, diretto a dare fondatezza alle argomentazioni difensive e a chiarire o integrare elementi conoscitivi già emersi o allegati, e si distingue dalle richieste scritte, perché non obbliga il giudice a provvedere. Dell'avvenuto deposito delle memorie non è necessario dare atto alle altre parti mediante notifica o comunicazione, «in assenza di una disposizione che preveda un termine a comparire, durante il quale esse e i loro difensori possano prendere visione degli atti» (Cass., sez. I, 15 ottobre 1996, Priebke, *Giust. pen.*, 1998, III, 12). Ovviamente, si ritiene obbligatorio il deposito delle memorie o di eventuale documentazione allegata presso la cancelleria del giudice competente; peraltro, la mancata presentazione entro il termine stabilito determina la irricevibilità delle memorie, superata dalla sola possibilità di esposizione orale in udienza tramite conclusioni scritte o dal deposito di memorie in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 121 c.p.p. In ogni caso, non possono essere acquisiti atti al di fuori del contraddittorio (Cass., sez. IV, 17 giugno 2003, C., *CED Cass.*, 226384) e, anche in sede di ricorso per cassazione, eventuali produzioni documentali devono pervenire entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza con memoria depositata in cancelleria (Cass., sez. fer., 25 luglio 2003, J., *CED Cass.*, 226384). Nel procedimento camerale di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale di cui all'art. 121 c.p.p., bensì da quella speciale di cui all'art. 127, comma 2, espressamente richiamata dall'art. 310 c.p.p., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza (Cass., sez. I, 7 febbraio 2012, Carta, *CED Cass.*, 251864).

2. Il provvedimento conclusivo del rito camerale assume, di regola, la forma di ordinanza, comunicata o notificata senza ritardo alle parti, alle altre persone interessate e ai loro difensori, che possono proporre ricorso per cassazione; tale impugnazione non ha effetto sospensivo, a meno che il giudice che ha emesso l'ordinanza disponga diversamente con decreto motivato. Secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, mediante il ricorso per cassazione, sebbene non espressamente previsto dalla norma, possono dedursi solo vizi di carattere procedurale, concernenti il mancato rispetto delle forme e del principio del contraddittorio, come contemplati dall'art. 127, commi 1, 3, 4 e 5, c.p.p. (Cass., sez. V, 8 gennaio 1996, Telleri, *CED Cass.*, 204475).

3. È opportuno evidenziare che, qualora il provvedimento conclusivo del rito camerale non risolva una questione meramente incidentale, ma abbia ad oggetto

una decisione sul merito dell'imputazione, assume la forma della sentenza; è il caso, ad esempio, del procedimento in camera di consiglio in sede di appello, disciplinato dall'art. 599 c.p.p., caratterizzato dall'essere un giudizio a contraddittorio ridotto, a causa della limitata estensione dell'oggetto di accertamento.

IV. Obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

1. L'art. 129 c.p.p. rappresenta l'attuazione del principio del *favor rei* nel vigente codice; si tratta, infatti, di una norma improntata ad esigenze di economia processuale e di giustizia, per la quale, in qualsiasi stato e grado del processo in cui sia possibile pervenire ad una decisione di merito, il giudice, direttamente investito della cognizione sul fatto, ha il potere di emettere sentenza di proscioglimento. Si stabilisce, inoltre, al comma 2, che in presenza di una causa di estinzione del reato, quando dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronunzia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta. La norma, come enunciato di carattere generale, desunto dalla stessa collocazione sistematica nel libro II dedicato agli atti, e dall'espresso richiamo contenuto nell'art. 531, comma 2, c.p.p. riconosce un interesse dell'imputato al proscioglimento nel merito, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, che obbliga all'immediata declaratoria di cause di non punibilità, prevista dall'art. 129, comma 1, c.p.p.

In applicazione di tali principi, nel giudizio di secondo grado, sopravvenuta una causa estintiva del reato, qualora sia necessario valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili e, all'esito di una tale valutazione, il suddetto compendio risulti insufficiente a dimostrare la responsabilità nel merito dell'imputato, il giudice d'appello è comunque tenuto a pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito, pur a fronte della sussistenza di una causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass., sez. III, 9 luglio 2012, n. 26863, www.processopenaleegiustizia.it).

Si è, però, precisato che in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione *ex art.* 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, *ictu oculi*. In tal modo, la valutazione al riguardo si avvicina di più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento" ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Cass., sez. IV, 28 ottobre 2013, B.F., *Dir. pen. proc.*, 2013, 1417). Pertanto la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini

ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata (Cass., Sez. IV, 14 maggio 2012, n. 18139, www.processopenaleegiustizia.it).

2. La disciplina di cui all'art. 129 c.p.p. ha dato luogo a consistenti dubbi interpretativi in materia di procedimento per decreto; così, dirimendo un pregresso contrasto di giurisprudenza, le sezioni unite hanno escluso che il giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto penale di condanna, sia abilitato a prosciogliere l'imputato ai sensi della citata disposizione; e ciò diversamente da quanto avviene in sede di decisione sulla richiesta di emissione del decreto, in forza dell'espressa previsione dell'art. 459, comma 3, c.p.p. (Cass., sez. un., 4 giugno 2010, n. 21243, *Arch. pen.*, 2010, 103).

Al riguardo, è stato ribadito quanto precedentemente affermato dalla Cassazione nella sua più autorevole composizione: vale a dire che l'art. 129 c.p.p. non conferisce al giudice un potere di giudizio ulteriore, inteso quale occasione "atipica" di decidere la *res iudicanda*, ma si limita ad enunciare una regola di condotta e di giudizio – quella della precedenza della declaratoria delle cause di non punibilità considerate, ove ne ricorrano le condizioni, su altri eventuali provvedimenti decisionali adottabili dal giudice – destinata a trovare attuazione con l'osservanza della disciplina relativa alla fase e al grado in cui il processo si trova e nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass., sez. un., 30 marzo 2005, Bracale, *CED Cass.*, 231164).

A tal fine, il giudice per le indagini preliminari, cui sia pervenuta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, può pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale o sull'inoffensività della condotta (Cass., sez. III, 29 gennaio 2014, n. 3914, *CED Cass.*, 258298). Ne discende che l'eventuale necessità di approfondimento del quadro probatorio impone la restituzione degli atti al p.m., ai sensi dell'art. 459, comma 3, c.p.p., non essendo idonee, per l'affermazione della penale responsabilità, le sole dichiarazioni accusatorie contenute nella querela (Cass., sez. VI, 10 luglio 2013, n. 29538).

Si è specificato, inoltre, che in tale procedimento speciale, il G.i.p. può pronunciare sentenza solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 129 c.p.p., e non anche quando la prova risulti insufficiente, mancante o contraddittoria (Cass., sez. II, 14 gennaio 2013, n. 1631, *CED Cass.*, 254449).

Nella fase successiva all'opposizione a decreto penale, il giudice per le indagini preliminari non avrebbe, di conseguenza, la possibilità di applicare la regola in questione. In tale fase, infatti, il G.i.p. è spogliato di poteri decisori sul merito dell'azione penale, incombendo su di esso, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., solo poteri-doveri di «propulsione processuale» a contenuto vincolato, correlati alle opzioni dell'opponente riguardo al rito (emissione del decreto di giudizio immediato, fissazione dell'udienza per il giudizio abbreviato, adempimenti connessi alla richiesta

di applicazione della pena), con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 464, comma 2, c.p.p. «Non sussistono, perciò, in tale ipotesi, le ragioni che hanno indotto le sezioni unite a negare l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. Al contrario, il sub-procedimento di oblazione rappresenta una *sedes* nella quale – sempre alla luce della ricostruzione delle sezioni unite – può bene innestarsi la regola, enunciata dalla citata disposizione, di precedenza della declaratoria delle cause di non punibilità rispetto agli altri provvedimenti decisionali adottabili dal giudice, anche per quanto attiene alla gerarchia tra le formule di proscioglimento delineata dal comma 2» (C. cost., 13 febbraio 2015, n. 14).

V. Non punibilità per particolare tenuità del fatto e sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

1. Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (*Gazz. Uff.*, serie gen., 18 marzo 2015, n. 64), recante le “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto”, introduce con l'art. 131-*bis* c.p. una nuova causa di non punibilità relativa ai soli reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

Uno dei nodi problematici posti all'attenzione del dibattito concerne la possibilità o meno per il giudice di pronunciare una decisione liberatoria per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Un primo dato testuale è relativo alla espressa esclusione, fra le formule di proscioglimento ivi elencate, delle cause di non punibilità, pur essendo la norma rubricata “Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”.

Invero, nello schema di decreto inizialmente predisposto dalla Commissione, la nuova causa di non punibilità veniva fatta rientrare nelle ipotesi contemplate dall'art. 129, comma 1, c.p.p.; soluzione, questa, poi espunta dal testo definitivo. Tuttavia, la scelta finale di esclusione della tenuità del fatto dal testo dell'art. 129 non sembra escludere in radice interpretazioni estensive o analogiche della disposizione in esame.

A tal fine, una parte della dottrina non ammette la tenuità del fatto nel novero delle pronunce contenute nell'art. 129 c.p.p., muovendo dal rilievo che la causa di non punibilità può essere dichiarata esclusivamente dopo l'accertamento della sussistenza della penale rilevanza e dell'attribuibilità all'imputato del fatto per cui si procede. Nel suo più autorevole consesso, la Cassazione ha riportato le differenti posizioni dottrinarie circa la corretta formula da adottare per il proscioglimento dettato dalla sussistenza di cause di non punibilità, evitando così espressamente di prendere posizione (Cass., **sez. un.**, 29 maggio 2008, Guerra, *CED Cass.*, 240814).

In altre decisioni, invece, è stata più volte espressamente ammessa la rilevanza di cause di non punibilità con sentenza pronunciata *ex art.* 129 c.p.p.: in alcune pronunce è stata riconosciuta la rilevanza di ufficio, dal giudice adito in sede di patteggiamento, della situazione prevista dall'art. 384 c.p. – ossia l'aver commesso

il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore - sebbene non invocata dall'imputato (Cass., sez. VI, 6 dicembre 2012, Ricciardi, *CED Cass.*, 254104).

Svariate, poi, sono le decisioni che hanno dichiarato l'esistenza di cause di non punibilità *ex art.* 129 c.p.p. nel giudizio di cassazione; così Cass., sez. VI, 1° marzo 2001, Fiori, *CED Cass.*, 218875, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, «perché il reato è stato commesso da persona non punibile ai sensi dell'art. 598 c.p.»; così come è stata annullata senza rinvio la sentenza impugnata «perché l'imputato non è punibile *ex art.* 599, comma 2, c.p.» (Cass., sez. V, 15 febbraio 2005, Sanpaolesi, *CED Cass.*, 231896).

Del resto la Corte di cassazione ha più volte, anche recentemente, applicato “analogicamente” il principio fissato dall'art. 129 c.p.p. nel giudizio di legittimità (così, Cass., sez. V, 13 giugno 2014, Oguekemma, *CED Cass.*, 262108; Cass., sez. IV, 24 settembre 2002, Gambini, *CED Cass.*, 225693).

In alcune decisioni si è ritenuto possibile rilevare di ufficio, nel giudizio di legittimità, l'esistenza di cause di non punibilità con la formula “perché il fatto non costituisce reato” e annullare senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, la sentenza di condanna, così adottando un dispositivo espressamente previsto dall'art. 129 c.p.p. In tal modo, i giudici di legittimità hanno applicato di ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., in relazione al reato di false dichiarazioni al pubblico ministero (Cass., sez. VI, 8 gennaio 2003, Cavalieri, *CED Cass.*, 224259), nonché con riferimento al reato di favoreggiamento, in quanto espressione della *cognitio facti ex actis* espressamente riconosciuta all'organo di legittimità (Cass., sez. VI, 18 febbraio 2014, Grieco, *CED Cass.*, 259110). A tal fine, è doveroso ricordare come recentemente, la Corte di cassazione ha statuito che la particolare tenuità del fatto può applicarsi anche in sede di legittimità, nei procedimenti in corso, con conseguente retroattività della legge più favorevole, in applicazione di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, c.p.p., quale questione rilevabile d'ufficio che non sarebbe stato possibile trattare in appello. A tal fine, nel giudizio di legittimità deve preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile (Cass., sez. III, 15 aprile 2015, n. 15449, www.processopenaleegiustizia.it).

Vi è da registrare, però, come l'asserita rilevabilità d'ufficio – nel giudizio di cassazione e nei riti speciali – di una causa di non punibilità *ex art.* 129 c.p.p., evidenzia l'ulteriore e stringente problema della necessità di assicurare un'interlocuzione – almeno potenziale – dell'imputato e della persona offesa in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 131-*bis* c.p.: dato sul quale si registra una carenza dell'intervento normativo di nuovo conio.

Altro profilo assolutamente non secondario è relativo all'efficacia attribuibile nei giudizi civili e amministrativi alla sentenza pronunciata *ex art.* 129 c.p.p. per particolare tenuità del fatto. Infatti, il nuovo art. 651-*bis* c.p.p. attribuisce efficacia

extra-penale di giudicato alle sole sentenze pronunciate «in seguito a dibattimento» o «a norma dell'art. 442». Si può ipotizzare che, ove la pronuncia ex artt. 129 c.p.p. e 131 *bis* c.p. sia emessa all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario o del rito abbreviato, potrebbe fare stato anche nei giudizi civili ed amministrativi per le restituzioni ed il risarcimento del danno; se, invece, la stessa venga adottata in altra sede, e comunque in assenza di un accertamento sulla responsabilità dell'imputato, la conclusione sarebbe opposta (Rel. n. III/02/2015, 23 aprile 2015, www.cortedicassazione.it).

Non si può, però, fare a meno di ricordare come la Corte di cassazione, nel suo più autorevole consesso, abbia stabilito il seguente principio di diritto: «l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo delle varie fasi e dei diversi gradi del processo (artt. 425, 469, 529, 530, 531 c.p.p.), ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice, il quale, di fronte ad una riconosciuta causa di non punibilità, deve adottare la corrispondente decisione allo stato degli atti, senza che possa trovare spazio una qualsiasi altra attività non essenziale» (Cass., sez. un., 25 gennaio 2005, De Rosa, *CED Cass.*, 230529).

Accogliendo tali conclusioni, il presupposto del potere del giudice di rilevare l'esistenza di una causa di non punibilità – sia nel giudizio di legittimità, sia nei riti speciali – dovrebbe essere individuato *in primis* in altre disposizioni «specifiche per ogni diverso tipo di giudizio» (Rel. n. III/02/2015, 23 aprile 2015, www.cortedicassazione.it).

VI. Correzione di errori materiali.

1. Oggetto di correzione con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. sono esclusivamente i provvedimenti del giudice, emessi nelle forme tipiche di sentenza, ordinanza o decreto; tutti gli altri atti giurisdizionali non aventi tale natura, ovvero tutti i provvedimenti, che, pur qualificati come tali, siano emessi senza particolari formalità, ex art. 125, comma 6, c.p.p., sono sottratti al rimedio in esame. Inoltre, passibili di correzione sono solo gli originali dei provvedimenti, quando siano completi di tutti i loro elementi strutturali e contenutistici, ed abbiano efficacia oggettiva. Come tale, la disciplina di cui all'art. 48 norme att. c.p.p., relativa alle cancellature, variazioni ed aggiunte, si applica agli atti non ancora compiuti e a quei provvedimenti che, pur venuti ad esistenza, siano caratterizzati da lievissime imprecisioni, come errori di grammatica o di sintassi.

2. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, il procedimento di correzione segue le forme del rito camerale; pertanto, al difensore dell'imputato deve essere notificato l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., trattandosi di vizio concernente l'omessa citazione dell'imputato. A tal fine, è stato ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare corregga con procedura *de plano* il decreto che dispone il giudizio, modificando l'organo giudicante, nono-

stante così facendo abbia individuato il giudice competente, in quanto l'omessa osservanza della procedura prevista dall'art. 127 c.p.p. comporta la sottrazione ad ogni controllo del suo operato (Cass., sez. I, 9 marzo 2006, Autorino, *CED Cass.*, 234091).

La procedura *ex art.* 130 c.p.p. può essere instaurata sia a richiesta di parte, sia d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento; se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice *ad quem*.

3. Il procedimento di correzione ha ad oggetto i soli errori od omissioni materiali e non concettuali, la cui presenza non determina nullità e la cui eliminazione non comporta una modifica essenziale del provvedimento. Pertanto, il procedimento di correzione non è esperibile per emendare la pena illegittima, determinata in violazione dei principi di legge (Cass., sez. I, 1 luglio 2014, Imparolato, *CED Cass.*, 261091).

La procedura *de quo* non può essere utilizzata per correggere qualunque imprecisione o inesattezza contenuta nei provvedimenti del giudice, ma, fermi restando i limiti esplicitamente posti dalla norma processuale, deve comunque trattarsi della mancanza o della incompletezza di uno dei requisiti previsti per la validità o la esistenza del provvedimento stesso (Cass., sez. IV, 20 febbraio 2006, De Cato, *CED Cass.*, 233958). È stato precisato, altresì, che con il procedimento di correzione non sono emendabili gli *errores in iudicando*, non essendo realizzabile alcun ripensamento di quanto già deliberato (Cass., sez. VI, 25 febbraio 2003, Oliveri, *CED Cass.*, 225898). Così, in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge, ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del p.m., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 c.p.p. – perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena – né in osservanza dell'art. 1 c.p. ed in forza del compito istituzionale proprio della Cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione. Ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della *reformatio in peius* (Cass., sez. VI, 11 dicembre 2013, G., *CED Cass.*, 257672).

4. Le sezioni unite hanno risolto un contrasto interpretativo in materia di liquidazione delle spese in favore della parte civile, ammettendo l'esperibilità della procedura di correzione dell'errore materiale qualora il giudice, con la sentenza di applicazione della pena, abbia omesso di condannare l'imputato alla liquidazione delle spese in favore della parte civile. La Cassazione, a tal fine, ha precisato che in connessione con la nozione di "errore" quale divergenza aperta e casuale tra il voluto ed il manifestato, tradizionalmente elaborata da dottrina e giurisprudenza, sono emendabili con l'istituto della correzione le omissioni di statuizioni

obbligatorie di natura accessoria ed a contenuto predeterminato. Nel caso di specie, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in sede di procedimento di applicazione della pena si configurava come una conseguenza necessitata della sentenza di patteggiamento, essendo la determinazione del *quantum* liquidato nient'altro che una mera operazione tecnico-esecutiva ancorata a precisi presupposti e parametri oggettivi (Cass., sez. un., 21 febbraio 2008, B., CED Cass., 238426).

5. Dalla correzione degli errori materiali è necessario distinguere la disciplina del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ex art. 625-bis c.p.p., introdotto dall'art. 6, comma 6, l. 26 marzo 2001, n. 128. L'introduzione di quest'ultimo mezzo di gravame ha comportato la netta distinzione fra i due concetti di errore materiale e di fatto, spesso in passato sovrapposti nell'interpretazione dell'art. 130 c.p.p. Invero, i giudici di legittimità, riuniti nel supremo consesso, avevano già stabilito che non era consentito avvalersi del rimedio disciplinato dall'art. 130 c.p.p. per modificare l'errore di fatto in cui fosse incorso il giudice, poiché, in tal modo, si sarebbe introdotta un'inammissibile modifica della decisione, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 9 ottobre 1996, Armati, *Arch. n. proc. pen.*, 1996, 869). Se, però, la nozione di errore materiale, inficiante l'atto nella sua esteriorità, era già ampiamente conosciuta nel processo penale, più difficile è stato il cammino interpretativo per giungere alla nozione di errore di fatto. Sono, a tal fine, intervenute le sezioni unite, secondo cui l'errore di fatto consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al suo giudizio, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Cass., sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, *Cass. pen.*, 2002, 2620; identica la conclusione interpretativa a cui giunge Cass., sez. un., 27 marzo 2002, Basile, *Giur. it.*, 2003, 140). È stato chiarito, inoltre, che con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. non possono essere fatti valere errori materiali o di fatto verificatisi al di fuori dell'attività propria della Cassazione (Cass., sez. III, 31 marzo 2003, Marsalone, *Riv. pen.*, 2004, 90).

6. L'ordinanza che dispone la correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. è inoppugnabile, atteso che avverso di essa il codice non prevede alcun mezzo di gravame, la cui esperibilità deve essere espressamente prevista dalla legge, in virtù del principio di tassatività, enunciato dall'art. 568, comma 1, c.p.p., cui è informato il regime delle impugnazioni. Del resto, la possibilità di adire con ricorso la Corte di cassazione non può farsi derivare dal rinvio alle forme previste dall'art. 127 c.p.p. contenuto nell'art. 130 c.p.p., giacché tale rinvio deve ritenersi limitato alle regole dell'udienza camerale e non implica la ricezione completa del modello previsto da tale norma, compresa la possibilità di impugnazione del provvedimento, proprio in quanto tale possibilità dovrebbe essere pur sempre prevista dalla leg-

ge per il richiamato principio della tassatività delle impugnazioni e dei relativi mezzi sancito dall'art. 568, comma 1, c.p.p. (Cass., sez. V, 17 novembre 2009, Bisconti, *CED Cass.*, 245094; Cass., sez. II, 23 aprile 2007, G., *Guida dir.*, 2007, 30, 65). In senso contrario, è stata riconosciuta l'impugnabilità mediante ricorso per cassazione dell'ordinanza che decide sull'istanza di correzione degli errori materiali (Cass., sez. II, 21 marzo 2012, Sini, *CED Cass.*, 252463).

Memorie nel procedimento in camera di consiglio
--

Tribunale di¹

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome) nel processo penale n.² poiché è stato notificato³ in data .../.../... decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per il giorno .../.../..., alle ore, davanti al Tribunale di⁴ espone quanto segue:

... ..
⁵.

Luogo e data⁶

Sottoscrizione del difensore

¹ Oppure: “Giudice per l’udienza preliminare di”; “Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di”; “Corte di assise di”; “Corte di appello di”; “Corte di assise di appello di”; “Corte di cassazione”; “Tribunale di sorveglianza di”.

² Oppure: “procedimento”.

³ L’avviso di fissazione dell’udienza deve essere comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della predetta. Qualora l’imputato sia privo di difensore di fiducia, l’avviso va notificato a quello d’ufficio.

⁴ Ovvero, fornire l’indicazione del diverso organo di giustizia.

⁵ Illustrare il contenuto della memoria e le ragioni per cui è redatta.

⁶ Le memorie possono essere depositate in cancelleria fino a cinque giorni prima dell’udienza.

Ricorso in cassazione contro l'ordinanza emessa in camera di consiglio

Corte di cassazione – Sezioni penali

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome)⁷, difensore di fiducia/d'ufficio di (nome e cognome), imputato⁸ nel processo penale n.⁹ con il presente atto propone

ricorso per cassazione

avverso l'ordinanza emessa nel procedimento in camera di consiglio dal Tribunale¹⁰ di in data .../.../... per i seguenti

*motivi*¹¹

... ..
... ..

Pertanto, si chiede che la Corte di cassazione

... ..
... ..¹².

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

⁷ Il ricorso per cassazione può essere proposto anche personalmente dall'imputato. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la facoltà d'impugnazione personale è esclusiva dell'imputato (Cass., sez. VI, 14 aprile 2003, p.o. in proc. Maiga, *Guida dir.*, 2003, 37, 77; Cass., sez. III, 2 aprile 2003, p.c. Amendola in proc. Nitti, *Guida dir.*, 2003, 31, 74) e ciò vale con particolare riferimento alla disciplina del ricorso per cassazione. I giudici di legittimità, al riguardo, hanno specificato che le altre parti private e la persona offesa debbono avvalersi di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Cass., sez. V, 22 marzo 1999, De Vincenza, *Arch. n. proc. pen.*, 1999, 426). L'art. 613, comma 1, c.p.p. infatti, stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi aggiunti devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Suprema Corte, «salvo che la parte non vi provveda personalmente», è meramente «ricognitivo» di quanto previsto dall'art. 571, comma 1, c.p.p. ed esclude qualsiasi potestà d'impugnazione personale in capo a soggetti diversi dall'imputato, come la persona offesa (Cass., **sez. un.**, 16 dicembre 1998, Messina, *Giur. it.*, 1999, 2369), o il custode di cose sequestrate (Cass., **sez. un.**, 21 giugno 2000, Adragna, *Giur. it.*, 2002, 604).

⁸ O: "persona sottoposta alle indagini".

⁹ Oppure: "procedimento n.".

¹⁰ Oppure dal: "Giudice per l'udienza preliminare di"; "Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di"; "Corte di assise di"; "Corte di appello di"; "Corte di assise di appello di"; "Tribunale di sorveglianza di".

¹¹ I motivi coincidono con uno o più casi di ricorso contemplati dall'art. 606, comma 1, c.p.p.

¹² Specificare le richieste (annullamento, con o senza rinvio, rettificazione).

Richiesta di correzione di errori materiali
--

Tribunale di¹³

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome), imputato¹⁴ nel processo penale n.¹⁵, deduce che l'atto¹⁶ redatto da questo Giudice contiene un errore materiale.

Si evidenzia, a tal fine, che

... ..

... ..¹⁷.

Poiché l'eliminazione di tale errore non comporta modificazioni essenziali dell'atto, il sottoscritto chiede, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la sua correzione.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

¹³ Oppure: "Giudice per l'udienza preliminare di"; "Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di"; "Corte di assise di"; "Corte di appello di"; "Corte di assise di appello di".

¹⁴ Ovvero: "indagato".

¹⁵ O: "procedimento penale n.".

¹⁶ Es.: la sentenza, l'ordinanza o il decreto.

¹⁷ Spiegare le ragioni "materiali" dell'errore e dove si annida.

TITOLO III | DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI

134. Modalità di documentazione. – 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.

4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.

135. Redazione del verbale. – 1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.

136. Contenuto del verbale. – 1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.

137. Sottoscrizione del verbale. – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute,

anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.

138. Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia. – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato.

139. Riproduzione fonografica o audiovisiva. – 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.

3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.

4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.

5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.

140. Modalità di documentazione in casi particolari. – 1. Il giudice dispone che si effettuino soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.

2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché

sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.

141. Dichiarazioni orali delle parti. – 1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

141-bis. Modalità di documentazione dell'in-

terrogatorio di persona in stato di detenzione. – 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

142. Nullità dei verbali. – 1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

TITOLO IV | TRADUZIONE DEGLI ATTI

143. Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali.

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.

143-bis. Altri casi di nomina dell'interprete.

1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale

caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.

3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.

4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.

144. Incapacità e incompatibilità dell'interprete.

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

- a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
- b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà d'astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

2. Quando esiste un motivo di ricasazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono

145. Ricasazione e astensione dell'interprete.

1. L'interprete può essere ricasato per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

2. Quando esiste un motivo di ricasazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono

gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.

3. La dichiarazione di ricazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.

4. Sulla dichiarazione di ricazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.

146. Conferimento dell'incarico. – 1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli,

senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.

147. Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete. – 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolarsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.

Quadro essenziale

I. Il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali. – II. L'obbligo di traduzione degli atti. – III. L'accertamento della lingua conosciuta dall'imputato. – IV. L'assistenza gratuita dell'interprete. – V. (Segue): incapacità e incompatibilità. – VI. Ricusazione e astensione dell'interprete. – VII. Conferimento dell'incarico e adempimenti. – VIII. Il diritto della persona offesa all'interpretariato e traduzione di atti.

I. Il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali.

1. Alla traduzione degli atti, il codice di procedura penale dedica il titolo IV del libro II. L'*incipit* è costituito dall'art. 143, comma 1, che riconosce all'imputato il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete «al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa». La disposizione in esame è stata oggetto di un'incisiva modifica ad opera del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (*Gazz. Uff.*, serie gen., 18 marzo 2014, n. 64), di attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione e alla traduzione degli atti nei procedimenti penali, come da delega di cui alla l. 6 agosto 2013, n. 96.

La nuova normativa riconosce il diritto alla interpretazione e alla traduzione degli atti in favore dell'imputato che non conosca la lingua italiana, modificando sia gli artt. 104 e 143 c.p.p., sia l'art. 67, comma 2, norme att. c.p.p. In tal modo, il diritto alla comprensione linguistica e alla traduzione degli atti viene considerato un vero e proprio presupposto processuale, ed elevato da una posizione secondaria a "super-diritto", secondo la c.d. Tabella di marcia di Stoccolma (Riso-

luzione del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati nei procedimenti penali), di centrale importanza per la cooperazione giudiziaria e il riconoscimento reciproco delle sentenze penali fra gli Stati membri dell'Unione europea.

2. Il d.lgs. n. 32 del 2014 introduce significative modifiche, come dimostra la complessa elaborazione giurisprudenziale che si confrontava da tempo con l'insufficienza della disciplina codicistica in materia di interpretazione e traduzione degli atti. In linea generale, è operata una totale riscrittura dell'art. 143 c.p.p. a partire dalla sua rubrica, intitolata non più «Nomina dell'interprete», bensì «Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali», coerentemente con lo spirito della direttiva europea di attuazione, che opera il riconoscimento della tutela linguistica come espressione del diritto di difesa. Non a caso, il diritto all'assistenza dell'interprete, espressamente riconosciuto dall'art. 111, comma 3, Cost., trova la sua origine nelle fonti sovranazionali. Stabiliscono, infatti, l'art. 6, par. 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'art. 14, par. 3, lett. f) del Patto internazionale dei diritti civili e politici che l'accusato di un reato, qualora non comprenda o non parli la lingua impiegata nell'udienza, ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete.

Tali principi vengono positivamente recepiti dall'art. 2 legge delega per l'emanazione c.p.p., che vincola il legislatore delegato ad adeguare il codice di rito «alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale». Occorre, però, attendere la l. cost. 23 novembre 1999, n. 2 che, con la modifica dell'art. 111 Cost. e l'inserimento dei principi del giusto processo, opera l'espresso riconoscimento della tutela linguistica come espressione del diritto di difesa ed autentica estrinsecazione del contraddittorio processuale. Nonostante ciò, la normativa interna presentava svariate criticità, colmate spesso dalla giurisprudenza, che, dall'entrata in vigore del c.p.p. ad oggi, ha svolto una vasta opera interpretativa, implementata dall'aumento del fenomeno dell'immigrazione nel nostro paese.

3. La novella del 2014 rappresenta una prima attuazione delle norme sovranazionali ed una modifica di senso compiuto. Nel testo novellato dell'art. 143, comma 1, che distingue i due momenti della interpretazione e traduzione degli atti, è sancito il diritto dell'imputato all'assistenza di un interprete durante le fasi «orali» del processo, non limitato alla mera conoscenza dell'imputazione, ma esteso «al compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa». In primo luogo nel concetto di udienza vanno comprese sia le udienze pubbliche sia quelle in camera di consiglio. In secondo luogo, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete spetta anche all'indagato, come stabilisce il nuovo testo dell'art. 143 che lo riconosce «per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento». Al riguardo, già in passato la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto, aveva avuto modo di chiarire che l'art. 143 c.p.p. si applicava anche alla fase delle indagini preliminari, in virtù sia dell'espressa estensione, operata dall'art. 61 c.p.p., dei diritti dell'imputato all'inda-

gato, sia in considerazione della assistenza linguistica come irrinunciabile strumento di difesa (C. cost. n. 10 del 1993).

II. L'obbligo di traduzione degli atti.

1. Una fondamentale modifica, introdotta dal d.lgs. n. 32 del 2014, concerne il superamento della distinzione tra atto orale ed atto scritto, che in passato delimitava l'ambito di applicazione dell'art. 143 c.p.p. ai soli atti orali, lasciando alla giurisprudenza delle Sezioni unite il compito di fornire interpretazioni suppletive degli atti scritti meritevoli di traduzione. Negli anni, infatti, la materia della traduzione degli atti del procedimento penale è diventata sempre più oggetto di esame da parte dei giudici di legittimità, a causa dell'aumento del fenomeno dell'immigrazione nel nostro paese. A tal fine, nei confronti dell'imputato che non comprendeva la lingua italiana, per lungo tempo si era ritenuta obbligatoria la traduzione dei soli atti orali, compiuti alla sua presenza (Cass., sez. I, 20 dicembre 2004, O., *CED Cass.*, 230142; Cass., sez. I, 31 maggio 2006, Z., *CED Cass.*, 234301), in virtù di quanto stabilito dall'art. 143, comma 1, c.p.p. Ciò in quanto si riteneva legittima la notifica all'imputato straniero degli atti redatti in lingua italiana, essendo prevista la traduzione di un atto scritto nella sola ipotesi di invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, *ex art.* 169, comma 3, c.p.p. Tuttavia, è progressivamente maturato un orientamento giurisprudenziale, che, richiamandosi alla citata sentenza della C. cost. n. 10 del 1993, ha ritenuto che la traduzione fosse dovuta anche per alcuni atti scritti, come il decreto di citazione a giudizio (Cass., **sez. un.**, 23 giugno 2000, Jakani, *Cass. pen.*, 2000, 3255), l'ordinanza cautelare (Cass., **sez. un.**, 9 febbraio 2004, Z., *Guida dir.*, 2004, 11, 83), l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Cass., **sez. un.**, 28 novembre 2006, C., *Dir. pen. proc.*, 2007, 468), e la sentenza conclusiva del giudizio di merito (Cass., sez. VI, 7 febbraio 2007, T., *CED Cass.*, 236409).

Era poi progressivamente maturato un orientamento in materia di traduzione dell'ordinanza cautelare, secondo cui l'omessa traduzione non incideva sulla perfezione e sulla validità dell'atto ma sulla sua efficacia, con la conseguenza che la richiesta di traduzione del titolo custodiale proposta dall'indagato al giudice del riesame e la conseguente trasmissione degli atti al G.i.p. per la traduzione e la notifica, all'indagato, del provvedimento originario e di quello tradotto, non comportava l'invalidità del titolo custodiale, ma una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentire l'eventuale impugnazione sulla base di una piena conoscenza dell'ordinanza cautelare (così, Cass., sez. V, 19 aprile 2013, n. 18023, *CED Cass.*, 255510; Cass., sez. VI, 18 marzo 2008, n. 12113, *CED Cass.*, 239146).

2. Su questo panorama giurisprudenziale, interviene in maniera radicale la novella del 2014, che modificando l'art. 143, comma 2, c.p.p. sancisce espressamente tutti gli atti meritevoli di traduzione. Rispetto alla precedente formulazione, dunque, è riconosciuto espressamente un diritto, distinto da quello all'assi-

stenza dell'interprete, alla traduzione scritta di alcuni atti del procedimento, prima affidato interamente all'opera della giurisprudenza che aveva il compito di individuare quali atti imponevano al giudice l'obbligo di traduzione.

Attualmente, dunque, nei casi in cui l'imputato non comprenda la lingua italiana, «l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna». Al di fuori del numero chiuso di tali provvedimenti, elencati dall'art. 143, comma 2, e preceduti da diverse decisioni di legittimità che ne avevano segnalato l'obbligatorietà «la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza» (art. 143, comma 3).

3. Nonostante la caduta della barriera dell'oralità e la tassativa individuazione degli atti scritti meritevoli di traduzione, alcune sentenze della Cassazione forniscono interpretazioni non sempre rispettose del dato letterale delle nuove norme, essendo ancorate ad un approccio più pragmatico che di principio. In primo luogo, è stato osservato che non è necessario disporre la traduzione integrale scritta dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, che sia stata emessa dal giudice all'udienza di convalida a cui lo straniero in stato di arresto o di fermo abbia partecipato con l'assistenza di un interprete. In tale ipotesi, infatti, all'udienza di convalida si procede all'interrogatorio dell'indagato sugli elementi di accusa dei quali è stato reso edotto a mezzo dell'interprete; pertanto, del contenuto del provvedimento con cui viene applicata la misura cautelare, pronunciato nella stessa udienza di convalida, l'indagato viene a conoscenza con la lettura del provvedimento a cui presenza assistito dall'interprete. «Secondo un'interpretazione del novellato art. 143 c.p.p. che, superando il mero dato letterale, si collochi in un ragionevole ambito logico e sistematico, deve escludersi che la previsione della necessaria traduzione scritta dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale si riferisca anche a tale ipotesi, nella quale si offre all'interessato la maggiore garanzia di un contraddittorio anticipato e di una conoscenza più tempestiva del provvedimento a suo carico, con conseguente accelerazione anche dei rimedi impugnatori previsti, laddove l'imposizione di una inutile traduzione scritta del provvedimento stesso finirebbe per nuocere». (Cass., sez. I, 20 novembre 2014, n. 48299, www.processopenaleegiustizia.it, 2015). La mancata traduzione non incide pertanto sulla validità dell'atto, ma facoltizza l'indagato a domandarne la traduzione con ogni salvezza sulla successiva impugnazione, i cui termini decorreranno dalla effettiva conoscenza del contenuto (Cass., sez. III, 17 marzo 2015, n. 16106, Bledar).

Pertanto, per ottenere la traduzione degli atti del procedimento e della sentenza è necessario che l'imputato ne faccia esplicita richiesta, anche quando si tratta

di un provvedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo. L'estensione interpretativa del novellato art. 143 c.p.p. è possibile, ricordando che l'art. 39 l. 22 aprile 2005, n. 69, con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, «consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili». Di conseguenza, la persona interessata deve fare un'espressa e motivata richiesta di traduzione scritta dei documenti e i termini di impugnazione decorrono dal momento in cui la sentenza è messa a disposizione dell'interessato (Cass., sez. VI, 13 gennaio 2015, n. 1190).

III. L'accertamento della lingua conosciuta dall'imputato.

1. Il nuovo art. 143, comma 4, c.p.p. contiene una presunzione relativa di conoscenza della lingua italiana per l'imputato che abbia la relativa cittadinanza, presunta fino a prova contraria; viceversa, in tutti gli altri casi, l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. Secondo una recente sentenza, la mancata conoscenza della lingua italiana durante l'interrogatorio di garanzia va equiparata a quella di assoluto impedimento di cui all'art. 294, comma 2, c.p.p. Di conseguenza, se il giudice dispone la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, non avendo avuto conoscenza prima che il destinatario non conosceva la lingua italiana, decorre nuovamente il termine per l'interrogatorio, senza che ciò comporti la nullità del provvedimento. In caso contrario, nessun dubbio che l'ordinanza di custodia cautelare risulterebbe inefficace (Cass., sez. III, 13 aprile 2015, n. 14990).

2. Il diritto all'interpretazione e traduzione degli atti è indefettibile, secondo quanto dispone l'art. 143, comma 4, c.p.p. a norma del quale «l'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare». Tale norma è di fondamentale importanza, per la sua incidenza nel compimento degli atti di polizia giudiziaria, specie nella fase precautelare dell'arresto e del fermo. Nonostante ciò, si registra una presa di posizione assai netta della Corte di cassazione, secondo cui: «Il mancato interrogatorio dell'arrestato dovuto alla sua ignoranza della lingua italiana e alla rilevata impossibilità di reperire un interprete nel breve termine di legge deve essere assimilato a un caso di forza maggiore che non ostacola la decisione sulla legittimità o meno della precautela. L'ordinamento processuale richiede, infatti, che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto in via pregiudiziale e assorbente anche nel caso in cui l'arrestato sia stato già posto in libertà dallo stesso p.m. (come si evince dall'art. 121 norme att. c.p.p.) ovvero non possa essere interrogato per forza maggiore o per altro motivo (come deve implicitamente desumersi dal disposto dell'art. 391, comma 3, c.p.p.) (Cass., sez. VI, 23 settembre 2014, n. 38791, *Proc. pen. giust.*, 2015, n. 2, p. 39).

IV. L'assistenza gratuita dell'interprete.

1. Il d.lgs. n. 32 del 2014 interviene anche sul testo unico in materia di spese di giustizia, assicurando la sostanziale gratuità del diritto all'assistenza linguistica, fino ad oggi priva di tutela nel nostro ordinamento interno e garantita solo allo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che non conosca la lingua italiana, per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale 6 luglio 2007, n. 254.

La Corte costituzionale, infatti, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 102, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), «nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana di nominare un proprio interprete» (C. cost. n. 245 del 2007). Il parametro costituzionale di riferimento, invocato per censurare d'illegittimità l'art. 102, d.p.r. n. 115 del 2002, era l'art. 24 Cost., non prevedendo l'art. 111, comma 3, Cost. alcun diritto all'assistenza "gratuita" di un interprete nei confronti della persona accusata di un reato, che non comprenda o non parli la lingua impiegata nel processo, come invece stabilito dall'art. 6, par. 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dall'art. 14, par. 3, lett. f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Così la normativa del 2014, modificando il d.p.r. n. 115 del 2002, coerentemente con la gratuità dell'assistenza linguistica, esclude dalle spese ripetibili quelle concernenti l'adempimento dell'incarico di interpreti e traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 c.p.p. Anche in tal caso, si tratta di un'autentica novità, scaturita dalla piena attuazione dell'art. 4 della direttiva 2010/64/UE, che stabilisce che i costi di assistenza linguistica siano sostenuti dallo Stato, a prescindere dall'esito del procedimento e dalle condizioni economiche dell'imputato o indagato alloggato.

V. (Segue): incapacità e incompatibilità.

1. Premessa l'obbligatorietà dalla prestazione dell'ufficio d'interprete (ex art. 143, comma 6, c.p.p.), l'art. 144 c.p.p. disciplina le situazioni d'incapacità all'assolvimento dell'incarico, per cause psicofisiche o per assenza dei requisiti morali. Si tratta dei casi di: minore età, interdizione, inabilitazione e stato di infermità di mente (lett. a); interdizione dai pubblici uffici ovvero interdizione e sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (lett. b); sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (lett. c).

2. Nell'art. 144, lett. d), c.p.p., invece, sono descritte le situazioni di incompatibilità ad assumere l'ufficio di interprete, causate dall'impossibilità di essere testimone, o dalla facoltà di astenersi dalla testimonianza, dall'essere chiamato a prestare detto ufficio o quello di perito o consulente nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. In deroga a quanto disposto, si prevede la possibilità per il prossimo congiunto dell'imputato sordo o muto di prestare l'ufficio di interprete anche nei casi d'incompatibilità, per evidenti ragioni di tutela del soggetto affetto da tali *deficit* sensoriali.

3. La giurisprudenza ha precisato che, mentre è sancita l'incompatibilità tra

l'ufficio di consulente di parte e quello di interprete, non altrettanto è previsto per chi, quale esperto di neuropsichiatria infantile, abbia precedentemente partecipato all'assunzione di sommarie informazioni rese al p.m. dal minorenne vittima di reati sessuali, atteso che tale soggetto non è qualificabile come "ausiliario" (Cass., sez. III, 21 gennaio 2013, T., *CED Cass.*, 254137). Precedentemente, interpellata a Sezioni unite, la Corte di cassazione aveva stabilito che sussiste incompatibilità con l'ufficio di interprete per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto la trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate. In motivazione la Suprema Corte aveva precisato che sussiste analogha incompatibilità per il soggetto in precedenza incaricato di effettuare la traduzione in lingua italiana delle conversazioni intercettate, la cui trascrizione sia stata affidata, con incarico contestuale, ad un terzo (Cass., sez. un., 10 maggio 2011, E., *CED Cass.*, 249483).

4. Il diritto all'assistenza dell'interprete è riconosciuto non solo nei confronti dell'accusato che non conosca la lingua italiana, ma anche nel caso in cui un soggetto sordo o muto non sia in grado di leggere o scrivere, e debba o voglia fare dichiarazioni nell'ambito del procedimento, ai sensi dell'art. 119 c.p.p. In tal caso, l'interprete è destinato a colmare minorazioni sensoriali, attraverso l'applicazione di codici gestuali e mimici. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 119 c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'imputato muto o sordo, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere o scrivere, abbia diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa (C. cost. n. 341 del 1999). Pertanto, nel caso previsto dall'articolo 119 c.p.p., la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona muta o sorda.

VI. Ricusazione e astensione dell'interprete.

1. La Relazione al progetto preliminare del codice prevede che il regime di astensione e ricusazione dell'interprete sia modellato sulla disciplina del perito. In realtà, mentre i casi di ricusazione descritti per il perito coincidono con quelli del giudice, ai sensi dell'art. 222 c.p.p. (che richiama pedissequamente l'art. 36 c.p.p.), molto più delimitati sono i presupposti di ricusabilità dell'interprete, coincidenti con i motivi che costituiscono le cause di astensione a cui sono aggiunte le gravi ragioni di convenienza.

2. L'interprete può essere ricusato, nei casi indicati dall'art. 144 c.p.p., dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero. Inoltre, quando esiste un motivo di ricusazione, ovvero vi sono gravi ragioni di convenienza, l'interprete ha l'obbligo di astenersi. Il termine per la dichiarazione di ricusazione o di astensione è fissato con la conclusione delle formalità di conferimento dell'incarico; nell'ipotesi di emersione tardiva dei motivi di ricusazione, sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, la dichiarazione di ricusazione può essere presentata fino a quando l'interprete abbia espletato l'incarico.

3. Competente a decidere sulla ricusazione è il giudice procedente al momento

della presentazione della relativa richiesta, indipendentemente dall'autorità che abbia conferito l'incarico. Pertanto, se nel corso delle indagini, l'interprete è nominato dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, la decisione spetta al giudice per le indagini preliminari. La forma del provvedimento è quella dell'ordinanza non impugnabile, in virtù del principio di tassatività di cui all'art. 568, comma 1, c.p.p. e dell'assenza di un esplicito mezzo d'impugnazione previsto dall'art. 145, comma 4, c.p.p.

VII. Conferimento dell'incarico e adempimenti.

1. Al momento del conferimento dell'incarico, l'autorità procedente accerta in primo luogo se l'interprete versi in una delle situazioni d'incapacità o incompatibilità, previste dall'art. 144 c.p.p. In seguito, l'interprete viene ammonito circa l'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza; indi, viene invitato a prestare l'ufficio.

2. In materia i giudici di legittimità hanno chiarito che «il conferimento dell'incarico all'interprete non comporta l'obbligo per lo stesso di prestare il giuramento e il mancato ammonimento circa gli obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico non configura una causa di nullità generale, ex art. 178, lett. c), c.p.p. atteso che l'irregolarità non incide sul diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza in giudizio» (Cass., sez. III, 11 ottobre 2006, Caraman, *CED Cass.*, 235565).

3. Qualora l'attività di traduzione di atti scritti richieda un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente può fissare un termine, prorogabile per giusta causa solo una volta. Se la traduzione scritta non è presentata entro il termine, l'interprete può essere sostituito e, dopo essere stato citato a comparire per discolarsi, condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria.

VIII. Il diritto della persona offesa all'interpretariato e traduzione di atti.

Con il d. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (*Gazz. Uff.*, serie gen., 5 gennaio 2016, n. 3), di attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, è stato introdotto il nuovo art. 143-*bis* c.p.p. Viene espressamente affermato il diritto della vittima a conoscere e ricevere, nella propria lingua, gli atti essenziali alla partecipazione al processo, con la previsione della nomina, anche d'ufficio, di un interprete. Si prevede, inoltre, l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento. È garantita, inoltre, la traduzione gratuita di atti, o di parte degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei diritti dell'offeso dal reato.

Dichiarazione di ricsuzione dell'interprete
--

Tribunale di¹

Il sottoscritto (nome e cognome, data di nascita e residenza o domicilio), imputato² nel processo penale n.³, deduce che il Sig. (nome e cognome), nominato interprete con provvedimento del Tribunale di⁴ in data .../.../..., si trova nella situazione di incompatibilità alla prestazione dell'ufficio in quanto⁵.

Il sottoscritto chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 145 c.p.p., la ricsuzione del Sig. (nome e cognome) dall'ufficio di interprete.

Luogo e data

Sottoscrizione dell'interessato

¹ Oppure: "Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di"; "Giudice per l'udienza preliminare di"; "Corte di assise di"; "Corte di appello di"; "Corte di assise di appello di".

² Ovvero: "indagato". Oltre che dall'imputato/persona sottoposta alle indagini, l'interprete può essere ricsutato dalle altre parti private e dai difensori e in, rapporto agli atti compiuti o disposti dal Giudice, anche dal pubblico ministero.

³ O: "procedimento penale n.".

⁴ Oppure, indicare il diverso organo di giustizia.

⁵ Spiegare le ragioni. Le situazioni di incapacità ed incompatibilità sono descritte dall'art. 144 c.p.p., a norma del quale: «Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità: a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici, ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119 c.p.p., la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda o muta».

INDICE-SOMMARIO

(NORME, QUADRO ESSENZIALE, ATTI)

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Costituzione della Repubblica italiana [3]
Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 [22]
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [25]
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [33]
Protocollo n. 4 addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [34]
Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte [36]
Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [38]
Legge 15 ottobre 2008, n. 179 [41]
Patto internazionale sui diritti civili e politici [42]
Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici [53]
Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici relativo all'abolizione della pena di morte [55]
Disposizioni sulla legge in generale [57]



Materiale on-line consultabile dal sito www.giappichelli.it/lamiaLibreria

Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Carta dei diritti fondamentali dell'UE, adottata il 18 dicembre 2000 da Consiglio di Europa, Parlamento europeo e Commissione europea

CODICE DI PROCEDURA PENALE**PARTE PRIMA****LIBRO PRIMO – SOGGETTI****TITOLO I – Giudice**

CAPO I – GIURISDIZIONE

Art. 1. Giurisdizione penale [61]. – Art. 2. Cognizione del giudice [61]. – Art. 3. Questioni pregiudiziali [61].

Quadro essenziale (M. D'Aiuto): I. La giurisdizione penale: nozione e limiti [61]. – II. Le questioni pregiudiziali [62]. – III. (Segue): modalità ed effetti della sospensione [63]. – IV. L'impugnazione dell'ordinanza di sospensione [64]. – V. La questione sullo stato di fallito [64]. – VI. La questione pregiudiziale costituzionale o comunitaria [65].

Atti: 01. Richiesta di sospensione del processo per questioni pregiudiziali [67]. – 02. Ricorso per cassazione contro l'ordinanza sospensiva del processo per questioni pregiudiziali [68].

CAPO II – COMPETENZA

SEZIONE I – *Disposizione generale*

Art. 4. Regole per la determinazione della competenza [69].

SEZIONE II – *Competenza per materia*

Art. 5. Competenza delle corti di assise [69]. – Art. 6. Competenza del tribunale [69]. – Art. 7. [Competenza del pretore] [69].

SEZIONE III – *Competenza per territorio*

Art. 8. Regole generali [69]. – Art. 9. Regole suppletive [69]. – Art. 10. Competenza per reati commessi all'estero [69]. – Art. 11. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati [70]. – Art. 11-bis. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della direzione nazionale antimafia [70].

SEZIONE IV – *Competenza per connessione*

Art. 12. Casi di connessione [70]. – Art. 13. Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali [70]. – Art. 14. Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni [70]. – Art. 15. Competenza per materia determinata dalla connessione [70]. – Art. 16. Competenza per territorio determinata dalla connessione [70].

CAPO III – RIUNIONE E SEPARAZIONE DEI PROCESSI

Art. 17. Riunione di processi [72]. – Art. 18. Separazione di processi [72]. – Art. 19. Provvedimenti sulla riunione e separazione [72].

Quadro essenziale (M. D'Aiuto): I. La riunione di processi [72]. – II. Il *favor separationis* [73]. – III. Procedimento [74].

Atti: 03. Richiesta di riunione dei processi [76]. – 04. Richiesta di separazione dei processi [77].

CAPO IV – PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA

Art. 20. Difetto di giurisdizione [78]. – Art. 21. Incompetenza [78]. – Art. 22. Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari [78]. – Art. 23. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado [78]. – Art. 24. Decisioni del giudice di appello sulla competenza [78]. – Art. 25. Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza [78]. – Art. 26. Prove acquisite dal giudice incompetente [79]. – Art. 27. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente [79].

Quadro essenziale (M. D'Aiuto): I. Il difetto di giurisdizione [79]. – II. L'incompetenza [80]. – III. Le regole procedurali [82]. – IV. Prove e giudice incompetente [84]. – V. Incompetenza e misure cautelari [84].

Atti: 05. Richiesta per difetto di giurisdizione [86]. – 06. Richiesta d'incompetenza [87]. – 07. Richiesta di declaratoria di perdita di efficacia di misura cautelare personale [88].

CAPO V – CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

Art. 28. Casi di conflitto [89]. – Art. 29. Cessazione del conflitto [89]. – Art. 30. Proposizione del conflitto [89]. – Art. 31. Comunicazione al giudice in conflitto [89]. – Art. 32. Risoluzione del conflitto [89].

Quadro essenziale (M. D'Aiuto): I. Le ipotesi di conflitto [89]. – II. La denuncia del conflitto [91]. – III. La risoluzione dei conflitti. [93].

Atti: 08. Denuncia del conflitto di giurisdizione [94]. – 09. Denuncia del conflitto di competenza [95].

CAPO VI – CAPACITÀ E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE

Art. 33. Capacità del giudice [96]. – Art. 33-*bis*. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale [96]. – Art. 33-*ter*. Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica [96]. – Art. 33-*quater*. Effetti della connessione sulla composizione del giudice [96].

CAPO VI-BIS – PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE

Art. 33-*quinqies*. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale [97]. – Art. 33-*sexies*. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare [97]. – Art. 33-*septies*. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado [97]. – Art. 33-*octies*. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione [97]. – Art. 33-*nonies*. Validità delle prove acquisite [97].

Quadro essenziale (T. Alesci): I. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione del tribunale [98]. – II. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare ... [98]. – III. (Segue) ... e nel dibattimento di primo grado [99]. – IV. L'inosservanza delle norme sulla composizione del giudice dichiarata nel giudizio di appello o di cassazione [100].

Atti: 10. Eccezione relativa alla mancata osservanza delle regole sulla composizione monocratica del Tribunale [102]. – 11. Eccezione relativa alla mancata osservanza delle regole sulla composizione collegiale del Tribunale [103].

CAPO VII – INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Art. 34. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento [104]. – Art. 35. Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio [105]. – Art. 36. Astensione [105]. – Art. 37. Ricusazione [106]. – Art. 38. Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione [106]. – Art. 39. Concorso di astensione e di ricusazione [106]. – Art. 40. Competenza a decidere sulla ricusazione [106]. – Art. 41. Decisione sulla dichiarazione di ricusazione [106]. – Art. 42. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione [106]. – Art. 43. Sostituzione del giudice astenuto o ricusato [106]. – Art. 44. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione [107].

Quadro essenziale (A. Pagliano): I. Imparzialità, naturalità e precostituzione del giudice. Il concetto di incompatibilità [107]. – II. Le ipotesi normative previste dagli artt. 34 e 35 c.p.p. [108]. – III. (Segue): gli interventi additivi della Corte costituzionale: le ulteriori ipotesi di incompatibilità [110]. – IV. (Segue): i casi di esclusione della incompatibilità [112]. – V. Gli effetti ed i rimedi [114]. – VI. Il confine fra gli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione: casistica e giurisprudenza di legittimità [115]. – VII. L'astensione [119]. – VIII. La ricusazione: cause, forme e contenuti [120]. – IX. Procedimento [122].

Atti: 12. Dichiarazione di ricusazione [128]. – 13. Procura speciale per ricusazione [129]. – 14. Ricorso in cassazione contro l'ordinanza d'inammissibilità della richiesta di ricusazione [130]. – 15. Domanda di sospensione dell'attività processuale [131]. – 16. Ricorso in cassazione contro la pronuncia sulla ricusazione [132].

CAPO VIII – RIMESIONE DEL PROCESSO

Art. 45. Casi di rimessione [133]. – Art. 46. Richiesta di rimessione [133]. – Art. 47. Effetti della richiesta [133]. – Art. 48. Decisione [133]. – Art. 49. Nuova richiesta di rimessione [134].

Quadro essenziale (A. Pagliano): I. La rimessione del processo: profili sistematici [134]. – II. I soggetti legittimati ed i limiti cronologici [136]. – III. La richiesta e gli effetti [137]. – IV. La decisione [139]. – V. Revoca e nuova richiesta [139].

Atti: 17. Richiesta di rimessione [141]. – 18. Richiesta di sospensione del processo [142]. – 19. Nuova richiesta di rimessione [143]. – 20. Richiesta di revoca della rimessione [144].

TITOLO II – Pubblico ministero

Art. 50. Azione penale [145]. – Art. 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale [145]. – Art. 52. Astensione [145]. – Art. 53. Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione [146]. – Art. 54. Contrasti negativi tra pubblici ministeri [146]. – Art. 54-bis. Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero [146]. – Art. 54-ter. Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata [146]. – Art. 54-quater. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero [146].

Quadro essenziale (S. Arasi): I. Il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale [147]. – II. L'astensione [149]. – III. Autonomia del p.m. e sua sostituzione [150]. – IV. Contrasti tra pubblici ministeri [151]. – V. Errata attribuzione a indagare e richiesta di trasmissione degli atti ad altro p.m. [152].

Atti: 21. Istanza al pubblico ministero di astensione [154]. – 22. Istanza al Procuratore della Repubblica di sostituzione [155]. – 23. Istanza al procuratore generale di sostituzione [157]. – 24. Richiesta di trasmissione degli atti ad un diverso ufficio del pubblico ministero [158]. – 25. Richiesta al Procuratore generale di provvedere alla designazione di un diverso ufficio del pubblico ministero [160]. – 26. Nuova richiesta di trasmissione degli atti [162].

TITOLO III – Polizia giudiziaria

Art. 55. Funzioni della polizia giudiziaria [164]. – Art. 56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria [164]. – Art. 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria [164]. – Art. 58. Disponibilità della polizia giudiziaria [164]. – Art. 59. Subordinazione della polizia giudiziaria [164].

TITOLO IV – Imputato

Art. 60. Assunzione della qualità di imputato [165]. – Art. 61. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato [165]. – Art. 62. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato [165]. – Art. 63. Dichiarazioni indizianti [165]. – Art. 64. Regole generali per l'interrogatorio [165]. – Art. 65. Interrogatorio nel merito [165]. – Art. 66. Verifica dell'identità personale dell'imputato [165]. – Art. 66-bis. Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato [166]. – Art. 67. Incertezza sull'età dell'imputato [166]. – Art. 68. Errore sull'identità fisica dell'imputato [166]. – Art. 69. Morte dell'imputato [166]. – Art. 70. Accertamenti sulla capacità dell'imputato [166]. – Art. 71. Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato [166]. – Art. 72. Revoca dell'ordinanza di sospensione [166]. – Art. 73. Provvedimenti cautelari [167].

Quadro essenziale (M. Stellan): I. L'assunzione della qualità d'imputato [167]. – II. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato [168]. – III. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato [168]. – IV. Dichiarazioni indizianti [169]. – V. L'interrogatorio [170]. – VI. Questioni sull'identità personale dell'imputato [173]. – VII. Morte dell'imputato [175]. – VIII. La cosciente partecipazione dell'imputato al processo [175].

Atti: 27. Richiesta di proscioglimento immediato per errore sull'identità fisica o per morte dell'imputato [179]. – 28. Richiesta di perizia per accertare l'incapacità processuale dell'imputato durante le indagini preliminari [180]. – 29. Richiesta di assunzione di prove urgenti [181]. – 30. Richiesta di incidente probatorio durante l'accertamento dell'incapacità processuale in fase d'indagine [182]. – 31. Ricorso per cassazione contro l'ordinanza di sospensione del processo [183]. – 32. Richiesta di assumere prove durante la sospensione del procedimento [184]. – 33. Richiesta di revoca dell'ordinanza di sospensione [185]. – 34. Richiesta di ricovero provvisorio presso una struttura psichiatrica [186].

TITOLO V – Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 74. Legittimazione all'azione civile [187]. – Art. 75. Rapporti tra azione civile e azione penale [187]. – Art. 76. Costituzione di parte civile [187]. – Art. 77. Capacità processuale della parte civile [187]. – Art. 78. Formalità della costituzione di parte civile [187]. – Art. 79. Termine per la costituzione di parte civile [188]. – Art. 80. Richiesta di esclusione della parte civile [188]. – Art. 81. Esclusione di ufficio della parte civile [188]. – Art. 82. Revoca della costituzione di parte civile [188]. – Art. 83. Citazione del responsabile civile [188]. – Art. 84. Costituzione del responsabile civile [189]. – Art. 85. Intervento volontario del responsabile civile [189]. – Art. 86. Richiesta di esclusione del responsabile civile [189]. – Art. 87. Esclusione di ufficio del responsabile civile [189]. – Art. 88. Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile [189]. – Art. 89. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria [190].

Quadro essenziale (M. D'Agnolo): I. Soggetti e situazioni giuridiche [190]. – II. I rapporti tra azione civile e azione penale [192]. – III. Parte civile: capacità [193]. – IV. (Segue): rappresentanza necessaria [193]. – V. Atto di costituzione e termini [196]. – VI. (Segue): il c.d. principio di immanenza [198]. – VII. Esclusione della parte civile e revoca della costituzione [199]. – VIII. (Segue): effetti dell'ammissione, dell'esclusione e della revoca della parte civile [201]. – IX. Responsabile civile [201]. – X. (Segue): capacità e rappresentanza [202]. – XI. Citazione e intervento volontario del responsabile civile [203]. – XII. (Segue): atto di costituzione, di intervento e termini [204]. – XIII. Perdita di efficacia dell'atto di ingresso ed esclusione del responsabile civile [205]. – XIV. Effetti dell'ammissione e dell'esclusione del responsabile civile [206]. – XV. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria [206]. – XVI. (Segue): citazione e costituzione in giudizio [206].

Atti: 35. Costituzione di parte civile [207]. – 36. Costituzione di parte civile di associazione, ente o persona giuridica [209]. – 37. Costituzione di parte civile del procuratore speciale (o rappresentante *ex lege*) [210]. – 38. Costituzione di parte civile del difensore procuratore speciale [211]. – 39. Richiesta di esclusione della parte civile [212]. – 40. Revoca della costituzione di parte civile [213]. – 41. Richiesta della parte civile di citazione del responsabile civile [214]. – 42. Richiesta dell'imputato di citazione del responsabile civile [216]. – 43. Costituzione del responsabile civile [217]. – 44. Intervento del responsabile civile [219]. – 45. Richiesta di esclusione del responsabile civile [221]. – 46. Richiesta di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria [222]. – 47. Costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria [223].

TITOLO VI – Persona offesa dal reato

Art. 90. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato [224]. – Art. 90-*bis*. Informazioni alla persona offesa [224]. – Art. 90-*ter*. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione [224]. – Art. 90-*quater*. Condizione di particolare vulnerabilità [224]. – Art. 91. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato [225]. – Art. 92. Consenso della persona offesa [225]. – Art. 93. Intervento degli enti o delle associazioni [225]. – Art. 94. Termine per l'intervento [225]. – Art. 95. Provvedimenti del giudice [225].

Quadro essenziale (M. D'Agnolo): I. La persona offesa dal reato [226]. – II. (Segue): la condizione di particolare vulnerabilità [227]. – III. (Segue): diritti e facoltà [228]. – IV. Enti rappresentativi di interessi lesi dal reato [229]. – V. (Segue): intervento. Legittimazione e forme [230]. – VI. Consenso dell'offeso dal reato [232]. – VII. Opposizione all'intervento e provvedimenti del giudice [233].

Atti: 48. Richiesta di comunicazioni alla persona offesa [234]. – 48-*bis*. Intervento dell'ente esponen-

ziale [235]. – 49. Consenso della persona offesa all'intervento dell'ente esponenziale [237]. – 50. Opposizione all'intervento dell'ente esponenziale [238].

TITOLO VII – Difensore

Art. 96. Difensore di fiducia [239]. – Art. 97. Difensore di ufficio [239]. – Art. 98. Patrocinio dei non abbienti [239]. – Art. 99. Estensione al difensore dei diritti dell'imputato [239]. – Art. 100. Difensore delle altre parti private [239]. – Art. 101. Difensore della persona offesa [240]. – Art. 102. Sostituto del difensore [240]. – Art. 103. Garanzie di libertà del difensore [240]. – Art. 104. Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare [240]. – Art. 105. Abbandono e rifiuto della difesa [240]. – Art. 106. Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento [241]. – Art. 107. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore [241]. – Art. 108. Termine per la difesa [241].

Quadro essenziale (E.M. Mancuso): I. Difesa tecnica dell'imputato [242]. – II. Difensore di fiducia [243]. – III. (Segue): conferimento dell'incarico al difensore [244]. – IV. Difensore d'ufficio [245]. – V. Sostituto del difensore e sostituto d'ufficio per il difensore assente [246]. – VI. Patrocinio dei non abbienti [248]. – VII. Difensore delle altre parti private e della persona offesa [249]. – VIII. Abbandono e rifiuto della difesa. Incompatibilità [251]. – IX. (Segue): non accettazione, rinuncia o revoca del difensore [253].

Atti: 51. Nomina del difensore da parte dell'imputato [254]. – 52. Nomina del difensore da parte del prossimo congiunto [255]. – 53. Nomina del difensore da parte del deputato detenuto [256]. – 54. Istanza di ammissione al patrocinio a favore dei non abbienti [257]. – 55. Richiesta di liquidazione degli onorari spettanti al difensore d'ufficio [259]. – 56. Richiesta di liquidazione degli onorari spettanti al difensore dell'imputato irreperibile [260]. – 57. Nomina del difensore della persona offesa [261]. – 58. Nomina del difensore della parte civile [262]. – 59. Nomina del difensore del responsabile civile [264]. – 60. Nomina del difensore della persona civilmente obbligata [266]. – 61. Nomina del difensore dell'ente esponenziale [268]. – 62. Nomina del difensore sostituto [270]. – 63. Non accettazione della nomina difensiva [271]. – 64. Rinuncia all'incarico difensivo [272]. – 65. Revoca dell'incarico difensivo [273]. – 66. Richiesta del termine per l'incompatibilità, abbandono, rinuncia o revoca del difensore [275]. – 67. Richiesta per la dichiarazione d'incompatibilità del difensore [276].

LIBRO SECONDO – ATTI

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 109. Lingua degli atti [277]. – Art. 110. Sottoscrizione degli atti [277]. – Art. 111. Data degli atti [277]. – Art. 112. Surrogazione di copie agli originali mancanti [277]. – Art. 113. Ricostituzione di atti [277]. – Art. 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini [277]. – Art. 115. Violazione del divieto di pubblicazione [278]. – Art. 116. Copie, estratti e certificati [278]. – Art. 117. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero [278]. – Art. 118. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno [278]. – Art. 118-bis. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del presidente del consiglio dei ministri [279]. – Art. 119. Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento [279]. – Art. 120. Testimoni ad atti del procedimento [279]. – Art. 121. Memorie e richieste delle parti [279]. – Art. 122. Procura speciale per determinati atti [279]. – Art. 123. Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate [280]. – Art. 124. Obbligo di osservanza delle norme processuali [280].

Quadro essenziale (A. Famiglietti): I. Lingua degli atti [280]. – II. Sottoscrizione e data [282]. – III. Surrogazione di copie agli originali mancanti [283]. – IV. Ricostituzione e rinnovazione degli atti [283]. – V. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini del procedimento penale [284]. – VI. Richiesta di copie, estratti e certificati [285]. – VII. Memorie e richieste delle parti [287]. – VIII. Procura speciale [288].

Atti: 68. Richiesta di ricostituzione di atti [292]. – 69. Richiesta di copie (estratti o certificati) [293]. – 70. Procura speciale rilasciata al difensore [294].

TITOLO II – Atti e provvedimenti del giudice

Art. 125. Forme dei provvedimenti del giudice [295]. – Art. 126. Assistenza al giudice [295]. – Art. 127. Procedimento in camera di consiglio [295]. – Art. 128. Deposito dei provvedimenti del giudice [295]. – Art. 129. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità [295]. – Art. 130. Correzione di errori materiali [296]. – Art. 131. Poteri coercitivi del giudice [296]. – Art. 132. Accompagnamento coattivo dell'imputato [296]. – Art. 133. Accompagnamento coattivo di altre persone [296].

Quadro essenziale (A. Famiglietti): I. Atti e provvedimenti del giudice [296]. – II. Procedimento in camera di consiglio [297]. – III. (Segue): memorie ed impugnazione del provvedimento conclusivo del rito camerale [302]. – IV. Obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità [303]. – V. Non punibilità per particolare tenuità del fatto e sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. [305]. – VI. Correzione di errori materiali [307].

Atti: 71. Memorie nel procedimento in camera di consiglio [311]. – 72. Ricorso in cassazione contro l'ordinanza emessa in camera di consiglio [312]. – 73. Richiesta di correzione di errori materiali [313].

TITOLO III – Documentazione degli atti

Art. 134. Modalità di documentazione [314]. – Art. 135. Redazione del verbale [314]. – Art. 136. Contenuto del verbale [314]. – Art. 137. Sottoscrizione del verbale [314]. – Art. 138. Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia [314]. – Art. 139. Riproduzione fonografica o audiovisiva [314]. – Art. 140. Modalità di documentazione in casi particolari [314]. – Art. 141. Dichiarazioni orali delle parti [315]. – Art. 141-bis. Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione [315]. – Art. 142. Nullità dei verbali [315].

TITOLO IV – Traduzione degli atti

Art. 143. Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali [316]. – Art. 143-bis. Altri casi di nomina dell'interprete [316]. – Art. 144. Incapacità e incompatibilità dell'interprete [316]. – Art. 145. Ricusazione e astensione dell'interprete [316]. – Art. 146. Conferimento dell'incarico [317]. – Art. 147. Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete [317].

Quadro essenziale (A. Famiglietti): I. Il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali [317]. – II. L'obbligo di traduzione degli atti [319]. – III. L'accertamento della lingua conosciuta dall'imputato [321]. – IV. L'assistenza gratuita dell'interprete [322]. – V. (Segue): incapacità e incompatibilità [322]. – VI. Ricusazione e astensione dell'interprete [323]. – VII. Conferimento dell'incarico e adempimenti [324]. – VIII. Il diritto della persona offesa all'interpretariato e traduzione di atti [324].

Atti: 74. Dichiarazione di ricusazione dell'interprete [325].

TITOLO V – Notificazioni

Art. 148. Organi e forme delle notificazioni [326]. – Art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo [326]. – Art. 150. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice [326]. – Art. 151. Notificazioni richieste dal pubblico ministero [326]. – Art. 152. Notificazioni richieste dalle parti private [327]. – Art. 153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero [327]. – Art. 154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria [327]. – Art. 155. Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese [327]. – Art. 156. Notificazioni all'imputato detenuto [327]. – Art. 157. Prima notificazione all'imputato non detenuto [328]. – Art. 158. Prima notificazione all'imputato in servizio militare [328]. – Art. 159. Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità [328]. – Art. 160. Efficacia del decreto di irreperibilità [328]. – Art. 161. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni [329]. – Art. 162. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto [329]. – Art. 163. Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto [329]. – Art. 164. Durata del domicilio dichiarato o eletto [329]. – Art. 165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso [329]. – Art. 166. Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente [330]. – Art. 167. Notificazioni ad altri soggetti [330]. – Art. 168. Re-

lazione di notificazione [330]. – Art. 169. Notificazioni all'imputato all'estero [330]. – Art. 170. Notificazioni col mezzo della posta [330]. – Art. 171. Nullità delle notificazioni [330].

Quadro essenziale (R. Puglisi): I. Notificazioni: finalità [331]. – II. (Segue): soggetti [332]. – III. (Segue): modalità [334]. – IV. Elezione e dichiarazione di domicilio: differenza [338]. – V. (Segue): prassi applicativa [339]. – VI. (Segue): efficacia [342]. – VII. Nullità delle notificazioni: casistica [343].

Atti: 75. Relazione di notificazione effettuata dal difensore [346]. – 76. Dichiarazione di mancata accettazione delle notifiche [347]. – 77. Dichiarazione di domicilio [348]. – 78. Elezione di domicilio [349]. – 79. Variazione del domicilio [350].

TITOLO VI – Termini

Art. 172. Regole generali [351]. – Art. 173. Termini a pena di decadenza. Abbreviazione [351]. – Art. 174. Prolungamento dei termini di comparizione [351]. – Art. 175. Restituzione nel termine [351]. – Art. 176. Effetti della restituzione nel termine [352].

Quadro essenziale (R. Puglisi): I. I termini processuali: giustificazione e categorie [352]. – II. Criteri di computo dei termini [354]. – III. Termini e validità degli atti [358]. – IV. La restituzione nel termine [358]. – V. (Segue): caso fortuito e forza maggiore [360]. – VI. (Segue): riforme legislative e influenze sovranazionali [361]. – VII. (Segue): legittimazione e presupposti [363]. – VIII. (Segue): procedimento [364].

Atti: 80. Richiesta di abbreviazione del termine [366]. – 81. Richiesta di restituzione nel termine [367]. – 82. Richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale [368]. – 83. Richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione a decreto penale [370].

TITOLO VII – Nullità

Art. 177. Tassatività [371]. – Art. 178. Nullità di ordine generale [371]. – Art. 179. Nullità assolute [371]. – Art. 180. Regime delle altre nullità di ordine generale [371]. – Art. 181. Nullità relative [371]. – Art. 182. Deducibilità delle nullità [371]. – Art. 183. Sanatorie generali delle nullità [371]. – Art. 184. Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni [371]. – Art. 185. Effetti della dichiarazione di nullità [371]. – Art. 186. Inosservanza di norme tributarie [372].

Quadro essenziale (C. Bonzano): I. Tassatività e “derivate sostanzialistiche” [372]. – II. Modalità di previsione: nullità generali e speciali [373]. – III. Regime giuridico: nullità assolute, intermedie e relative [374]. – IV. Limiti di deducibilità [376]. – V. Sanatorie [377]. – VI. Effetti della dichiarazione di nullità [379].

Atti: 84. Eccezione di nullità [381]. – 85. Richiesta del termine per la difesa (comparizione a seguito di nullità di citazioni, avvisi o delle relative notificazioni) [382].

LIBRO TERZO – PROVE

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 187. Oggetto della prova [383]. – Art. 188. Libertà morale della persona nell'assunzione della prova [383]. – Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge [383]. – Art. 190. Diritto alla prova [383]. – Art. 190-bis. Requisiti della prova in casi particolari [383]. – Art. 191. Prove illegittimamente acquisite [383]. – Art. 192. Valutazione della prova [383]. – Art. 193. Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili [383].

TITOLO II – Mezzi di prova

CAPO I – TESTIMONIANZA

Art. 194. Oggetto e limiti della testimonianza [384]. – Art. 195. Testimonianza indiretta [384]. – Art. 196. Capacità di testimoniare [384]. – Art. 197. Incompatibilità con l'ufficio di testimone [384]. – Art. 197-bis. Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone [385]. – Art. 198. Obblighi del testimone [385]. – Art. 199. Facoltà di astensione dei prossimi congiunti [385]. – Art. 200. Segreto professionale [385]. – Art. 201. Segreto di ufficio [386]. – Art. 202. Segreto di Stato [386]. – Art. 203. Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza [386]. – Art. 204. Esclusione del segreto [386]. – Art. 205. Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato [387]. – Art. 206. Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici [387]. – Art. 207. Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti [387].

CAPO II – ESAME DELLE PARTI

Art. 208. Richiesta dell'esame [387]. – Art. 209. Regole per l'esame [387]. – Art. 210. Esame di persona imputata in un procedimento connesso [387].

CAPO III – CONFRONTI

Art. 211. Presupposti del confronto [388]. – Art. 212. Modalità del confronto [388].

CAPO IV – RICOGNIZIONI

Art. 213. Ricognizione di persone. Atti preliminari [388]. – Art. 214. Svolgimento della ricognizione [388]. – Art. 215. Ricognizione di cose [389]. – Art. 216. Altre ricognizioni [389]. – Art. 217. Pluralità di ricognizioni [389].

CAPO V – ESPERIMENTI GIUDIZIALI

Art. 218. Presupposti dell'esperimento giudiziale [389]. – Art. 219. Modalità dell'esperimento giudiziale [389].

CAPO VI – PERIZIA

Art. 220. Oggetto della perizia [390]. – Art. 221. Nomina del perito [390]. – Art. 222. Incapacità e incompatibilità del perito [390]. – Art. 223. Astensione e ricsuzione del perito [390]. – Art. 224. Provvedimenti del giudice [390]. – Art. 224-bis. Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale [390]. – Art. 225. Nomina del consulente tecnico [391]. – Art. 226. Conferimento dell'incarico [391]. – Art. 227. Relazione peritale [391]. – Art. 228. Attività del perito [391]. – Art. 229. Comunicazioni relative alle operazioni peritali [392]. – Art. 230. Attività dei consulenti tecnici [392]. – Art. 231. Sostituzione del perito [392]. – Art. 232. Liquidazione del compenso al perito [392]. – Art. 233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia [392].

Quadro essenziale (F. Del Vecchio): I. La perizia: natura, presupposti applicativi, oggetto [393]. – II. La nomina dell'esperto: le norme a garanzia della "qualità" del sapere peritale [394]. – III. Affidabilità e genuinità della perizia: incapacità e incompatibilità del perito [396]. – IV. (Segue): astensione e ricsuzione dell'esperto [397]. – V. La richiesta di ammissione. La perizia, "prova di parte" [399]. – VI. I provvedimenti del giudice: l'ordinanza di ammissione e altri atti funzionali all'esecuzione delle operazioni [400]. – VII. Il conferimento dell'incarico e la formulazione dei quesiti [403]. – VIII. Le forme dell'attività del perito [403]. – IX. Il parere peritale [407]. – X. L'assunzione della prova: l'escussione del perito e la relazione finale [409]. – XI. Il libero apprezzamento del giudice delle risultanze peritali [410]. – XII. La consulenza tecnica [411]. – XIII. (Segue): la consulenza endoperitale [413]. – XIV. (Segue): la consulenza extraperitale [414]. – XV. Assunzione della consulenza tecnica [416].

Atti: 86. Dichiarazione di ricsuzione del perito [417]. – 87. Nomina del consulente tecnico [419]. – 88. Nomina del consulente tecnico extraperitale [420]. – 89. Richiesta di autorizzazione per attività necessarie allo svolgimento dell'incarico di consulente [421]. – 90. Opposizione al decreto di autorizzazione negata [423].

CAPO VII – DOCUMENTI

Art. 234. Prova documentale [425]. – Art. 234-*bis*. Acquisizione di documenti e dati informatici [425]. – Art. 235. Documenti costituenti corpo del reato [425]. – Art. 236. Documenti relativi al giudizio sulla personalità [425]. – Art. 237. Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato [425]. – Art. 238. Verbali di prove di altri procedimenti [425]. – Art. 238-*bis*. Sentenze irrevocabili [425]. – Art. 239. Accertamento della provenienza dei documenti [425]. – Art. 240. Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali [425]. – Art. 241. Documenti falsi [426]. – Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici [426]. – Art. 243. Rilascio di copie [426].

TITOLO III – Mezzi di ricerca della prova

CAPO I – ISPEZIONI

Art. 244. Casi e forme delle ispezioni [427]. – Art. 245. Ispezione personale [427]. – Art. 246. Ispezione di luoghi o di cose [427].

CAPO II – PERQUISIZIONI

Art. 247. Casi e forme delle perquisizioni [427]. – Art. 248. Richiesta di consegna [427]. – Art. 249. Perquisizioni personali [427]. – Art. 250. Perquisizioni locali [428]. – Art. 251. Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali [428]. – Art. 252. Sequestro conseguente a perquisizione [428].

CAPO III – SEQUESTRI

Art. 253. Oggetto e formalità del sequestro [429]. – Art. 254. Sequestro di corrispondenza [429]. – 254-*bis*. Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni [429]. – Art. 255. Sequestro presso banche [429]. – Art. 256. Doveri di esibizione e segreti [429]. – Art. 256-*bis*. Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza [429]. – Art. 256-*ter*. Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato [430]. – Art. 257. Riesame del decreto di sequestro [430]. – Art. 258. Copie dei documenti sequestrati [430]. – Art. 259. Custodia delle cose sequestrate [430]. – Art. 260. Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate [431]. – Art. 261. Rimozione e riapposizione dei sigilli [431]. – Art. 262. Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate [431]. – Art. 263. Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate [431]. – Art. 264. [Provvedimenti in caso di mancata restituzione] [432]. – Art. 265. [Spese relative al sequestro penale] [432].

Quadro essenziale (A. Gualazzi): I. L'attività antecedente il sequestro probatorio [432]. – II. Funzione, presupposti e oggetto del sequestro. Rapporti con i sequestri cautelari [434]. – III. Soggetti legittimati. Forma e contenuti del provvedimento [437]. – IV. Garanzie difensive [440]. – V. Impugnazione del provvedimento di sequestro probatorio: il riesame [443]. – VI. Durata e restituzione delle cose sequestrate [446]. – VII. Disciplina specifica in ipotesi particolari di sequestro [447].

Atti: 91. Richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio [451]. – 92. Richiesta di restituzione di documenti in originale [452]. – 93. Richiesta di copie autentiche di documenti sequestrati [453]. – 94. Istanza di modifica dei modi di custodia [454]. – 95. Istanza di sostituzione di custode [455]. – 96. Richiesta di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio [456]. – 97. Opposizione *ex art.* 263, comma 5, c.p.p. avverso il decreto del pubblico ministero [457].

CAPO IV – INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Art. 266. Limiti di ammissibilità [458]. – Art. 266-*bis*. Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche [458]. – Art. 267. Presupposti e forme del provvedimento [458]. – Art. 268. Esecuzione delle operazioni [458]. – Art. 269. Conservazione della documentazione [459]. – Art. 270. Utilizzazione in altri procedimenti [459]. – Art. 270-*bis*. Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza [459]. – Art. 271. Divieti di utilizzazione [460].

Quadro essenziale (A. Macrillò): I. Esecuzione delle operazioni di intercettazione [460]. – II. Le procedure di trascrizione e stralcio [462]. – III. Conservazione della documentazione ed operazioni di distruzione [463]. – IV. Utilizzo delle intercettazioni in altri procedimenti e divieti di utilizzazione [464].

Atti: 98. Indicazione delle comunicazioni (o dei flussi informatici) da acquisire [466]. – 99. Richiesta di stralcio delle registrazioni inutilizzabili [467]. – 100. Richiesta di trascrizione delle comunicazioni (o di stampa dei flussi informatici) [468]. – 101. Richiesta di estrazione di copia delle trascrizioni (o di trasposizione del flusso comunicativo su apposito supporto) [469]. – 102. Richiesta di trasposizione su nastro magnetico delle conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale [470]. – 103. Richiesta di distruzione della documentazione irrilevante [471]. – 104. Richiesta di distruzione della documentazione di intercettazioni inutilizzabili [473].

LIBRO QUARTO – MISURE CAUTELARI

TITOLO I – Misure cautelari personali

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 272. Limitazioni alle libertà della persona [475]. – Art. 273. Condizioni generali di applicabilità delle misure [475]. – Art. 274. Esigenze cautelari [475]. – Art. 275. Criteri di scelta delle misure [475]. – Art. 275-bis. Particolari modalità di controllo [476]. – Art. 276. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte [477]. – Art. 277. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari [477]. – Art. 278. Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure [478]. – Art. 279. Giudice competente [477].

CAPO II – MISURE COERCITIVE

Art. 280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive [477]. – Art. 281. Divieto di espatrio [477]. – Art. 282. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria [478]. – Art. 282-bis. Allontanamento dalla casa familiare [478]. – Art. 282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa [478]. – Art. 282-quater. Obblighi di comunicazione [478]. – Art. 283. Divieto e obbligo di dimora [479]. – Art. 284. Arresti domiciliari [479]. – Art. 285. Custodia cautelare in carcere [479]. – Art. 285-bis. Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri [480]. – Art. 286. Custodia cautelare in luogo di cura [480]. – Art. 286-bis. Divieto di custodia cautelare [480].

CAPO III – MISURE INTERDITTIVE

Art. 287. Condizioni di applicabilità delle misure interdittive [480]. – Art. 288. Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [480]. – Art. 289. Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio [480]. – Art. 290. Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali [480].

CAPO IV – FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Art. 291. Procedimento applicativo [481]. – Art. 292. Ordinanza del giudice [481]. – Art. 293. Adempimenti esecutivi [481]. – Art. 294. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale [482]. – Art. 295. Verbale di vane ricerche [482]. – Art. 296. Latitanza [483]. – Art. 297. Computo dei termini di durata delle misure [483]. – Art. 298. Sospensione dell'esecuzione delle misure [483].

CAPO V – ESTINZIONE DELLE MISURE

Art. 299. Revoca e sostituzione delle misure [485]. – Art. 300. Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze [486]. – Art. 301. Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie [486]. – Art. 302. Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [486]. – Art. 303. Termini di durata massima della custodia cautelare [487]. – Art. 304. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare [488]. – Art. 305. Proroga della cu-

stodia cautelare [489]. – Art. 306. Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure [489]. – Art. 307. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini [489]. – Art. 308. Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare [489].

Quadro essenziale (G. Magliocca): I. I presupposti della revoca e della sostituzione *in melius* della misura [490]. – II. Le cadenze procedurali [493]. – III. Il ruolo della persona offesa nel caso di delitti commessi con violenza alla persona [494]. – IV. Ambiti cognitivi e prerogative decisorie del giudice [495]. – V. Sostituzione *in pejus* della misura [496]. – VI. Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze [497]. – VII. (Segue): per esigenze probatorie [499]. – VIII. (Segue): per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [500]. – IX. Termini di durata massima della custodia cautelare [501]. – X. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare [505]. – XI. Proroga della custodia cautelare [507]. – XII. Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure [509]. – XIII. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare [510]. – XIV. Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare [512].

Atti: 105. Richiesta di revoca della misura cautelare personale [513]. – 106. Richiesta di sostituzione della misura cautelare personale [514]. – 107. Richiesta di estinzione della misura cautelare personale per effetto della pronuncia di determinate sentenze [515]. – 108. Richiesta di estinzione della misura cautelare personale per esigenze probatorie [516]. – 109. Richiesta di estinzione della misura cautelare per omesso interrogatorio [517]. – 110. Richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare [518]. – 111. Richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare non custodiale per decorso dei termini massimi [519]. – 112. Appello contro l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia [520]. – 113. Appello contro l'ordinanza di proroga dei termini di custodia [521].

CAPO VI – IMPUGNAZIONI

Art. 309. Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva [522]. – Art. 310. Appello [523]. – Art. 311. Ricorso per cassazione [523].

Quadro essenziale (O. Bruno): I. In generale [524]. – II. Il riesame: la competenza [527]. – III. (Segue): l'oggetto [529]. – IV. (Segue): i soggetti del gravame [531]. – V. (Segue): i termini [532]. – VI. (Segue): "l'interesse" ad impugnare [535]. – VII. (Segue): l'atto. Forme, contenuti, luoghi e modalità di presentazione [537]. – VIII. (Segue): sviluppi procedurali ed esiti decisorii. Rilievi di sintesi [539]. – IX. L'appello [546]. – X. (Segue): i provvedimenti appellabili [547]. – XI. (Segue): la legittimazione [549]. – XII. (Segue): requisiti per avanzare l'impugnativa [550]. – XIII. (Segue): tempistica e modalità procedurali [551]. – XIV. (Segue): il controllo giurisdizionale e gli epiloghi decisionali [553]. – XV. Il ricorso per cassazione. Profili generali [555]. – XVI. (Segue): l'impugnabilità oggettiva [557]. – XVII. (Segue): i legittimati [560]. – XVIII. (Segue): i motivi del ricorso [562]. – XIX. (Segue): "l'interesse" all'impugnazione [564]. – XX. (Segue): il ricorso *per saltum* [567]. – XXI. – (Segue): questioni procedurali: in breve [569]. – XXII. (Segue): qualche considerazione sul giudicato cautelare [571].

Atti: 114. Richiesta di riesame [574]. – 115. Appello cautelare [576]. – 116. Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice del riesame (o dell'appello) [577]. – 117. Ricorso cautelare *per saltum* [578]. – 118. Richiesta di partecipazione all'udienza camerale [579].

CAPO VII – APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA

Art. 312. Condizioni di applicabilità [580]. – Art. 313. Procedimento [580].

CAPO VIII – RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Art. 314. Presupposti e modalità della decisione [581]. – Art. 315. Procedimento per la riparazione [581].

Quadro essenziale (O. Bruno): I. La riparazione per ingiusta detenzione: le ipotesi, la custodia riparabile, i presupposti [582]. – II. La competenza [591]. – III. I soggetti legittimati [592]. – IV. I tempi [594]. – V. La presentazione della domanda: modalità [595]. – VI. Le allegazioni [597]. – VII. Il procedimento [597].

Atti: 119. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione e nomina del difensore [600]. – 120. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione del procuratore speciale [603].

TITOLO II – Misure cautelari reali

CAPO I – SEQUESTRO CONSERVATIVO

Art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento [605]. – Art. 317. Forma del provvedimento. Competenza [605]. – Art. 318. Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo [605]. – Art. 319. Offerta di cauzione [605]. – Art. 320. Esecuzione sui beni sequestrati [605].

Quadro essenziale (A. Fabbri): I. Generalità e presupposti [606]. – II. Oggetto [608]. – III. Legittimazione [610]. – IV. Destinatari della misura [611]. – V. Procedimento applicativo [611]. – VI. Offerta di cauzione [613]. – VII. Effetti [614].

Atti: 121. Richiesta della parte civile di sequestro conservativo [615]. – 122. Offerta di cauzione [617]. – 123. Richiesta di revoca del sequestro conservativo e offerta di cauzione [618].

CAPO II – SEQUESTRO PREVENTIVO

Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo [620]. – Art. 322. Riesame del decreto di sequestro preventivo [620]. – Art. 322-bis. Appello [620]. – Art. 323. Perdita di efficacia del sequestro preventivo [620].

CAPO III – IMPUGNAZIONI

Art. 324. Procedimento di riesame [621]. – Art. 325. Ricorso per cassazione [621].

Quadro essenziale (A. Fabbri): I. Sequestro preventivo: generalità e presupposti [622]. – II. Legittimazione [626]. – III. Oggetto [626]. – IV. Destinatari della misura [629]. – V. Procedimento applicativo [629]. – VI. Revoca [631]. – VII. Perdita di efficacia e conversione [631]. – VIII. Rapporti con altre tipologie di sequestro [632]. – IX. Impugnazioni: generalità [633]. – X. Riesame: oggetto e legittimazione [634]. – XI. (Segue): il procedimento di riesame [635]. – XII. Appello [641]. – XIII. Ricorso per cassazione [643].

Atti: 124. Richiesta di riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo [646]. – 125. Richiesta di riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo e offerta di cauzione [647]. – 126. Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo [649]. – 127. Richiesta di differimento dell'udienza in camera di consiglio [650]. – 128. Appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo [651]. – 129. Appello contro il decreto di revoca del sequestro preventivo [653]. – 130. Ricorso in cassazione contro l'ordinanza del giudice del riesame (o dell'appello) [655]. – 131. Ricorso *per saltum* contro il decreto di sequestro preventivo [657]. – 132. Richiesta di revoca del sequestro preventivo [659]. – 133. Richiesta della parte civile di conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo [660].

PARTE SECONDA

LIBRO QUINTO – INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 326. Finalità delle indagini preliminari [662]. – Art. 327. Direzione delle indagini preliminari [662]. – Art. 327-bis. Attività investigativa del difensore [662]. – Art. 328. Giudice per le indagini preliminari [662]. – Art. 329. Obbligo del segreto [662].

Quadro essenziale (G. Biscardi): I. Finalità delle indagini preliminari [663]. – II. Le investigazioni difensive [664]. – III. Il segreto nelle indagini [666].

Atti: 134. Nomina del sostituto per lo svolgimento di indagini difensive [667]. – 135. Conferimento dell'incarico al consulente tecnico per lo svolgimento di indagini difensive e accettazione dell'in-

carico [668]. – 136. Conferimento dell'incarico all'investigatore privato per lo svolgimento di indagini difensive e accettazione dell'incarico [669].

TITOLO II – Notizia di reato

Art. 330. Acquisizione delle notizie di reato [671]. – Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio [671]. – Art. 332. Contenuto della denuncia [671]. – Art. 333. Denuncia da parte dei privati [671]. – Art. 334. Referto [671]. – Art. 334-*bis*. Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva [671]. – Art. 335. Registro delle notizie di reato [671].

Quadro essenziale (M. Romano): I. Caratteristiche della *notitia criminis* [672]. – II. (Segue): acquisizione e ricerca della notizia di reato [672]. – III. (Segue): obbligo di comunicazione [673]. – IV. (Segue): modalità di comunicazione: denuncia e referto [674]. – V. (Segue): la denuncia anonima [674]. – VI. (Segue): esclusione dell'obbligo di comunicazione della *notitia criminis* [674]. – VII. Registro delle notizie di reato: funzione e contenuto [675].

Atti: 137. Denuncia da parte di un pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio) [677]. – 138. Denuncia da parte di un privato [678]. – 139. Richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato [679].

TITOLO III – Condizioni di procedibilità

Art. 336. Querela [680]. – Art. 337. Formalità della querela [680]. – Art. 338. Curatore speciale per la querela [680]. – Art. 339. Rinuncia alla querela [680]. – Art. 340. Remissione della querela [680]. – Art. 341. Istanza di procedimento [680]. – Art. 342. Richiesta di procedimento [680]. – Art. 343. Autorizzazione a procedere [680]. – Art. 344. Richiesta di autorizzazione a procedere [681]. – Art. 345. Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale [681]. – Art. 346. Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità [681].

Quadro essenziale (G. Sola): I. Natura giuridica della querela [681]. – II. Contenuti minimi dell'atto [682]. – III. Requisiti *ad substantiam* [683]. – IV. (Segue): identificazione del proponente [684]. – V. (Segue): indicazione delle fonti dei poteri di rappresentanza [684]. – VI. (Segue): ricezione [686]. – VII. Curatore speciale per la querela [686]. – VIII. Rinuncia alla querela [687]. – IX. (Segue): effetti estensivi [688]. – X. Remissione della querela [688]. – XI. Istanza di procedimento [690].

Atti: 140. Dichiarazione di querela [691]. – 141. Querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, un ente o una associazione [693]. – 142. Conferimento del potere di proporre querela nell'interesse di una persona giuridica, un ente o una associazione [695]. – 143. Querela proposta dal legale rappresentante di soggetto minore o interdetto (o dal curatore dell'inabilitato) [697]. – 144. Querela proposta dal curatore speciale [699]. – 145. Richiesta di nomina del curatore speciale da parte di enti di cura, educazione, custodia o assistenza di minori [701]. – 146. Querela del minore o inabilitato in caso di rinuncia del rappresentante [702]. – 147. Dichiarazione di rinuncia alla querela [704]. – 148. Dichiarazione di rinuncia alla querela e all'azione civile [705]. – 149. Remissione della querela [706]. – 150. Remissione della querela e rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento [707]. – 151. Accettazione della remissione di querela [708]. – 152. Accettazione della remissione di querela da parte del rappresentante legale [709]. – 153. Accettazione della remissione di querela da parte del curatore speciale [710]. – 154. Istanza di procedimento [711].

TITOLO IV – Attività a iniziativa della polizia giudiziaria

Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato [712]. – Art. 348. Assicurazione delle fonti di prova [712]. – Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone [712]. – Art. 350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [713]. – Art. 351. Altre sommarie informazioni [713]. – Art. 352. Perquisizioni [713]. – Art. 353. Acquisizione di plichi o di corrispondenza [714]. – Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro [714]. – Art. 355. Convalida del sequestro e suo riesame [714]. – Art. 356. Assistenza del difensore [714]. – Art. 357. Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria [715].

Quadro essenziale (S. Arasi): I. Attività della polizia giudiziaria [715]. – II. L’“acquisizione” delle fonti di prova [721]. – III. Ulteriori garanzie minime per il compimento di atti della p.g. [722].

Atti: 155. Richiesta di cessazione dell’accompagnamento per identificazione [723]. – 156. Richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria [724].

TITOLO V – Attività del pubblico ministero

Art. 358. Attività di indagine del pubblico ministero [725]. – Art. 359. Consulenti tecnici del pubblico ministero [725]. – Art. 359-*bis*. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi [725]. – Art. 360. Accertamenti tecnici non ripetibili [725]. – Art. 361. Individuazione di persone e di cose [725]. – Art. 362. Assunzione di informazioni [725]. – Art. 363. Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso [726]. – Art. 364. Nomina e assistenza del difensore [726]. – Art. 365. Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso [726]. – Art. 366. Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori [726]. – Art. 367. Memorie e richieste dei difensori [726]. – Art. 368. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro [727]. – Art. 369. Informazione di garanzia [727]. – Art. 369-*bis*. Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa [727]. – Art. 370. Atti diretti e atti delegati [727]. – Art. 371. Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero [727]. – Art. 371-*bis*. Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e anti-terrorismo [728]. – Art. 372. Avocazione delle indagini [728]. – Art. 373. Documentazione degli atti [729]. – Art. 374. Presentazione spontanea [729]. – Art. 375. Invito a presentarsi [729]. – Art. 376. Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto [729]. – Art. 377. Citazioni di persone informate sui fatti [729]. – Art. 378. Poteri coercitivi del pubblico ministero [730].

Quadro essenziale (S. Arasi): I. Premessa [730]. – II. Accertamenti tecnici [730]. – III. Ulteriori attività del p.m. [733]. – IV. Acquisizioni delle fonti di prova e *discovery* [733]. – V. Effettività ed economia delle indagini [736]. – VI. Partecipazione dei soggetti privati alle indagini [737].

Atti: 157. Riserva di promuovere incidente probatorio [739]. – 158. Richiesta al pubblico ministero di disporre il sequestro probatorio [740]. – 159. Opposizione al decreto del pubblico ministero che autorizza il ritardato deposito degli atti di indagine [741]. – 160. Istanza al pubblico ministero di presentazione spontanea da parte dell’indagato [742].

TITOLO VI – Arresto in flagranza e fermo

Art. 379. Determinazione della pena [744]. – Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza [744]. – Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza [745]. – Art. 382. Stato di flagranza [745]. – Art. 383. Facoltà di arresto da parte dei privati [746]. – Art. 384. Fermo di indiziato di delitto [746]. – Art. 384-*bis*. Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare [746]. – Art. 385. Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze [746]. – Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo [746]. – Art. 387. Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari [747]. – Art. 388. Interrogatorio dell’arrestato o del fermato [747]. – Art. 389. Casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato [747]. – Art. 390. Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo [747]. – Art. 391. Udienda di convalida [747].

Quadro essenziale (O. Bruno): I. L’arresto: natura e presupposti. La flagranza [748]. – II. (Segue): L’arresto da parte dei privati [752]. – III. (Segue): il c.d. ritardato arresto e la flagranza differita [752]. – IV. Il fermo [754]. – V. L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare [756]. – VI. Gli adempimenti della polizia giudiziaria successivi all’arresto o al fermo [759]. – VII. (Segue): gli obblighi di comunicazione della polizia giudiziaria [761]. – VIII. L’interrogatorio dell’arrestato o del fermato [762]. – IX. Le ipotesi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato [763]. – X. Richiesta di convalida dell’arresto e del fermo: termini e modi [765]. – XI. La convalida: competenza e modalità di svolgimento [767]. – XII. (Segue): i controlli del giudice [770]. – XIII. (Segue): gli epiloghi decisori. L’ordinanza di convalida e quella applicativa di misura cautelare [772]. – XIV. (Segue): il ricorso per cassazione [774].

Atti: 161. Ricorso per cassazione contro l’ordinanza di convalida dell’arresto o del fermo [776]. – 162. Istanza di liberazione dal fermo (o arresto) praticato fuori dei casi previsti [777]. – 163. Istanza di liberazione dell’arrestato o del fermato per assenza di condizioni cautelari [778].

TITOLO VI-bis – Investigazioni difensive

Art. 391-bis. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore [779]. – Art. 391-ter. Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni [780]. – Art. 391-quater. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione [780]. – Art. 391-quinquies. Potere di segretazione del pubblico ministero [780]. – Art. 391-sexies. Accesso ai luoghi e documentazione [780]. – Art. 391-septies. Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico [780]. – Art. 391-octies. Fascicolo del difensore [780]. – Art. 391-nonies. Attività investigativa preventiva [781]. – Art. 391-decies. Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive [781].

Quadro essenziale (G. Biscardi): I. Persone informate sui fatti ed investigazione difensiva [781]. – II. Documentazione delle informazioni raccolte [785]. – III. Richiesta di documenti [786]. – IV. Segretazione degli atti di indagine preliminare [788]. – V. Il sopralluogo del difensore [788]. – VI. (Segue): nei luoghi privati o non aperti al pubblico [789]. – VII. Fascicolo del difensore [790]. – VIII. Investigazioni preventive [791]. – IX. Uso processuale delle informazioni raccolte e degli atti irripetibili effettuati dal difensore [793].

Atti: 164. Invito alla persona in grado di riferire circostanze utili [795]. – 165. Invito alla persona offesa [796]. – 166. Invito alla persona sottoposta ad indagini (o imputata) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o per reato collegato [797]. – 167. Avviso al difensore della persona offesa o sottoposta ad indagini (o imputata) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o per reato collegato [799]. – 168. Richiesta al giudice di nominare un difensore d'ufficio alla persona sottoposta ad indagini (o imputata) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o per reato collegato [800]. – 169. Richiesta di autorizzazione a conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta [802]. – 170. Avvertimenti preventivi alle persone contattate per un colloquio non documentato, o per fornire informazioni o rendere dichiarazioni [803]. – 171. Richiesta al pubblico ministero di disporre l'audizione della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni [805]. – 172. Richiesta di incidente probatorio [806]. – 173. Verbale di assunzione di informazioni [807]. – 174. Relazione allegata alle dichiarazioni ricevute [808]. – 175. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione [809]. – 176. Richiesta al pubblico ministero di sequestro di documentazione presso la pubblica amministrazione [811]. – 177. Verbale di accesso ai luoghi [812]. – 178. Richiesta di autorizzazione all'accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico [813]. – 179. Verbale di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico [814]. – 180. Avviso al pubblico ministero relativo ad atti non ripetibili da compiere in occasione dell'accesso ai luoghi [815]. – 181. Verbale di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso a luoghi [816]. – 182. Avviso al pubblico ministero del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili [817]. – 183. Verbale di accertamenti tecnici non ripetibili [818]. – 184. Richiesta di restituzione del fascicolo depositato [819]. – 185. Mandato per investigazioni difensive preventive [820].

TITOLO VII – Incidente probatorio

Art. 392. Casi [821]. – Art. 393. Richiesta [821]. – Art. 394. Richiesta della persona offesa [822]. – Art. 395. Presentazione e notificazione della richiesta [822]. – Art. 396. Deduzioni [822]. – Art. 397. Differimento dell'incidente probatorio [822]. – Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio [822]. – Art. 399. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini [823]. – Art. 400. Provvedimenti per i casi di urgenza [823]. – Art. 401. Udienda [823]. – Art. 402. Estensione dell'incidente probatorio [824]. – Art. 403. Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio [824]. – Art. 404. Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile [824].

Quadro essenziale (E. Mariucci): I. Introduzione [824]. – II. *Sedes* dell'incidente probatorio [826]. – III. I casi. Premessa [826]. – IV. Le ipotesi di non rinviabilità [826]. – V. (Segue): quelle di "opportunità" [829]. – VI. L'art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p.: aspetti peculiari [830]. – VII. La legittimazione attiva [832]. – VIII. La richiesta [832]. – IX. La dialettica sull'ammissibilità [835]. – X. Provvedimenti del giudice [835]. – XI. L'udienza [836]. – XII. L'integrazione del contraddittorio [838]. – XIII. L'utilizzabilità degli atti assunti in incidente probatorio [838]. – XIV. La parte civile [839]. – XV. La rinnovazione in dibattimento [839].

Atti: 186. Richiesta di incidente probatorio con eventuale domanda di proroga delle indagini [841]. – 187. Richiesta della persona offesa al pubblico ministero di promuovere l'incidente probatorio [843]. – 188. Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio/deduzioni per l'integrazione di incidente probatorio [844]. – 189. Richiesta di abbreviazione dei termini per l'assunzione della prova [845]. – 190. Richiesta di estensione dell'incidente probatorio [846].

TITOLO VIII – Chiusura delle indagini preliminari

Art. 405. Inizio dell'azione penale. Forme e termini [847]. – Art. 406. Proroga del termine [847]. – Art. 407. Termini di durata massima delle indagini preliminari [847]. – Art. 408. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato [848]. – Art. 409. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione [848]. – Art. 410. Opposizione alla richiesta di archiviazione [849]. – Art. 411. Altri casi di archiviazione [849]. – Art. 412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale [849]. – Art. 413. Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato [849]. – Art. 414. Riapertura delle indagini [849]. – Art. 415. Reato commesso da persone ignote [850]. – Art. 415-bis. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari [850].

Quadro essenziale (F. Trappella): I. Il controllo sui tempi dell'indagine [850]. – II. ... e sulla richiesta di archiviazione [854]. – III. Avocazione [861]. – IV. Riapertura dell'indagine [863]. – V. La difesa dinnanzi all'avviso di conclusione delle indagini preliminari [866].

Atti: 191. Memoria difensiva ex art. 406 c.p.p. [872]. – 192. Atto di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero [873]. – 193. Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero per tenuità del fatto [874]. – 194. Richiesta di avocazione delle indagini preliminari ex art. 413 c.p.p. [875]. – 195. Istanza di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. [876]. – 196. Richieste (ex art. 415 bis c.p.p.) a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari [877].

TITOLO IX – Udienza preliminare

Art. 416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero [878]. – Art. 417. Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio [878]. – Art. 418. Fissazione dell'udienza [878]. – Art. 419. Atti introduttivi [878]. – Art. 420. Costituzione delle parti [878]. – Art. 420-bis. Assenza dell'imputato [879]. – Art. 420-ter. Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore [879]. – Art. 420-quater. Sospensione del processo per assenza dell'imputato [879]. – Art. 420-quinquies. Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo [880]. – Art. 421. Discussione [880]. – Art. 421-bis. Ordinanza per l'integrazione delle indagini [880]. – Art. 422. Attività di integrazione probatoria del giudice [880]. – Art. 423. Modificazione dell'imputazione [880]. – Art. 424. Provvedimenti del giudice [881]. – Art. 425. Sentenza di non luogo a procedere [881]. – Art. 426. Requisiti della sentenza [881]. – Art. 427. Condanna del querelante alle spese e ai danni [881]. – Art. 428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere [882]. – Art. 429. Decreto che dispone il giudizio [882]. – Art. 430. Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore [882]. – Art. 430-bis. Divieto di assumere informazioni [882]. – Art. 431. Fascicolo per il dibattimento [882]. – Art. 432. Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento [883]. – Art. 433. Fascicolo del pubblico ministero [883].

Quadro essenziale (D. Servi): I. Profili introduttivi [883]. – II. La richiesta di rinvio a giudizio. Requisiti formali e nullità [884]. – III. L'avviso di fissazione dell'udienza [887]. – IV. La rinuncia dell'imputato all'udienza preliminare: la richiesta di giudizio immediato [890]. – V. Costituzione delle parti, impedimenti a comparire e processo in assenza [890]. – VI. Sospensione del processo per mancata comparizione dell'imputato inconsapevole [893]. – VII. L'impedimento a comparire dell'imputato [895]. – VIII. Impedimento del difensore [899]. – IX. Svolgimento dell'udienza [901]. – X. Integrazione investigativa [902]. – XI. Attività d'integrazione probatoria [902]. – XII. L'incidente probatorio in udienza preliminare [903]. – XIII. Modifica dell'imputazione e contestazioni suppletive [904]. – XIV. La sentenza di non luogo a procedere [906]. – XV. Condanna del querelante alle spese e ai danni [909]. – XVI. Rimedi impugnatori contro la sentenza di non luogo a procedere [910]. – XVII. Decreto che dispone il giudizio [911]. – XVIII. Attività integrativa d'indagine [912]. – XIX. Formazione del fascicolo dibattimentale [912].

Atti: 197. Dichiarazione di rinuncia all'udienza preliminare e richiesta di giudizio immediato [915]. – 198. Dichiarazione di rinuncia all'udienza preliminare e richiesta di giudizio immediato presentata dal difensore/procuratore speciale dell'imputato [916]. – 199. Richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire dell'imputato [918]. – 200. Richiesta di differimento dell'udienza per la comparizione tardiva dell'imputato [919]. – 201. Richiesta di nuova assunzione di atti per incolpevole comparizione tardiva [920]. – 202. Richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire al difensore [921]. – 203. Richiesta di integrazione delle indagini [922]. – 204. Richiesta di assunzione di nuove prove [923]. – 205. Richiesta di incidente probatorio durante l'udienza preliminare [924]. – 206. Richiesta di condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali [925]. – 207. Richiesta di condanna del querelante al risarcimento dei danni [926]. – 208. Ricorso per cassazione dell'imputato contro la sentenza di non luogo a procedere [927]. – 209. Ricorso per cassazione della persona offesa contro la sentenza di non luogo a procedere [928]. – 210. Ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere [929].

TITOLO X – Revoca della sentenza di non luogo a procedere

Art. 434. Casi di revoca [930]. – Art. 435. Richiesta di revoca [930]. – Art. 436. Provvedimenti del giudice [930]. – Art. 437. Ricorso per cassazione [930].

Quadro essenziale (D. Servi): I. Revoca della sentenza non luogo a procedere: presupposti e dinamiche procedurali [930]. – II. Provvedimenti del giudice sulla revoca e relativa impugnabilità [931].

Atti: 211. Istanza della persona offesa al pubblico ministero per la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere [933].

LIBRO SESTO – PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I – Giudizio abbreviato

Art. 438. Presupposti del giudizio abbreviato [935]. – Art. 439. [Richiesta di giudizio abbreviato] [935]. – Art. 440. [Provvedimenti del giudice] [935]. – Art. 441. Svolgimento del giudizio abbreviato [935]. – Art. 441-bis. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato [935]. – Art. 442. Decisione [936]. – Art. 443. Limiti all'appello [936].

Quadro essenziale (F. Mittica): I. Il giudizio abbreviato: profili generali e modifiche legislative [937]. – II. La richiesta di giudizio abbreviato: legittimazione, presupposti e termine [938]. – III. (Segue): la riproposizione della richiesta e il sindacato sulla ordinanza di rigetto [940]. – IV. Lo svolgimento del giudizio abbreviato: giudice competente e forma [941]. – V. Il giudizio abbreviato semplice [943]. – VI. Il giudizio abbreviato condizionato [944]. – VII. (Segue): L'integrazione probatoria indicata dall'imputato (art. 438, comma 5, c.p.p.) [945]. – VIII. (Segue): L'integrazione probatoria d'ufficio [946]. – IX. La modifica dell'imputazione [947]. – X. Gli atti utilizzabili [949]. – XI. La decisione [951]. – XII. La riduzione di pena [952]. – XIII. (Segue): i reati puniti con la pena dell'ergastolo [952]. – XIV. Limiti all'appello: l'appello del p.m. e la conversione dei mezzi di impugnazione [953]. – XV. (Segue): termini per la presentazione dell'impugnazione [954]. – XVI. Il giudizio di appello: forma del giudizio [955]. – XVII. (Segue): partecipazione dell'imputato [955]. – XVIII. (Segue): partecipazione del difensore [956]. – XIX. Effetto estensivo dell'impugnazione [957]. – XX. Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale [957]. – XXI. La sentenza d'appello [959]. – XXII. Ricorso per cassazione [959]. – XXIII. Riduzione della pena in fase esecutiva [960].

Atti: 212. Procura speciale per il giudizio abbreviato [962]. – 213. Richiesta non condizionata di giudizio abbreviato [963]. – 214. Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria [964]. – 215. Richiesta di svolgimento del giudizio abbreviato in pubblica udienza [965]. – 216. Dichiarazione della parte civile di non accettare il giudizio abbreviato [966]. – 217. Richiesta al giudice di assunzione di prove nel giudizio abbreviato non condizionato [967]. – 218. Richiesta di prosecuzione del processo nelle forme ordinarie [968]. – 219. Domanda di concessione di un termine per le richieste conseguenti alla modifica dell'imputazione [969]. – 220. Richiesta di ammissione di nuove prove in caso di prosecuzione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato [970].

TITOLO II – Applicazione della pena su richiesta delle parti

Art. 444. Applicazione della pena su richiesta [971]. – Art. 445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta [971]. – Art. 446. Richiesta di applicazione della pena e consenso [971]. – Art. 447. Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari [972]. – Art. 448. Provvedimenti del giudice [972].

Quadro essenziale (M. Rubera): I. Caratteri generali [972]. – II. Condizioni e benefici relativi al patteggiamento “tradizionale” [973]. – III. ... ed a quello “allargato” [974]. – IV. Il patteggiamento nei reati contro la pubblica amministrazione ed in quelli tributari [975]. – V. La richiesta di applicazione della pena concordata [977]. – VI. Rapporti con altri riti [985]. – VII. Il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. [986]. – VIII. La valutazione del giudice. Il rigetto dell'accordo [987]. – IX. La sentenza che applica la pena concordata [988]. – X. Il dissenso ingiustificato del p.m. ed il patteggiamento in esito al giudizio di primo grado od in appello [989]. – XI. Il ruolo della parte civile. La condanna alle spese [990]. – XII. Le impugnazioni [991].

Atti: 221. Procura speciale per il patteggiamento [993]. – 222. Richiesta di applicazione della pena [995]. – 223. Richiesta di applicazione della pena in concorso formale o in continuazione con reati accertati con sentenza definitiva [997]. – 224. Richiesta di applicazione della pena nella fase delle indagini preliminari [999]. – 225. Richiesta di consenso all'applicazione della pena [1001].

TITOLO III – Giudizio direttissimo

Art. 449. Casi e modi del giudizio direttissimo [1003]. – Art. 450. Instaurazione del giudizio direttissimo [1003]. – Art. 451. Svolgimento del giudizio direttissimo [1003]. – Art. 452. Trasformazione del rito [1003].

Quadro essenziale (M. Rubera): I. Caratteristiche specializzanti e *ratio* dell'istituto [1004]. – II. I casi per il giudizio direttissimo “tipico” [1005]. – III. I casi di giudizio direttissimo “atipico” [1008]. – IV. Modalità e tempi per l'instaurazione del procedimento [1009]. – V. Svolgimento del giudizio [1012]. – VI. La conversione in un rito alternativo [1014]. – VII. Il rito direttissimo irregolarmente promosso [1015].

Atti: 226. Richiesta di separazione in caso di connessione con altri reati [1016]. – 227. Richiesta di un termine per preparare la difesa [1017]. – 228. Richiesta di applicazione della pena in conversione del giudizio direttissimo [1018]. – 229. Richiesta di giudizio abbreviato in conversione dal giudizio direttissimo [1021].

TITOLO IV – Giudizio immediato

Art. 453. Casi e modi di giudizio immediato [1022]. – Art. 454. Presentazione della richiesta del pubblico ministero [1022]. – Art. 455. Decisione sulla richiesta di giudizio immediato [1022]. – Art. 456. Decreto di giudizio immediato [1022]. – Art. 457. Trasmissione degli atti [1022]. – Art. 458. Richiesta di giudizio abbreviato [1022].

Quadro essenziale (F. Nevoli): I. La natura “speciale” del giudizio immediato [1023]. – II. Le forme di giudizio immediato: l'attivazione del rito da parte dell'imputato [1024]. – III. (Segue): le ipotesi di giudizio immediato a richiesta del pubblico ministero [1026]. – IV. La deliberazione dell'organo giurisdizionale [1029]. – V. Le opzioni difensive di trasformazione del rito [1033].

Atti: 230. Richiesta di giudizio immediato con dichiarazione di rinuncia all'udienza preliminare (Rinvio ad Atto [“Dichiarazione di rinuncia all'udienza preliminare e richiesta di giudizio immediato”] *sub* artt. 416-437 c.p.p.) [1037]. – 231. Richiesta di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (Rinvio ad Atto [“Dichiarazione di opposizione dell'imputato”] *sub* artt. 459-464 c.p.p.) [1038]. – 232. Richiesta di giudizio abbreviato in conversione del giudizio immediato [1039]. – 233. Richiesta di applicazione della pena in conversione del giudizio immediato [1040]. – 234. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in conversione del giudizio immediato [1041]. – 235. Richiesta di prosecuzione del processo nelle forme del giudizio immediato [1042].

TITOLO V – Procedimento per decreto

Art. 459. Casi di procedimento per decreto [1043]. – Art. 460. Requisiti del decreto di condanna [1043]. – Art. 461. Opposizione [1044]. – Art. 462. Restituzione nel termine per proporre opposizione [1044]. – Art. 463. Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati [1044]. – Art. 464. Giudizio conseguente all'opposizione [1044].

Quadro essenziale (F. Nevoli): I. La natura e i presupposti del procedimento per decreto [1045]. – II. La decisione del giudice [1048]. – III. L'opposizione al decreto [1052]. – IV. I percorsi processuali a richiesta dell'imputato [1057].

Atti: 236. Dichiarazione di opposizione dell'imputato [1063]. – 237. Dichiarazione di opposizione della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [1064]. – 238. Dichiarazione di opposizione e contestuale richiesta di giudizio abbreviato [1065]. – 239. Richiesta di prosecuzione del processo nelle forme ordinarie [1066]. – 240. Dichiarazione di opposizione e contestuale richiesta di applicazione della pena [1067]. – 241. Dichiarazione di opposizione e contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova [1068]. – 242. Dichiarazione di opposizione e contestuale domanda di oblazione [1069]. – 243. Ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione [1070]. – 244. Richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione (Rinvio "Atto" ["Richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione a decreto penale"] sub artt. 172-176 c.p.p.) [1071]. – 245. Dichiarazione di rinuncia all'opposizione [1072].

TITOLO V-bis – Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 464-bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova [1073]. – Art. 464-ter. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari [1073]. – Art. 464-quater. Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia [1073]. – Art. 464-quinquies. Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova [1074]. – 464-sexies. Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova [1074]. – 464-septies. Esito della messa alla prova [1074]. – 464-octies. Revoca dell'ordinanza [1074]. – 464-novies. Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova [1074].

Quadro essenziale (M. Trogu): I. Introduzione [1075]. – II. Natura e contenuti della misura [1075]. – III. I presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della misura [1076]. – IV. Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova [1077]. – V. La richiesta: soggetti legittimati, forme e termini [1078]. – VI. Il contenuto della richiesta [1080]. – VII. L'ordinanza del giudice [1081]. – VIII. I provvedimenti eventuali durante il periodo di sospensione [1081]. – IX. La revoca della sospensione [1082]. – X. L'esito della messa alla prova [1083]. – XI. Le impugnazioni [1083].

Atti: 246. Richiesta di elaborazione del programma trattamentale ai fini dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova [1085]. – 247. Domanda di sospensione del processo con messa alla prova nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio per citazione diretta a giudizio [1086]. – 248. Domanda di sospensione del processo con messa alla prova in seguito a notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato [1088]. – 249. Domanda di sospensione del processo con messa alla prova in seguito all'emissione di decreto penale di condanna [1090]. – 250. Domanda di sospensione del processo con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari [1092]. – 251. Domanda di proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie [1094]. – 252. Domanda di modifica delle prescrizioni attinenti alla esecuzione della prova [1095]. – 253. Richiesta di assunzione di prove indifferibili durante la sospensione del procedimento con messa alla prova [1096]. – 254. Richiesta di assunzione di prove utili al proscioglimento durante la sospensione del procedimento con messa alla prova [1097]. – 255. Impugnazione, da parte dell'imputato, dell'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione del processo con messa alla prova [1098]. – 256. Istanza della persona offesa al pubblico ministero per l'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato [1099]. – 257. Impugnazione, da parte della persona offesa, dell'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione del processo con messa alla prova [1100]. – 258. Impugnazione dell'ordinanza che revoca la sospensione del processo con messa alla prova [1101].

LIBRO SETTIMO – GIUDIZIO**TITOLO I – Atti preliminari al dibattimento**

Art. 465. Atti del presidente del tribunale o della corte di assise [1102]. – Art. 466. Facoltà dei difensori [1102]. – Art. 467. Atti urgenti [1102]. – Art. 468. Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici [1102]. – Art. 469. Proscioglimento prima del dibattimento [1102].

Quadro essenziale (M. Colamussi): I. Finalità, competenza e termini degli atti predibattimentali [1103]. – II. Anticipazione o differimento dell'udienza [1103]. – III. Facoltà dei difensori [1104]. – IV. Assunzione di prove non rinviabili [1104]. – V. Liste testimoniali [1105]. – VI. (Segue): modi e termini per il deposito [1106]. – VII. (Segue): inammissibilità [1107]. – VIII. (Segue): autorizzazione alla citazione [1109]. – IX. (Segue): prova contraria [1110]. – X. (Segue): acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale [1111]. – XI. Esame "protetto" della persona offesa dal reato particolarmente vulnerabile [1112]. – XII. Sentenza anticipata di proscioglimento [1113]. – XIII. (Segue): presupposti, condizioni e modalità [1114]. – XIV. (Segue): proscioglimento per fatto tenue [1116].

Atti: 259. Richiesta di anticipazione o differimento dell'udienza [1118]. – 260. Richiesta di assunzione di prove non rinviabili [1119]. – 261. Lista dei testimoni, periti, consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. [1120]. – 262. Citazione delle persone indicate nella lista di cui all'art. 468 c.p.p. [1122]. – 263. Richiesta di acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale [1123]. – 263-bis. Richiesta di esame "protetto" per la persona offesa dal reato particolarmente vulnerabile [1124]. – 264. Richiesta copie atti processuali [1125]. – 265. Richiesta di proscioglimento prima del dibattimento [1126]. – 266. Richiesta di proscioglimento prima del dibattimento "per particolare tenuità del fatto" [1127].

TITOLO II – Dibattimento**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 470. Disciplina dell'udienza [1128]. – Art. 471. Pubblicità dell'udienza [1128]. – Art. 472. Casi in cui si procede a porte chiuse [1128]. – Art. 473. Ordine di procedere a porte chiuse [1128]. – Art. 474. Assistenza dell'imputato all'udienza [1128]. – Art. 475. Allontanamento coattivo dell'imputato [1129]. – Art. 476. Reati commessi in udienza [1129]. – Art. 477. Durata e prosecuzione del dibattimento [1129]. – Art. 478. Questioni incidentali [1129]. – Art. 479. Questioni civili o amministrative [1129]. – Art. 480. Verbale di udienza [1129]. – Art. 481. Contenuto del verbale [1129]. – Art. 482. Diritto delle parti in ordine alla documentazione [1129]. – Art. 483. Sottoscrizione e trascrizione del verbale [1129].

Quadro essenziale (M. Colamussi): I. Udienza dibattimentale: disciplina e direzione [1130]. – II. (Segue): forma ed esecuzione dei provvedimenti [1131]. – III. Udienza pubblica. Regola ed eccezioni [1131]. – IV. (Segue): nullità [1131]. – V. Quando si procede a porte chiuse. Forme, modalità e termini [1132]. – VI. Assistenza dell'imputato all'udienza [1133]. – VII. Allontanamento coattivo dell'imputato. Effetti [1133]. – VIII. Reati commessi in udienza. Divieto di arresto del testimone [1134]. – IX. Concentrazione processuale [1135]. – X. (Segue): sospensione del dibattimento: termini e modi [1135]. – XI. Questioni incidentali [1137]. – XII. Sospensione del dibattimento per questioni civili o amministrative. Condizioni [1137]. – XIII. (Segue): impugnazione e revoca dell'ordinanza di sospensione [1139]. – XIV. Verbale di udienza: contenuti e rilevanza probatoria [1139]. – XV. (Segue): diritti delle parti sulla documentazione [1140]. – XVI. (Segue): sottoscrizione e trascrizione [1141].

Atti: 267. Richiesta di procedere a porte chiuse ex art. 472, comma 2, c.p.p. [1143]. – 268. Richiesta di procedere a porte chiuse ex art. 472, comma 3-bis, c.p.p. [1144]. – 269. Richiesta di riammissione nell'aula di udienza dell'imputato [1145]. – 270. Richiesta di sospensione del dibattimento per questioni civili o amministrative [1146]. – 271. Ricorso per cassazione contro l'ordinanza di sospensione per questioni civili o amministrative [1148]. – 272. Richiesta di revoca dell'ordinanza di sospensione [1149].

CAPO II – ATTI INTRODUTTIVI

Art. 484. Costituzione delle parti [1150]. – Art. 485. [Rinnovazione della citazione] [1150]. – Art. 486. [Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore] [1150]. – Art. 487. [Contumacia dell'imputato] [1150]. – Art. 488. [Assenza e allontanamento volontario dell'imputato] [1150]. – Art. 489. Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare [1150]. – Art. 490. Accompagnamento coattivo dell'imputato assente [1150]. – Art. 491. Questioni preliminari [1150]. – Art. 492. Dichiarazione di apertura del dibattimento [1150]. – Art. 493. Richieste di prova [1150]. – Art. 494. Dichiarazioni spontanee dell'imputato [1150]. – Art. 495. Provvedimenti del giudice in ordine alla prova [1151].

Quadro essenziale (M. Colamussi): I. Atti introduttivi. Costituzione delle parti [1151]. – II. (Segue): rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato [1152]. – III. (Segue): rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore [1155]. – IV. Accompagnamento coattivo dell'imputato [1158]. – V. Questioni preliminari [1159]. – VI. Apertura del dibattimento e richieste probatorie [1160]. – VII. La parola all'imputato [1161]. – VIII. Ammissione delle prove [1162].

Atti: 273. Richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato [1164]. – 274. Richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore [1165]. – 275. Richiesta di disporre l'accompagnamento coattivo [1166].

CAPO III – ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

Art. 496. Ordine nell'assunzione delle prove [1167]. – Art. 497. Atti preliminari all'esame dei testimoni [1167]. – Art. 498. Esame diretto e controesame dei testimoni [1167]. – Art. 499. Regole per l'esame testimoniale [1167]. – Art. 500. Contestazioni nell'esame testimoniale [1168]. – Art. 501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici [1168]. – Art. 502. Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici [1168]. – Art. 503. Esame delle parti private [1168]. – Art. 504. Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni [1169]. – Art. 505. Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato [1169]. – Art. 506. Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private [1169]. – Art. 507. Ammissione di nuove prove [1169]. – Art. 508. Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento [1169]. – Art. 509. Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie [1169]. – Art. 510. Verbale di assunzione dei mezzi di prova [1169]. – Art. 511. Letture consentite [1169]. – Art. 511-bis. Lettura di verbali di prove o di altri procedimenti [1170]. – Art. 512. Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione [1170]. – Art. 512-bis. Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero [1170]. – Art. 513. Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare [1170]. – Art. 514. Letture vietate [1170]. – Art. 515. Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento [1171].

CAPO IV – NUOVE CONTESTAZIONI

Art. 516. Modifica della imputazione [1172]. – Art. 517. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento [1172]. – Art. 518. Fatto nuovo risultante dal dibattimento [1173]. – Art. 519. Diritti delle parti [1173]. – Art. 520. Nuove contestazioni all'imputato assente [1173]. – Art. 521. Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza [1173]. – Art. 521-bis. Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni [1173]. – Art. 522. Nullità della sentenza per difetto di contestazione [1174].

Quadro essenziale (M. D'Agnolo): I. Nuove contestazioni: profili generali [1174]. – II. (Segue): fatto diverso [1179]. – III. (Segue): reato concorrente e circostanze aggravanti [1183]. – IV. (Segue): fatto nuovo [1184]. – V. Diritti delle parti [1186]. – VI. Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza [1187]. – VII. Difetti delle dinamiche contestative [1195].

Atti: 276. Costituzione di parte civile dopo le nuove contestazioni [1198].

CAPO V – DISCUSSIONE FINALE

Art. 523. Svolgimento della discussione [1200]. – Art. 524. Chiusura del dibattimento [1200].

Quadro essenziale (M. D'Agnolo): I. Discussione [1200]. – II. Conclusioni della parte civile [1200].

Atti: 277. Conclusioni scritte della parte civile [1203].

TITOLO III – Sentenza

CAPO I – DELIBERAZIONE

Art. 525. Immediatezza della deliberazione [1205]. – Art. 526. Prove utilizzabili ai fini della deliberazione [1205]. – Art. 527. Deliberazione collegiale [1205]. – Art. 528. Lettura del verbale in camera di consiglio [1205].

CAPO II – DECISIONE

SEZIONE I – Sentenza di proscioglimento

Art. 529. Sentenza di non doversi procedere [1205]. – Art. 530. Sentenza di assoluzione [1205]. – Art. 531. Dichiarazione di estinzione del reato [1206]. – Art. 532. Provvedimenti sulle misure cautelari personali [1206].

SEZIONE II – Sentenza di condanna

Art. 533. Condanna dell'imputato [1206]. – Art. 534. Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria [1206]. – Art. 535. Condanna alle spese [1206]. – Art. 536. Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna [1206]. – Art. 537. Pronuncia sulla falsità di documenti [1206].

SEZIONE III – Decisione sulle questioni civili

Art. 538. Condanna per la responsabilità civile [1207]. – Art. 539. Condanna generica ai danni e provvisoria [1207]. – Art. 540. Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili [1207]. – Art. 541. Condanna alle spese relative all'azione civile [1207]. – Art. 542. Condanna del querelante alle spese e ai danni [1207]. – Art. 543. Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno [1207].

Quadro essenziale (M. D'Agnolo): I. Condanna per la responsabilità civile [1208]. – II. Condanne alle spese per l'azione civile [1209]. – III. Condanna del querelante [1210]. – IV. Pubblicazione della sentenza a titolo riparatorio [1211].

Atti: 278. Richiesta di condanna al pagamento di una provvisoria [1212]. – 279. Richiesta di provvisoria esecutività delle disposizioni civili della condanna [1214]. – 280. Richiesta di condanna alle spese e ai danni relativi all'azione civile [1215]. – 281. Richiesta di condanna del querelante alle spese e ai danni [1217]. – 282. Richiesta di pubblicazione della sentenza di condanna [1218].

CAPO III – ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE

Art. 544. Redazione della sentenza [1219]. – Art. 545. Pubblicazione della sentenza [1219]. – Art. 546. Requisiti della sentenza [1219]. – Art. 547. Correzione della sentenza [1219]. – Art. 548. Deposito della sentenza [1219].

**LIBRO OTTAVO – PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

TITOLO I – Disposizione generale

Art. 549. Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [1220].

TITOLO II – Citazione diretta a giudizio

Art. 550. Casi di citazione diretta a giudizio [1220]. – Art. 551. Procedimenti connessi [1220]. – Art. 552. Decreto di citazione a giudizio [1220]. – Art. 553. Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento [1221]. – Art. 554. Atti urgenti [1221]. – Art. 555. Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta [1221].

TITOLO III – Procedimenti speciali

Art. 556. Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta [1221]. – Art. 557. Procedimento per decreto [1221]. – Art. 558. Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo [1222].

TITOLO IV – Dibattimento

Art. 559. Dibattimento [1222]. – [Art. 560-567] [1223].

Quadro essenziale (L. Pulito): I. Introduzione [1223]. – II. Le indagini preliminari al giudizio davanti al tribunale monocratico [1224]. – III. I casi di citazione diretta a giudizio [1225]. – IV. Procedimenti connessi [1227]. – V. La forma del decreto di citazione a giudizio [1227]. – VI. I provvedimenti cautelari e gli atti urgenti [1231]. – VII. L'udienza di comparizione [1232]. – VIII. I procedimenti speciali: giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta [1235]. – IX. (Segue): procedimento per decreto [1238]. – X. (Segue): il giudizio direttissimo [1240]. – XI. Il giudizio immediato. L'oblazione [1242]. – XII. La sospensione del processo con messa alla prova [1243]. – XIII. Il dibattimento [1244].

Atti: 283. Richiesta di assunzione di prove non rinviabili [1246]. – 284. Lista dei testimoni, periti, consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. [1246]. – 285. Citazione delle persone indicate nella lista di cui all'art. 555, comma 1, c.p.p. [1246]. – 286. Richiesta di acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale [1246]. – 287. Richiesta di applicazione della pena [1247]. – 288. Richiesta di giudizio abbreviato [1247]. – 289. Domanda di oblazione [1247]. – 290. Richiesta non condizionata di giudizio abbreviato [1247]. – 291. Richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria [1248]. – 292. Dichiarazione della parte civile di non accettare il giudizio abbreviato [1248]. – 293. Richiesta al Giudice di assunzione di prove nel giudizio abbreviato non condizionato [1248]. – 294. Richiesta di prosecuzione del processo nelle forme ordinarie [1248]. – 295. Richiesta di concessione di un termine per le richieste conseguenti alla modifica dell'imputazione [1249]. – 296. Richiesta di ammissione di nuove prove in caso di prosecuzione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato [1249]. – 297. Richiesta di applicazione della pena [1249]. – 298. Dichiarazione di opposizione dell'imputato al decreto penale [1249]. – 299. Dichiarazione di opposizione e contestuale richiesta di giudizio abbreviato [1250]. – 300. Dichiarazione di opposizione e contestuale richiesta di applicazione della pena [1250]. – 301. Dichiarazione di opposizione e contestuale domanda di oblazione [1250]. – 302. Ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza [1250]. – 303. Richiesta di un termine per preparare la difesa nel giudizio direttissimo [1251]. – 304. Richiesta di giudizio abbreviato in conversione del giudizio direttissimo [1251]. – 305. Richiesta di applicazione della pena in conversione del giudizio direttissimo [1251]. – 306. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova [1251]. – 307. Dichiarazione di opposizione e contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova [1252]. – 308. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in conversione del giudizio direttissimo [1252]. – 309. Ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova [1252]. – 310. Istanza di proroga *ex art. 464-quinquies* c.p.p. [1252]. – 311. Istanza di acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova [1253]. – 312. Ricorso per cassazione avverso la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova [1253].

LIBRO NONO – IMPUGNAZIONI**TITOLO I – Disposizioni generali**

Art. 568. Regole generali [1254]. – Art. 569. Ricorso immediato per cassazione [1254]. – Art. 570. Impugnazione del pubblico ministero [1254]. – Art. 571. Impugnazione dell'imputato [1254]. – Art. 572. Richiesta della parte civile o della persona offesa [1254]. – Art. 573. Impugnazione per i soli interessi civili [1255]. – Art. 574. Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili [1255]. – Art. 575. Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [1255]. – Art. 576. Impugnazione della parte civile e del querelante [1255]. – Art. 577. [Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione] [1255]. – Art. 578. Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione [1255]. – Art. 579. Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza [1255]. – Art. 580. Conversione del ricorso in appello [1255]. – Art. 581. Forma dell'impugnazione [1255]. – Art. 582. Presentazione dell'impugnazione [1256]. – Art. 583. Spedizione dell'atto di impugnazione [1256]. – Art. 584. Notificazione della impugnazione [1256]. – Art. 585. Termini per l'impugnazione [1256]. – Art. 586. Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento [1256]. – Art. 587. Estensione dell'impugnazione [1256]. – Art. 588. Sospensione della esecuzione [1257]. – Art. 589. Rinuncia all'impugnazione [1257]. – Art. 590. Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione [1257]. – Art. 591. Inammissibilità dell'impugnazione [1257]. – Art. 592. Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione [1257].

Quadro essenziale (P. Ventura): I. Il principio di tassatività delle impugnazioni [1258]. – II. Il ricorso immediato per cassazione [1259]. – III. I legittimati all'impugnazione [1260]. – IV. (Segue): il pubblico ministero [1261]. – V. (Segue): l'imputato [1262]. – VI. (Segue): il difensore [1264]. – VII. (Segue): la parte civile e la persona offesa dal reato [1265]. – VIII. (Segue): il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [1266]. – IX. La presentazione dell'impugnazione: le modalità [1267]. – X. (Segue): il luogo [1268]. – XI. (Segue): la forma [1268]. – XII. (Segue): il termine [1269]. – XIII. L'inammissibilità dell'impugnazione [1270]. – XIV. La rinuncia all'impugnazione [1272]. – XV. L'effetto sospensivo dell'impugnazione [1273]. – XVI. L'effetto estensivo dell'impugnazione [1273].

Atti: 313. Ricorso immediato per cassazione [1276]. – 314. Dichiarazione di rinuncia all'appello e richiesta di ricorso immediato [1278]. – 315. Motivi nuovi dell'appellante a seguito di richiesta di ricorso immediato proposto da altri [1279]. – 316. Procura speciale rilasciata dall'imputato per proporre impugnazione [1281]. – 317. Procura speciale delle parti private per l'impugnazione [1282]. – 318. Dichiarazione di eliminazione degli effetti dell'impugnazione proposta dal difensore [1283]. – 319. Richiesta di impugnazione della parte civile o della persona offesa [1284]. – 320. Delega alla presentazione dell'atto di impugnazione [1286]. – 321. Autentica di firma per l'impugnazione spedita per posta [1287]. – 322. Motivi nuovi [1288]. – 323. Rinuncia all'impugnazione [1289]. – 324. Procura speciale delle parti private per la rinuncia all'impugnazione [1290].

TITOLO II – Appello

Art. 593. Casi di appello [1291]. – Art. 594. [Appello del pubblico ministero] [1291]. – Art. 595. Appello incidentale [1291]. – Art. 596. Giudice competente [1291]. – Art. 597. Cognizione del giudice di appello [1291]. – Art. 598. Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello [1292]. – Art. 599. Decisioni in camera di consiglio [1292]. – Art. 600. Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili [1292]. – Art. 601. Atti preliminari al giudizio [1292]. – Art. 602. Dibattimento di appello [1292]. – Art. 603. Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale [1293]. – Art. 604. Questioni di nullità [1293]. – Art. 605. Sentenza [1294].

Quadro essenziale (N. Chinappi): I. L'appello. Profili generali [1294]. – II. I provvedimenti appellabili [1294]. – III. I soggetti legittimati [1297]. – IV. Il giudice di appello [1298]. – V. La cognizione del giudice di appello e il divieto di *reformatio in peius* [1299]. – VI. L'appello incidentale [1302]. – VII. Il c.d. "patteggiamento" in appello [1303]. – VIII. La rinnovazione della istruzione dibattimentale [1303].

Atti: 325. Appello dell'imputato contro le sentenze di condanna [1307]. – 326. Appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento [1309]. – 327. Appello dell'imputato proscioltto per le statui-

zioni risarcitorie e di rifusione delle spese [1311]. – 328. Appello dell'imputato contro le sole disposizioni della sentenza concernenti misure di sicurezza personali [1313]. – 329. Appello dell'imputato contro la sola disposizione della sentenza che riguarda la confisca [1315]. – 330. Appello del responsabile civile [1317]. – 331. Appello della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [1319]. – 332. Appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento [1321]. – 333. Appello della parte civile contro la sentenza di condanna [1323]. – 334. Appello del querelante [1325]. – 335. Appello incidentale [1327]. – 336. Appello dell'imputato con richieste di provvedimenti in ordine all'esecuzione delle statuizioni civili [1329]. – 337. Richieste di provvedimenti della parte civile in ordine all'esecutività delle statuizioni patrimoniali [1331]. – 338. Conclusioni della parte civile nel giudizio di appello [1333]. – 339. Nota spese della parte civile [1334].

TITOLO III – Ricorso per cassazione

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 606. Casi di ricorso [1335]. – Art. 607. Ricorso dell'imputato [1335]. – Art. 608. Ricorso del pubblico ministero [1335]. – Art. 609. Cognizione della corte di cassazione [1335].

CAPO II – PROCEDIMENTO

Art. 610. Atti preliminari [1335]. – Art. 611. Procedimento in camera di consiglio [1336]. – Art. 612. Sospensione dell'esecuzione della condanna civile [1336]. – Art. 613. Difensori [1336]. – Art. 614. Dibattimento [1336].

CAPO III – SENTENZA

Art. 615. Deliberazione e pubblicazione [1336]. – Art. 616. Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso [1337]. – Art. 617. Motivazione e deposito [1337]. – Art. 618. Decisioni delle sezioni unite [1337]. – Art. 619. Rettificazione di errori non determinanti annullamento [1337]. – Art. 620. Annullamento senza rinvio [1337]. – Art. 621. Effetti dell'annullamento senza rinvio [1337]. – Art. 622. Annullamento della sentenza ai soli effetti civili [1338]. – Art. 623. Annullamento con rinvio [1338]. – Art. 624. Annullamento parziale [1338]. – Art. 624-bis. Cessazione delle misure cautelari [1338]. – Art. 625. Provvedimenti conseguenti alla sentenza [1338]. – Art. 625-bis. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto [1338]. – Art. 625-ter. Rescissione del giudicato [1339]. – Art. 626. Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale [1339]. – Art. 627. Giudizio di rinvio dopo annullamento [1339]. – Art. 628. Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio [1339].

Quadro essenziale (F.R. Dinacci): I. Rilievi generali [1340]. – II. I motivi [1341]. – III. Il procedimento [1351]. – IV. Epiloghi [1354]. – V. Adempimenti *post* dibattimentali [1356]. – VI. Giudizio di rinvio [1357]. – VII. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto [1360]. – VIII. La rescissione del giudicato [1361].

Atti: 340. Ricorso per cassazione dell'imputato [1363]. – 341. Ricorso per cassazione della parte civile [1365]. – 342. Ricorso per cassazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [1366]. – 343. Ricorso per cassazione del querelante [1368]. – 344. Nomina del difensore per il ricorso [1369]. – 345. Richiesta di trattazione del ricorso alle Sezioni Unite [1370]. – 346. Memorie a seguito della trattazione del ricorso in camera di consiglio per causa d'inammissibilità [1371]. – 347. Memorie di repliche nel procedimento in camera di consiglio [1372]. – 348. Richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile [1373]. – 349. Conclusioni della parte civile nel giudizio di cassazione [1374]. – 350. Ricorso straordinario per errore materiale [1375]. – 351. Ricorso straordinario per errore di fatto [1376]. – 351-bis. Richiesta di rescissione del giudicato [1377]. – 352. Richiesta di indicare le parti della sentenza divenute "cosa giudicata" [1378]. – 353. Impugnazione della sentenza di rinvio [1379].

TITOLO IV – Revisione

Art. 629. Condanne soggette a revisione [1380]. – Art. 630. Casi di revisione [1380]. – Art. 631. Limiti della revisione [1380]. – Art. 632. Soggetti legittimati alla richiesta [1380]. – Art. 633. Forma della richiesta [1380]. – Art. 634. Declaratoria d'inammissibilità [1380]. – Art. 635. Sospensione dell'esecuzione [1380]. – Art. 636. Giudizio di revisione [1381]. – Art. 637. Sentenza [1381]. – Art. 638. Revisione a favore del condannato defunto [1381]. – Art. 639. Provvedimenti in accoglimento della richiesta [1381]. – Art. 640. Impugnabilità della sentenza [1381]. – Art. 641. Effetti dell'inammissibilità o del rigetto [1381]. – Art. 642. Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta [1381]. – Art. 643. Riparazione dell'errore giudiziario [1381]. – Art. 644. Riparazione in caso di morte [1381]. – Art. 645. Domanda di riparazione [1382]. – Art. 646. Procedimento e decisione [1382]. – Art. 647. Risarcimento del danno e riparazione [1382].

Quadro essenziale (A. Bitonti): I. Natura giuridica della revisione [1382]. – II. Provvedimenti soggetti a revisione [1383]. – III. (Segue): i casi di revisione [1384]. – IV. (Segue): limiti alla domanda [1386]. – V. Il procedimento: i legittimati alla richiesta [1387]. – VI. (Segue): la competenza [1387]. – VII. La richiesta. Forma e contenuti [1387]. – VIII. (Segue): la valutazione di ammissibilità [1388]. – IX. (Segue): la sospensione dell'esecuzione [1389]. – X. (Segue): il giudizio e la sentenza [1390]. – XI. Gli effetti: la riparazione dell'errore giudiziario [1390]. – XII. Un «diverso» caso di revisione [1392].

Atti: 354. Richiesta di revisione [1394]. – 355. Istanza di sospensione dell'esecuzione [1396]. – 356. Ricorso per cassazione sui provvedimenti riguardanti la sospensione dell'esecuzione [1398]. – 357. Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità [1399]. – 358. Ricorso per cassazione contro la sentenza di revisione [1400]. – 359. Domanda di affissione della sentenza di proscioglimento [1401]. – 360. Domanda di pubblicazione della sentenza [1402]. – 361. Domanda di riparazione [1403]. – 362. Richieste successive di altri soggetti interessati [1405]. – 363. Ricorso per cassazione contro il provvedimento relativo alla riparazione [1406].

LIBRO DECIMO – ESECUZIONE

TITOLO I – Giudicato

Art. 648. Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali [1407]. – Art. 649. Divieto di un secondo giudizio [1407]. – Art. 650. Esecutività delle sentenze e dei decreti penali [1407]. – Art. 651. Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno [1407]. – Art. 651-bis. Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno [1407]. – Art. 652. Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno [1407]. – Art. 653. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare [1408]. – Art. 654. Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi [1408].

TITOLO II – Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali

Art. 655. Funzioni del pubblico ministero [1408]. – Art. 656. Esecuzione delle pene detentive [1408]. – Art. 657. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo [1410]. – Art. 657-bis. Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca [1410]. – Art. 658. Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza [1410]. – Art. 659. Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza [1410]. – Art. 660. Esecuzione delle pene pecuniarie [1411]. – Art. 661. Esecuzione delle sanzioni sostitutive [1411]. – Art. 662. Esecuzione delle pene accessorie [1411]. – Art. 663. Esecuzione di pene concorrenti [1411]. – Art. 664. Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie [1411].

Quadro essenziale (A. Diddi): I. Il giudicato [1412]. – II. Il titolo esecutivo [1414]. – III. Organi dell'esecuzione [1415]. – IV. Poteri del pubblico ministero [1417]. – V. Il difensore della fase esecutiva [1419]. – VI. L'esecuzione delle pene detentive. L'ordine di esecuzione ed il principio di fungibilità [1419]. – VII. La sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi. Rilievi generali [1423]. – VIII. (Segue): la richiesta di applicazione della misura alternativa [1428]. – IX. (Segue): la richiesta di ap-

plicazione della misura alternativa per i condannati tossicodipendenti [1430]. – X. (Segue): la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare [1431]. – XI. La detenzione domiciliare per l'esecuzione delle pene detentive brevi [1432]. – XII. Esecuzione delle pene pecuniarie [1434]. – XIII. Esecuzione delle sanzioni sostitutive [1436]. – XIV. Esecuzione delle misure di sicurezza [1437]. – XV. Esecuzione delle pene accessorie [1438]. – XVI. Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie [1439]. – XVII. Giudice di pace [1440]. – XVIII. L'ordine di demolizione [1440].

Atti: 364. Violazione del *bis in idem* [1442]. – 365. Istanza di concessione di misure alternative [1443]. – 366. Dichiarazione di elezione di domicilio [1444]. – 367. Istanza di computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo [1445]. – 368. Istanza di computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo ai fini della pena pecuniaria [1447]. – 369. Istanza di computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo ai fini della sanzione sostitutiva [1449]. – 370. Istanza di rateizzazione della pena pecuniaria [1451]. – 371. Ricorso avverso ordinanza di conversione [1452]. – 372. Istanza di applicazione del cumulo giuridico di pene concorrenti [1453]. – 373. Richiesta di revoca delle sanzioni pecuniarie [1454].

TITOLO III – Attribuzioni degli organi giurisdizionali

CAPO I – GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Art. 665. Giudice competente [1456]. – Art. 666. Procedimento di esecuzione [1456]. – Art. 667. Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta [1457]. – Art. 668. Persona condannata per errore di nome [1457]. – Art. 669. Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona [1457]. – Art. 670. Questioni sul titolo esecutivo [1458]. – Art. 671. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato [1458]. – Art. 672. Applicazione dell'amnistia e dell'indulto [1458]. – Art. 673. Revoca della sentenza per abolizione del reato [1459]. – Art. 674. Revoca di altri provvedimenti [1459]. – Art. 675. Falsità di documenti [1459]. – Art. 676. Altre competenze [1459].

Quadro essenziale (A. Diddi): I. Il giudice dell'esecuzione. Rilievi generali [1460]. – II. La competenza [1461]. – III. Il procedimento di esecuzione [1463]. – IV. L'atto introduttivo ed il procedimento di esecuzione [1464]. – V. Errore di persona [1468]. – VI. Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona [1469]. – VII. Questioni sul titolo esecutivo [1472]. – VIII. Applicazione dell'amnistia e dell'indulto [1474]. – IX. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato [1475]. – X. Revoca della sentenza per abolizione del reato o per incostituzionalità della norma incriminatrice [1477]. – XI. Revoca di altri provvedimenti [1479]. – XII. Falsità di documenti [1481]. – XIII. Questioni concernenti il casellario giudiziale [1482]. – XIV. La procedura *de plano* [1482]. – XV. Provvedimenti non consentiti [1484].

Atti: 374. Richiesta di incidente di esecuzione [1487]. – 375. Ricorso per cassazione avverso decreto di inammissibilità [1488]. – 376. Richiesta di audizione dell'interessato [1489]. – 377. Ricorso per cassazione contro l'ordinanza conclusiva del procedimento di esecuzione [1490]. – 378. Memorie al Giudice dell'esecuzione [1491]. – 379. Richiesta di riconoscimento di errore di persona [1492]. – 380. Richiesta urgente di riconoscimento di errore di persona [1493]. – 381. Opposizione contro l'ordinanza di rigetto di riconoscimento di errore di persona [1494]. – 382. Richiesta di revisione per errore di persona [1495]. – 383. Richiesta di esecuzione della sentenza più favorevole [1496]. – 384. Richiesta di accertamento della non definitività del titolo esecutivo [1497]. – 385. Richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato [1499]. – 386. Richiesta di applicazione dell'amnistia e dell'indulto [1500]. – 387. Richiesta al pubblico ministero di liberazione prima dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto [1501]. – 388. Opposizione contro l'ordinanza di rigetto dell'applicazione di amnistia od indulto [1502]. – 389. Richiesta di revoca di sentenza in seguito *ad abolitio criminis* [1504]. – 390. Richiesta di declaratoria falsità documenti [1505]. – 391. Richiesta di estinzione del reato dopo la condanna [1506]. – 392. Richiesta di estinzione della pena dopo la condanna [1508]. – 393. Richiesta di provvedimenti sulle pene accessorie e sulla confisca [1510]. – 394. Richiesta di restituzione di cose sequestrate [1511]. – 395. Opposizione contro il rigetto delle richieste ex art. 676 c.p.p. [1513].

CAPO II – MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Art. 677. Competenza per territorio [1515]. – Art. 678. Procedimento di sorveglianza [1515]. – Art. 679. Misure di sicurezza [1515]. – Art. 680. Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza [1516]. – Art. 681. Provvedimenti relativi alla grazia [1516]. – Art. 682. Liberazione condizionale [1516]. – Art. 683. Riabilitazione [1516]. – Art. 684. Rinvio dell'esecuzione [1516].

Quadro essenziale (M.F. Cortesi): I. La competenza per territorio [1517]. – II. La competenza per materia [1519]. – III. Il procedimento di sorveglianza [1520]. – IV. Il procedimento di sicurezza [1521].

Atti: 396. Domanda di misura alternativa alla detenzione [1523]. – 397. Domanda di misura alternativa alla detenzione per soggetti condannati *ex art. 4-bis* ord. penit. (A) [1525]. – 398. Domanda di applicazione provvisoria di misura alternativa alla detenzione [1528]. – 399. Richiesta di revoca di misure di sicurezza personale [1531]. – 400. Richiesta di rateizzazione di pena pecuniaria formulata dal difensore del condannato [1532]. – 401. Richiesta di rateizzazione di pena pecuniaria formulata dal difensore della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [1533]. – 402. Richiesta di rateizzazione di pena pecuniaria formulata dal condannato [1534]. – 403. Richiesta di differimento della conversione di pena pecuniaria formulata dal difensore del condannato [1535]. – 404. Richiesta di remissione del debito [1536]. – 405. Richiesta di remissione del debito per detenuto o internato o *ex detenuto* o internato [1537]. – 406. Richiesta di riesame della pericolosità sociale [1538]. – 407. Richieste attinenti alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata – Richiesta di modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione [1539]. – 408. Richieste attinenti alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata – Richiesta di modifica delle modalità di esecuzione della libertà controllata [1540]. – 409. Richieste attinenti alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata – Richiesta di modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione per motivi di assoluta urgenza [1541]. – 410. Richieste attinenti alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata – Richiesta di modifica delle modalità di esecuzione della libertà controllata per motivi di assoluta urgenza [1543]. – 411. Richieste attinenti alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata – Richiesta di sospensione della semidetenzione [1545]. – 412. Richieste attinenti alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata – Richiesta di sospensione della libertà controllata [1546]. – 413. Richieste attinenti alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata – Richiesta di sospensione della semidetenzione *ex art. 69, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689* [1547]. – 414. Richieste attinenti alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata – Richiesta di sospensione della libertà controllata *ex art. 69, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689* [1548]. – 415. Appello contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza [1549]. – 416. Impugnazione delle disposizioni concernenti le misure di sicurezza [1550]. – 417. Appello contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza concernenti la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere [1552]. – 418. Ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi nel procedimento di sorveglianza [1553]. – 419. Domanda di grazia [1554]. – 420. Richiesta di concessione della liberazione condizionale [1555]. – 421. Richiesta di riabilitazione [1557]. – 422. Richiesta di rinvio dell'esecuzione [1560]. – 423. Istanza al Magistrato di sorveglianza del rinvio dell'esecuzione [1562].

TITOLO IV – Casellario giudiziale

Art. 685. [Uffici del casellario giudiziale] [1563]. – Art. 686. [Iscrizioni nel casellario giudiziale] [1563]. – Art. 687. [Eliminazione delle iscrizioni] [1563]. – Art. 688. [Certificati del casellario giudiziale] [1563]. – Art. 689. [Certificati richiesti dall'interessato] [1563]. – Art. 690. [Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati] [1563].

TITOLO V – Spese

Art. 691. [Anticipazione delle spese] [1563]. – Art. 692. Spese della custodia cautelare [1563]. – Art. 693. [Provvedimenti in caso d'insolubilità] [1563]. – Art. 694. Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione [1563]. – Art. 695. [Questioni sulle spese processuali] [1563].

LIBRO UNDICESIMO – RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE**TITOLO I – Disposizioni generali**

Art. 696. Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale [1564]

TITOLO II – Estradizione**CAPO I – ESTRADIZIONE PER L'ESTERO****SEZIONE I – Procedimento**

Art. 697. Estradizione e poteri del Ministro di grazia e giustizia [1565]. – Art. 698. Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona [1565]. – Art. 699. Principio di specialità [1565]. – Art. 700. Documenti a sostegno della domanda [1565]. – Art. 701. Garanzia giurisdizionale [1566]. – Art. 702. Intervento dello Stato richiedente [1566]. – Art. 703. Accertamenti del procuratore generale [1566]. – Art. 704. Procedimento davanti alla corte di appello [1566]. – Art. 705. Condizioni per la decisione [1566]. – Art. 706. Ricorso per cassazione [1567]. – Art. 707. Rinnovo della domanda di estradizione [1567]. – Art. 708. Provvedimento di estradizione. Consegna [1567]. – Art. 709. Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero [1567]. – Art. 710. Estensione dell'extradizione concessa [1567]. – Art. 711. Riestradizione [1567]. – Art. 712. Transito [1568]. – Art. 713. Misure di sicurezza applicate all'estradatao [1568].

Quadro essenziale (P.G. Santoro): I. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere: l'extradizione [1568]. – II. Tutela dei diritti fondamentali della persona [1570]. – III. Principio di specialità [1571]. – IV. Domanda di estradizione: fase amministrativa [1572]. – V. Fase giurisdizionale [1573]. – VI. Intervento dello Stato richiedente [1574]. – VII. Accertamenti del Procuratore generale [1575]. – VIII. Procedimento davanti alla Corte di appello [1577]. – IX. Condizioni per la decisione della Corte di appello [1578]. – X. Ricorso per cassazione avverso la sentenza di estradizione [1579]. – XI. Rinnovo della domanda di estradizione [1580]. – XII. Provvedimento di estradizione: la consegna [1580]. – XIII. Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero [1581]. – XIV. Estensione dell'extradizione concessa [1582]. – XV. Riestradizione [1583]. – XVI. Transito [1583]. – XVII. Misure di sicurezza [1584].

Atti: 424. Memoria alla Corte di appello [1585]. – 425. Ricorso per cassazione avverso la sentenza di estradizione emessa dalla Corte di appello [1587]. – 426. Richiesta di sospensione della consegna [1588]. – 427. Ricorso al TAR [1589].

SEZIONE II – Misure cautelari

Art. 714. Misure coercitive e sequestro [1591]. – Art. 715. Applicazione provvisoria di misure cautelari [1591]. – Art. 716. Arresto da parte della polizia giudiziaria [1591]. – Art. 717. Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva [1592]. – Art. 718. Revoca e sostituzione delle misure [1592]. – Art. 719. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari [1592].

Quadro essenziale (F. Pugliese): I. Misure coercitive e sequestro [1592]. – II. (Segue): criteri di applicabilità delle misure coercitive [1593]. – III. (Segue): termini di durata massima delle misure coercitive [1594]. – IV. Applicazione provvisoria delle misure cautelari [1595]. – V. (Segue): revoca [1596]. – VI. (Segue): questione di costituzionalità [1596]. – VII. Arresto da parte della polizia giudiziaria [1597]. – VIII. (Segue): termini [1598]. – IX. (Segue): convalida [1598]. – X. (Segue): la richiesta ministeriale di mantenimento della misura [1599]. – XI. Audizione della persona sottoposta a misura coercitiva [1599]. – XII. Revoca e sostituzione delle misure cautelari [1600]. – XIII. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari [1601].

Atti: 428. Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di misure coercitive nella procedura di estradizione [1603]. – 429. Richiesta di revoca o sostituzione di misure cautelari emesse in sede di estradizione [1604]. – 430. Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza applicativa del sequestro in sede di estradizione [1605]. – 431. Richiesta di restituzione delle cose sequestrate durante l'extradizione [1606].

CAPO II – ESTRADIZIONE DALL'ESTERO

Art. 720. Domanda di estradizione [1607]. – Art. 721. Principio di specialità [1607]. – Art. 722. Custodia cautelare all'estero [1607].

TITOLO III – Rogatorie internazionali

CAPO I – ROGATORIE DALL'ESTERO

Art. 723. Poteri del Ministro della giustizia [1608]. – Art. 724. Procedimento in sede giurisdizionale [1608]. – Art. 725. Esecuzione delle rogatorie [1608]. – Art. 726. Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera [1609]. – Art. 726-bis. Notifica diretta all'interessato [1609]. – Art. 726-ter. Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera [1609].

Quadro essenziale (L. Levita): I. Premessa sistematica. Nozione di rogatoria [1609]. – II. Le rogatorie passive [1610]. – III. La procedura amministrativa. Peculiarità in caso di trasmissione diretta [1610]. – IV. La procedura giurisdizionale [1611]. – V. La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale [1612].

Atti: 432. Incidente di esecuzione nella procedura per rogatoria per la restituzione dei beni [1614].

CAPO II – ROGATORIE ALL'ESTERO

Art. 727. Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere [1615]. – Art. 728. Immunità temporanea della persona citata [1615]. – Art. 729. Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria [1615].

Quadro essenziale (L. Levita): I. Le rogatorie attive [1616]. – II. Il procedimento ordinario [1616]. – III. Il procedimento urgente [1617]. – IV. Il *salvacondotto* della persona citata [1617]. – V. Le risultanze delle rogatorie [1617]. – VI. Il regime di utilizzabilità degli atti [1617]. – VII. Il sequestro probatorio [1618]. – VIII. Indagini difensive [1618].

Atti: 433. Riesame del decreto di sequestro effettuato per rogatoria [1619]. – 434. Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame sul sequestro in sede di rogatoria [1620].

TITOLO IV – Effetti delle sentenze penali straniere.
Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane

CAPO I – EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE

Art. 730. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale [1621]. – Art. 731. Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali [1621]. – Art. 732. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili [1621]. – Art. 733. Presupposti del riconoscimento [1621]. – Art. 734. Deliberazione della corte di appello [1622]. – Art. 735. Determinazione della pena ed ordine di confisca [1622]. – Art. 735-bis. Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro [1622]. – Art. 736. Misure coercitive [1622]. – Art. 737. Sequestro [1623]. – Art. 737-bis. Indagini e sequestro a fini di confisca [1623]. – Art. 738. Esecuzione conseguente al riconoscimento [1623]. – Art. 739. Divieto di estradizione e di nuovo procedimento [1623]. – Art. 740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate [1623]. – Art. 740-bis. Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate [1624]. – 740-ter. Ordine di devoluzione [1624]. – Art. 741. Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere [1624].

Quadro essenziale (G. Tabasco): I. Le tipologie del riconoscimento delle sentenze penali straniere [1625]. – II. Il riconoscimento delle sentenze penali straniere previsto agli effetti penali [1627]. – III. L'irrelevanza della sentenza straniera prima del riconoscimento [1629]. – IV. Modalità del riconoscimento: l'iniziativa e i soggetti [1629]. – V. (Segue): gli effetti [1630]. – VI. Il riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali: gli effetti [1631]. – VII. Il trasferimento delle condanne a pena detentiva negli Stati dell'Unione europea [1634]. – VIII. Il riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili: soggetti legittimati [1638]. – IX. (Segue): gli "altri effetti civili" [1639]. – X. Le condizioni ostative al riconoscimento delle sentenze penali straniere: l'irrevocabilità della sentenza [1640]. – XI. (Segue): la celebrazione di un processo "giusto" [1641]. –

XII. (Segue): effettività del diritto di difesa [1642]. – XIII. (Segue): la doppia incriminabilità [1644]. – XIV. (Segue): *ne bis in idem* internazionale [1645]. – XV. Deliberazione della Corte d'appello [1648]. – XVI. (Segue): soggetti legittimati all'impugnazione [1649]. – XVII. Determinazione della pena da eseguire nello Stato italiano e criteri di conversione [1650]. – XVIII. (Segue): sospensione condizionale della pena e liberazione condizionale [1652]. – XIX. (Segue): arresti domiciliari [1653]. – XX. La confisca disposta con atto diverso da una sentenza di condanna e la confisca di valore [1653]. – XXI. Misure coercitive disposte dalla Corte d'appello nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato [1654]. – XXII. Sequestro delle cose assoggettabili a confisca [1655]. – XXIII. (Segue): soggetti legittimati all'impugnazione [1656]. – XXIV. Indagini e sequestro a fini di confisca: l'iniziativa e il procedimento [1656]. – XXV. (Segue): impugnazioni [1656]. – XXVI. Esecuzione della sentenza penale straniera riconosciuta [1657]. – XXVII. Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate ed ordine di devoluzione [1658]. – XXVIII. Il riconoscimento dei capi civili della sentenza penale straniera richiesto in via autonoma e concorrente: finalità e oggetto della richiesta [1659]. – XXIX. (Segue): soggetti legittimati a proporre impugnazione [1660]. – XXX. (Segue): deliberazione della Corte d'appello [1660].

Atti: 435. Richiesta di riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili [1661]. – 436. Ricorso per cassazione sul riconoscimento delle sentenze straniere [1663]. – 437. Impugnazione delle misure coercitive disposte durante il riconoscimento delle sentenze straniere [1664]. – 438. Istanza di revoca della misura coercitiva disposta durante il riconoscimento delle sentenze straniere [1665]. – 439. Impugnazione dei provvedimenti di sequestro durante il riconoscimento delle sentenze straniere [1666]. – 440. Richiesta (in via concorrente) di riconoscimento delle disposizioni civili delle sentenze penali straniere [1667]. – 441. Richiesta (in via autonoma) di riconoscimento delle disposizioni civili delle sentenze penali straniere [1668].

CAPO II – ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Art. 742. Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero [1670]. – Art. 743. Deliberazione della corte di appello [1670]. – Art. 744. Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero [1670]. – Art. 745. Richiesta di misure cautelari all'estero [1670]. – Art. 746. Effetti sull'esecuzione nello Stato [1670].

Quadro essenziale (G. Tabasco): I. Finalità e condizioni delle ipotesi di esecuzione all'estero della sentenza penale italiana [1671]. – II. I poteri del Ministro della giustizia e della Corte d'appello [1672]. – III. Il consenso del condannato [1674]. – IV. La sentenza [1675]. – V. Ulteriori richieste del Ministro della giustizia [1675].

Atti: 442. Impugnazione della decisione della Corte d'appello sull'esecuzione all'estero della sentenza di condanna [1677].

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE D.LG. 28 LUGLIO 1989, N. 271

TITOLO I – Norme di attuazione

CAPO I – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDICE

Art. 1. Determinazione del distretto di corte di appello più vicino [1681]. – Art. 2. Riunione di processi [1681].

CAPO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO

Art. 3. [Designazione del pubblico ministero] [1681]. – Art. 4. Contrasto tra pubblici ministeri [1681]. – Art. 4-bis. Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero [1681].

CAPO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 5. Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria [1681]. – Art. 6. Costituzione dell'organico delle sezioni [1682]. – Art. 7. Ripianamento organico e posti vacanti [1682]. – Art. 8. Assegnazione alle sezioni [1682]. – Art. 9. Direzione e coordinamento delle sezioni [1682]. – Art. 10. Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni [1682]. – Art. 11. Trasferimenti del personale delle sezioni [1683]. – Art. 12. Servizi di polizia giudiziaria [1683]. – Art. 13. Servizi operanti in ambito più vasto del circondario [1683]. – Art. 14. Allontanamento dei dirigenti dei servizi [1683]. – Art. 15. Promozioni [1683]. – Art. 16. Sanzioni disciplinari [1683]. – Art. 17. Procedimento disciplinare [1683]. – Art. 18. Ricorso [1684]. – Art. 19. Sospensione cautelare [1684]. – Art. 20. Disposizione transitoria [1684].

CAPO IV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI

Art. 21. Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente [1685]. – Art. 22. Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare [1685]. – Art. 23. Assenza delle parti private diverse dall'imputato [1685]. – Art. 24. Nomina di più difensori [1685]. – Art. 25. Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia [1685]. – Art. 26. Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano [1685]. – Art. 27. Documentazione della qualità di difensore [1685]. – Art. 28. Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio [1685]. – Art. 29. Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio [1685]. – Art. 30. Comunicazione al difensore di ufficio [1686]. – Art. 31. Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio [1686]. – Art. 32. Recupero dei crediti professionali [1687]. – Art. 32-bis. [Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile] [1687]. – Art. 33. Domicilio della persona offesa [1687]. – Art. 34. Designazione del sostituto del difensore [1687]. – Art. 35. Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato [1687]. – Art. 36. Accesso del difensore al luogo di custodia [1687]. – Art. 37. Procura speciale rilasciata in via preventiva [1687]. – Art. 38. [Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova] [1687].

Quadro essenziale (M. Princi): I. Disciplina della nomina di più difensori [1688]. – II. Revoca delle precedenti nomine [1689].

Atti: 443. Nomina difensiva e contestuale revoca del precedente professionista [1690].

CAPO V – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI

Art. 39. Autenticazione della sottoscrizione di atti [1691]. – Art. 40. Copia dell'atto che surroga l'originale mancante [1691]. – Art. 41. Atto ricostituito [1691]. – Art. 42. Trasmissione a distanza di copia di atti [1691]. – Art. 43. Autorizzazione al rilascio di copia di atti [1691]. – Art. 44. Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate [1691]. – Art. 45. Relazione nel procedimento in camera di consiglio [1691]. – Art. 45-bis. Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza [1691]. – Art. 46. Esecuzione dell'accompagnamento coattivo [1691]. – Art. 47. Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse [1691]. – Art. 48. Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti [1691]. – Art. 49. Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi [1691]. – Art. 50. Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico [1692]. – Art. 51. Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti [1692]. – Art. 52. Citazione dell'interprete [1692]. – Art. 53. Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari [1692]. – Art. 54. Copie degli atti da notificare [1692]. – Art. 55. Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo [1692]. – Art. 56. Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore [1692]. – Art. 57. Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto [1692]. – Art. 58. Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente [1693]. – Art. 59. Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto [1693]. – Art. 60. Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare [1693]. – Art. 61. Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato [1693]. – Art. 62. Indicazione delle generalità del domiciliatario [1693]. – Art. 63. Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero [1693]. – Art. 64. Comunicazione di atti [1693]. – Art. 65. [Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario] [1693].

Quadro essenziale (M. Princi): I. Richiesta di copie, estratti e certificati [1694]. – II. Autorizzazione al rilascio di copia degli atti [1694]. – III. Impugnazione del provvedimento sull'istanza di rilascio copie [1695]. – IV. La partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza: la videoconferenza [1695]. – V. Ipotesi di nullità [1696].

Atti: 444. Istanza rilascio copie (estratti o certificati) [1697].

CAPO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

Art. 66. Procedimento di esclusione del segreto [1698]. – Art. 67. Albo dei periti presso il tribunale [1698]. – Art. 68. Formazione e revisione dell'albo dei periti [1698]. – Art. 69. Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti [1698]. – Art. 70. Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti [1698]. – Art. 71. Procedimento per l'applicazione delle sanzioni [1699]. – Art. 72. Reclamo avverso le decisioni del comitato [1699]. – Art. 72-bis. Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdetto [1699]. – Art. 72-ter. Redazione del verbale delle operazioni [1699]. – Art. 72-quater. Distruzione dei campioni biologici [1699]. – Art. 73. Consulente tecnico del pubblico ministero [1699]. – Art. 74. Perizia nummaria [1699]. – Art. 75. Scritture di comparazione [1699]. – Art. 76. Consegna al perito di documenti o di altri oggetti [1700]. – Art. 77. Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti [1700]. – Art. 78. Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero [1700]. – Art. 79. Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali [1700]. – Art. 80. Esecuzione di perquisizioni locali [1700]. – Art. 81. Redazione del verbale di sequestro [1700]. – Art. 82. Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate [1701]. – Art. 83. Vendita o distruzione delle cose deperibili [1701]. – Art. 84. [Restituzione delle cose sequestrate] [1701]. – Art. 85. Restituzione con imposizione di prescrizioni [1701]. – Art. 86. Vendita o distruzione delle cose confiscate [1701]. – Art. 86-bis. Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale [1701]. – Art. 87. [Cose di cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia] [1702]. – Art. 88. Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati [1702]. – Art. 89. Verbale e nastri registrati delle intercettazioni [1702]. – Art. 90. [Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura] [1702].

Quadro essenziale (M. Princi): I. Restituzione con imposizione di prescrizioni [1702].

Atti: 445. Richiesta di restituzione di cose sequestrate per avvenuto adempimento delle prescrizioni [1703].

CAPO VII – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI

Art. 91. Giudice competente in ordine alle misure cautelari [1704]. – Art. 92. Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare [1704]. – Art. 93. Deposito del verbale di interrogatorio [1704]. – Art. 94. Ingresso in istituti penitenziari [1704]. – Art. 95. Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza [1704]. – Art. 96. Separazione degli imputati detenuti [1704]. – Art. 97. Comunicazioni al servizio informatico [1704]. – Art. 97-bis. Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari [1705]. – Art. 98. Cessazione delle misure cautelari estinte [1705]. – Art. 99. Inammissibilità della richiesta di riesame [1705]. – Art. 100. Trasmissione degli atti in caso di impugnazione [1705]. – Art. 101. Termine per la decisione sulla richiesta di riesame [1705]. – Art. 102. Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione [1706]. – Art. 102-bis. Reintegrazione nel posto di lavoro per ingiusta detenzione [1706]. – Art. 103. Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo [1706]. – Art. 104. Esecuzione del sequestro preventivo [1706]. – Art. 104-bis. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo [1706].

Quadro essenziale (M. Princi): I. *Ratio* solidaristica e disciplina della riparazione per ingiusta detenzione [1707]. – II. Condizioni ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo [1707]. – III. Riconoscimento dell'indennizzo [1708]. – IV. Parametri per la determinazione dell'importo [1709]. – V. Ricorso per cassazione [1709].

CAPO VIII – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 105. Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari [1710]. – Art. 106. Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato [1710]. – Art. 107. Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell'autore del reato [1710]. – Art. 107-bis. Denunce a carico di ignoti [1710]. – Art. 107-ter. Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela [1710]. – Art. 108. Denunce e altri documenti anonimi [1710]. – Art. 108-bis. Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato [1710]. – Art. 108-ter. Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea [1710]. – Art. 109. Ricezione della notizia di reato [1710]. – Art. 110. Richiesta dei certificati [1710]. – Art. 110-bis. Richiesta di comunicazione delle iscrizioni [1710]. – Art. 111. Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere [1711]. – Art. 112. Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità [1711]. – Art. 113. Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria [1711]. – Art. 114. Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore [1711]. – Art. 115. Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria [1711]. – Art. 116. Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato [1711]. – Art. 117. Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone [1711]. – Art. 118. Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari [1711]. – Art. 118-bis. Coordinamento delle indagini [1711]. – Art. 119. Annotazione di atti del pubblico ministero [1712]. – Art. 120. Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo [1712]. – Art. 121. Liberazione dell'arrestato o del fermato [1712]. – Art. 122. Trasmissione della richiesta di convalida [1712]. – Art. 123. Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto [1712]. – Art. 124. Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio [1712]. – Art. 125. Richiesta di archiviazione [1712]. – Art. 126. Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione [1712]. – Art. 127. Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale [1713]. – Art. 128. Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione [1713]. – Art. 129. Informazioni sull'azione penale [1713]. – Art. 130. Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio [1713]. – Art. 130-bis. Separazione dei procedimenti in fase di indagine [1713]. – Art. 131. Deposito degli atti per l'udienza preliminare [1713]. – Art. 131-bis. Liberazione dell'imputato prosciolto [1714]. – Art. 132. Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale [1714]. – Art. 132-bis. Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi [1714]. – Art. 133. Notificazione del decreto che dispone il giudizio [1714].

CAPO IX – DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 134. Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso [1714]. – Art. 134-bis. Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato [1714]. – Art. 135. Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena [1714]. – Art. 136. Limiti all'effetto estintivo [1714]. – Art. 137. Concorso formale e continuazione [1715]. – Art. 138. Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo [1715]. – Art. 139. Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato [1715]. – Art. 140. Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna [1715].

CAPO X – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE

Art. 141. Procedimento di oblazione [1716].

Quadro essenziale (M. Mastrodicasa) [1716].

Atti: 446. Domanda di oblazione [1718].

CAPO X-bis – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA

Art. 141-bis. Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova [1719]. – Art. 141-ter. Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova [1719].

Quadro essenziale (M. Mastrodicasa) [1719].

Atti: 447. Richiesta di un programma di trattamento all'ufficio locale di esecuzione penale esterna [1722].

CAPO XI – DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO

Art. 142. Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso [1723]. – Art. 143. Rinnovazione della citazione a giudizio [1723]. – Art. 143-*bis*. Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato [1723]. – Art. 144. [Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici] [1723]. – Art. 145. Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti [1723]. – Art. 145-*bis*. Aule di udienza protette [1723]. – Art. 146. Aula di udienza dibattimentale [1723]. – Art. 146-*bis*. Partecipazione al dibattimento a distanza [1723]. – Art. 147. Riprese audiovisive dei dibattimenti [1724]. – Art. 147-*bis*. Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso [1724]. – Art. 147-*ter*. Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia [1725]. – Art. 148. Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento [1726]. – Art. 149. Regole da osservare prima dell'esame testimoniale [1726]. – Art. 150. Esame delle parti private [1726]. – Art. 151. Assunzione di nuove prove [1726]. – Art. 152. Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento [1726]. – Art. 153. Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile [1726]. – Art. 154. Redazione non immediata dei motivi della sentenza [1726]. – Art. 154-*bis*. Liberazione dell'imputato prosciolto [1726]. – Art. 154-*ter*. Comunicazione della sentenza [1726].

Quadro essenziale (M. Mastrodicasa) [1727].

Atti: 448. Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici ed imputati in procedimento connesso [1728].

CAPO XII – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 155. [Decisione sulla richiesta di incidente probatorio] [1730]. – Art. 156. [Opposizione alla richiesta di archiviazione] [1730]. – Art. 157. Ulteriori indagini. Avocazione [1730]. – Art. 158. [Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione] [1730]. – Art. 159. Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio [1730]. – Art. 160. Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale [1730]. – Art. 161. [Deposito degli atti per il giudizio abbreviato] [1730]. – Art. 162. Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale [1730]. – Art. 163. Presentazione dell'arrestato per la convalida [1730].

CAPO XII-*bis* – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE DEL TRIBUNALE

Art. 163-*bis*. Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale [1730]. – Art. 163-*ter*. Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata [1731].

CAPO XIII – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 164. Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli [1732]. – Art. 165. Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato [1732]. – Art. 166. Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato [1732]. – Art. 167. Nuovi motivi della impugnazione già proposta [1732]. – Art. 168. Disposizione di rinvio [1732]. – Art. 169. Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione [1732]. – Art. 169-*bis*. Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi [1732]. – Art. 170. Sezioni unite [1732]. – Art. 171. Questione dedotta nel corso della discussione [1732]. – Art. 172. Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite [1732]. – Art. 173. Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto [1732]. – Art. 174. Rettifiche e integrazioni alla motivazione [1733]. – Art. 175. Determinazione del giudice di rinvio [1733]. – Art. 176. Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario [1733].

Quadro essenziale (M. Mastrodicasa) [1733].

Atti: 449. Richiesta di riduzione dei termini di comparizione per il giudizio di cassazione [1734]. – 450. Rinuncia all'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione [1735].

CAPO XIV – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIURÌ D'ONORE

Art. 177. Deferimento del giudizio a un giurì d'onore [1736]. – Art. 178. Componenti del giurì d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto [1736]. – Art. 179. Procedimento davanti al giurì d'onore [1736]. – Art. 180. Sanzioni pecuniarie [1736].

CAPO XV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE

Art. 181. [Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese] [1737]. – Art. 182. [Procedura in caso di insolvibilità] [1737]. – Art. 183. Richiesta di applicazione di pena accessoria [1737]. – Art. 183-bis. Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide [1737]. – Art. 183-ter. Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare [1737]. – Art. 184. Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie [1737]. – Art. 185. Assunzione delle prove del procedimento di esecuzione [1737]. – Art. 186. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato [1737]. – Art. 187. Determinazione del reato più grave [1737]. – Art. 188. Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti [1737]. – Art. 189. Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza [1737]. – Art. 190. Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata [1737]. – Art. 191. Applicazione del divieto di soggiorno [1738]. – Art. 192. Annotazione del decreto di grazia [1738]. – Art. 193. Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna [1738]. – Art. 194. [Iscrizioni nel casellario giudiziale] [1738]. – Art. 195. [Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato] [1738]. – Art. 196. [Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato] [1738]. – Art. 197. [Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato] [1738]. – Art. 198. [Certificati che possono essere chiesti dall'interessato] [1738]. – Art. 199. [Recupero delle spese del procedimento] [1738]. – Art. 200. [Annotazione delle spese anticipate dall'erario] [1738].

Quadro essenziale (M. Mastrodicasa) [1738].

Atti: 451. Richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato (o del concorso formale) tra più reati oggetto di separate sentenze di patteggiamento [1740]. – 452. Richiesta di autorizzazione del sottoposto a libertà vigilata al proprio trasferimento [1742].

CAPO XVI – DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI
CON AUTORITÀ STRANIERE

Art. 201. Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera [1743]. – Art. 202. Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero [1743]. – Art. 203. Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione [1743]. – Art. 204. Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero [1743]. – Art. 204-bis. Comunicazioni all'autorità giudiziaria in tema di rogatoria [1743]. – Art. 205. Richiesta del testo di leggi straniere [1743]. – Art. 205-bis. Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria [1743]. – Art. 205-ter. Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero [1743].

CAPO XVII – DISPOSIZIONE FINALE

Art. 206. Regolamento ministeriale [1744].

TITOLO II – Norme di coordinamento

Art. 207. Ambito di applicazione delle disposizioni del codice [1745]. – Art. 208. Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato [1745]. – Art. 209. Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato [1745]. – Art. 210. Competenza [1745]. – Art. 211. Rapporti tra azione civile e azione penale [1745]. – Art. 212. Costituzione di parte civile e intervento nel processo [1745]. – Art. 213. Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione [1745]. – Art. 214. Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali [1745]. – Art. 215. Rilascio del passaporto [1745]. – Art. 216. Modalità

tà di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza [1745]. – Art. 217. Applicazione provvisoria di pene accessorie [1745]. – Art. 218. Ipoteca legale [1745]. – Art. 219. Associazioni segrete [1745]. – Art. 220. Attività ispettive e di vigilanza [1745]. – Art. 221. Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato [1745]. – Art. 222. Investigatori privati [1746]. – Art. 223. Analisi di campioni e garanzie per l'interessato [1746]. – Art. 224. Violazione del foglio di via da parte dello straniero [1746]. – Art. 225. Perquisizioni domiciliari [1746]. – Art. 226. Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni [1746]. – Art. 227. [Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti] [1747]. – Art. 228. [Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti] [1747]. – Art. 229. Disposizioni speciali in tema di sequestri [1747]. – Art. 230. Fermo, arresto e cattura [1747]. – Art. 231. Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero [1747]. – Art. 232. Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione [1747]. – Art. 233. Giudizio direttissimo [1748]. – Art. 234. Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell'imputato [1748]. – Art. 235. Violazioni di leggi finanziarie [1748]. – Art. 236. Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza [1748]. – Art. 237. [Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale] [1748]. – Art. 238. Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise [1748]. – Art. 239. [Interruzione della prescrizione] [1748]. – Art. 240. Trattamento sanitario del detenuto [1748]. – Art. 240-bis. Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale [1748].

Quadro essenziale (M. Mastrodicasa) [1749].

Atti: 453. Rinuncia alla sospensione feriale dei termini processuali [1751]. – 454. Richiesta di compimento di atti urgenti durante il periodo di sospensione feriale [1752].

TITOLO III – Norme transitorie

Art. 241. Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria [1753]. – Art. 242. Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti [1753]. – Art. 243. Revoca delle sentenze di proscioglimento [1753]. – Art. 244. Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria [1753]. – Art. 245. Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti [1754]. – Art. 246. Questioni pregiudiziali [1754]. – Art. 247. Giudizio abbreviato [1754]. – Art. 248. Applicazione della pena su richiesta delle parti [1755]. – Art. 249. Procedimento per decreto [1755]. – Art. 250. Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie [1755]. – Art. 251. Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione [1755]. – Art. 252. Infermità di mente sopravvenuta all'imputato [1756]. – Art. 253. Trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria [1756]. – Art. 254. Formule di proscioglimento [1756]. – Art. 255. Ricorso immediato per cassazione [1756]. – Art. 256. Criteri per il rinvio a giudizio [1756]. – Art. 257. Criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento [1756]. – Art. 258. Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice [1756]. – Art. 259. Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti [1756]. – Art. 260. Esecuzione [1757].

GIUDICE DI PACE

D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. – Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (G.U. 6 ottobre 2000, n. 234 – Supplemento Ordinario n. 166/L)

TITOLO I – Procedimento davanti al giudice di pace

CAPO I – SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Art. 1. Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace [1761]. – Art. 2. Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace [1761]. – Art. 3. Assunzione della qualità di imputato [1761]. – Art. 4. Competenza per materia [1761]. – Art. 5. Competenza per territorio

[1762]. – Art. 6. Competenza per materia determinata dalla connessione [1763]. – Art. 7. Casi di connessione davanti al giudice di pace [1763]. – Art. 8. Competenza per territorio determinata dalla connessione [1763]. – Art. 9. Riunione e separazione dei processi [1763]. – Art. 10. Astensione e riacquisizione del giudice di pace [1763].

CAPO II – INDAGINI PRELIMINARI

Art. 11. Attività di indagine [1763]. – Art. 12. Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero [1763]. – Art. 13. Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti [1764]. – Art. 14. Iscrizione della notizia di reato [1764]. – Art. 15. Chiusura delle indagini preliminari [1764]. – Art. 16. Durata delle indagini preliminari [1764]. – Art. 17. Archiviazione [1764].

Quadro essenziale (A. Chelo): I. Casi di archiviazione [1765]. – II. La richiesta di archiviazione [1765]. – III. L'opposizione della persona offesa [1767]. – IV. La decisione sulla richiesta [1768]. – V. L'archiviazione contro ignoti [1770].

Atti: 455. Opposizione alla richiesta di archiviazione [1772].

Art. 18. Assunzione di prove non rinviabili [1773]. – Art. 19. Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini [1773].

CAPO III – CITAZIONE A GIUDIZIO

Art. 20. Citazione a giudizio [1773]. – Art. 20-*bis*. Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari [1773]. – Art. 20-*ter*. Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari [1774]. – Art. 21. Incompetenza [1774]. – Art. 22. Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari [1774]. – Art. 23. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado [1775]. – Art. 24. Decisioni del giudice di appello sulla competenza [1775]. – Art. 25. Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza [1775]. – Art. 26. Prove acquisite dal giudice incompetente [1775]. – Art. 27. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente [1775]. – Art. 28. Casi di conflitto [1775].

Quadro essenziale (A. Chelo): I. Il ricorso immediato al giudice di pace [1776]. – II. Contenuto del ricorso: gli elementi necessari a pena di inammissibilità [1779]. – III. (Segue): la costituzione di parte civile [1783]. – IV. Termini e modalità di presentazione del ricorso [1784]. – V. L'intervento delle persone offese non ricorrenti [1785].

Atti: 456. Ricorso immediato al giudice con costituzione di parte civile [1787]. – 457. Atto di intervento della persona offesa [1791].

CAPO IV – GIUDIZIO

Art. 29. Udienza di comparizione [1796]. – Art. 30. Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa [1796]. – Art. 31. Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire [1796]. – Art. 32. Dibattimento [1797]. – Art. 32-*bis*. Svolgimento del giudizio a presentazione immediata [1797]. – Art. 33. Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare [1797].

Quadro essenziale (A. Natalini): I. Atti preliminari al dibattimento [1797]. – II. Atti introduttivi del dibattimento [1799]. – III. (Segue): la mancata comparizione del ricorrente [1801]. – IV. Definizioni alternative del procedimento: la conciliazione [1802]. – V. (Segue): il procedimento per oblazione [1803]. – VI. Dibattimento [1805]. – VII. Atti successivi al dibattimento ed esecuzione [1807].

Atti: 458. Domanda di oblazione nel procedimento dinanzi al giudice di pace [1809]. – 459. Lista dei testimoni nel processo dinanzi al Giudice di pace [1811]. – 460. Richiesta di rinvio per impossibilità a comparire del ricorrente [1813]. – 461. Richiesta del ricorrente di fissazione di nuova udienza [1815]. – 462. Ricorso contro il decreto di rigetto della richiesta di fissazione di nuova udienza [1816]. – 463. Richiesta di esecuzione continuativa della pena [1818]. – 464. Richiesta di sostituzione della pena della permanenza domiciliare con quella del lavoro di pubblica utilità [1819]. – 465. Procura speciale per le richieste di esecuzione continuata della pena o del lavoro di pubblica utilità [1820].

CAPO V – DEFINIZIONI ALTERNATIVE DEL PROCEDIMENTO

Art. 34. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto [1821]. – Art. 35. Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie [1821].

Quadro essenziale (A. Natalini): I. Definizioni alternative al dibattimento: premessa [1821]. – II. Estinzione per particolare tenuità del fatto [1822]. – III. (Segue): ambito di applicazione [1823]. – IV. (Segue): l'istanza al pubblico ministero [1824]. – V. (Segue): l'istanza al giudice di pace [1826]. – VI. Estinzione per condotte riparatorie [1827]. – VII. (Segue): ambito di applicazione [1829]. – VIII. (Segue): la sospensione e l'estinzione del processo [1831].

Atti: 466. Richiesta di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto [1833]. – 467. Richiesta di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie [1835]. – 468. Richiesta di sospensione per procedere alla riparazione [1837].

CAPO VI – DISPOSIZIONI SULLE IMPUGNAZIONI

Art. 36. Impugnazione del pubblico ministero [1839]. – Art. 37. Impugnazione dell'imputato [1839]. – Art. 38. Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato [1839]. – Art. 39. Giudizio di appello [1839].

Quadro essenziale (S. Pesci): I. Premessa [1839]. – II. Le sentenze appellabili [1840]. – III. Il giudizio di appello [1841]. – IV. Il ricorso per cassazione [1842].

Atti: 469. Appello dell'imputato contro la sentenza di condanna [1843]. – 470. Appello della persona offesa ricorrente contro la sentenza di condanna [1844]. – 471. Ricorso in cassazione dell'imputato [1845]. – 472. Appello della parte civile contro la sentenza di condanna [1845]. – 473. Appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento [1845]. – 474. Ricorso in cassazione della parte civile [1845]. – 475. Ricorso per cassazione dell'offeso ricorrente [1846].

CAPO VII – DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE

Art. 40. Giudice dell'esecuzione [1847]. – Art. 41. Procedimento di esecuzione [1847]. – Art. 42. [Esecuzione delle pene pecuniarie] [1847]. – Art. 43. Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità [1847]. – Art. 44. Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità [1847]. – Art. 45. [Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato] [1847]. – Art. 46. [Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a sentenze del giudice di pace in materia penale] [1847].

CAPO VIII – NORME DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE

Art. 47. Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale [1847]. – Art. 48. Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice [1848]. – Art. 49. Citazione a giudizio [1847]. – Art. 50. Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace [1847]. – Art. 51. Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri [1848].

TITOLO II – Sanzioni applicabili dal giudice di pace

Art. 52. Sanzioni [1848]. – Art. 53. Obbligo di permanenza domiciliare [1849]. – Art. 54. Lavoro di pubblica utilità [1849]. – Art. 55. Conversione delle pene pecuniarie [1849]. – Art. 56. Violazione degli obblighi [1850]. – Art. 57. Competenza [1850]. – Art. 58. Effetti delle sanzioni e criteri di ragguglio [1850]. – Art. 59. Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità [1850]. – Art. 60. Esclusione della sospensione condizionale della pena [1850]. – Art. 61. Interruzione della prescrizione [1850]. – Art. 62. Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione [1850]. – Art. 62-bis. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva [1850].

Quadro essenziale (S. Pesci): I. L'esecuzione dei provvedimenti del giudice di pace [1851]. – II. Il giudice dell'esecuzione [1851]. – III. Il procedimento di esecuzione [1851]. – IV. L'intervento del giudice sulle modalità di esecuzione delle sanzioni [1852].

Atti: 476. Richiesta di esecuzione di sentenza più favorevole [1854]. – 477. Istanza di revoca della sentenza [1855]. – 478. Ricorso al Tribunale in composizione monocratica ex art. 41, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 [1856]. – 479. Istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza [1857]. – 480. Richiesta di modifica delle modalità di esecuzione della pena [1858]. – 481. Istanza di conversione della pena pecuniaria [1859].

TITOLO III – Disposizioni finali e transitorie

Art. 63. Norme applicabili da parte di giudici diversi [1860]. – Art. 64. Norma transitoria [1860]. – Art. 65. Entrata in vigore [1860].

PROCESSO MINORILE

D.p.r. 22 settembre 1988, n. 448. – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (G.U. 24 ottobre 1988, n. 250 – Supplemento Ordinario)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Principi generali del processo minorile [1863]. – Art. 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni [1863]. – Art. 3. Competenza [1863]. – Art. 4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni [1863]. – Art. 5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni [1863]. – Art. 6. Servizi minorili [1863]. – Art. 7. Notifiche all'esercente la potestà dei genitori [1863]. – Art. 8. Accertamento sull'età del minore [1863]. – Art. 9. Accertamenti sulla personalità del minore [1864]. – Art. 10. Inammissibilità dell'azione civile [1864]. – Art. 11. Difensore di ufficio dell'imputato minore [1864]. – Art. 12. Assistenza all'imputato minore [1864]. – Art. 13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione [1864]. – Art. 14. [Casellario giudiziale per i minorenni] [1864]. – Art. 15. [Eliminazione delle iscrizioni] [1864].

CAPO II – PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LIBERTÀ PERSONALE

Art. 16. Arresto in flagranza [1864]. – Art. 17. Fermo di minore indiziato di delitto [1864]. – Art. 18. Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minore [1864]. – Art. 18-bis. Accompagnamento a seguito di flagranza [1865]. – Art. 19. Misure cautelari per i minorenni [1865]. – 20. Prescrizioni [1865]. – Art. 21. Permanenza in casa [1866]. – Art. 22. Collocamento in comunità [1866]. – Art. 23. Custodia cautelare [1866]. – Art. 24. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini [1866].

CAPO III – DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO E GIUDIZIO IN DIBATTIMENTO

Art. 25. Procedimenti speciali [1867]. – Art. 26. Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità [1867]. – Art. 27. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto [1867]. – Art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova [1867]. – 29. Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova [1867]. – 30. Sanzioni sostitutive [1868]. – 31. Svolgimento dell'udienza preliminare [1868]. – 32. Provvedimenti [1868]. – 32-bis. Opposizione [1869]. – 33. Udienza dibattimentale [1869]. – 34. Impugnazione dell'esercente la potestà dei genitori [1869]. – 35. Giudizio di appello [1869].

Quadro essenziale (E. Esposito): I. Profili generali [1869]. – II. I riti esclusi [1870]. – III. L'obbligo della immediata declaratoria di cause di non punibilità [1873]. – IV. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto [1875]. – V. Sospensione del processo e messa alla prova [1879]. – VI. L'udienza preliminare e i suoi epiloghi [1885]. – VII. L'opposizione [1889]. – VIII. L'udienza dibattimentale [1891].

Atti: 482. Appello contro la sentenza di irrilevanza del fatto [1893]. – 483. Ricorso per cassazione contro la sospensione per messa alla prova [1895]. – 484. Atto di opposizione ai sensi degli artt. 32 e 32-bis d.p.r. 22 settembre 1988, n. 488 [1897]. – 485. Richiesta di svolgimento dell'udienza a porte aperte [1898].

CAPO IV – PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

36. Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni [1899]. – 37. Applicazione provvisoria [1899]. – 38. Procedimento davanti al tribunale per i minorenni [1899]. – 39. Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento [1899]. – 40. Esecuzione delle misure di sicurezza [1899]. – 41. Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni [1899].

Quadro essenziale (E. Esposito): I. Principi generali [1900]. – II. Forme di esecuzione delle misure di sicurezza: libertà vigilata e riformatorio giudiziario [1902]. – III. Regime dell'impugnazione ed effetti [1904].

Atti: 486. Appello contro i provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza [1905]. – 487. Appello contro i provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza [1907].

Finito di stampare nel mese di marzo 2016
nella Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. – Via M. D’Antona, 19
10028 Trofarello (TO)